



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto penale, Parte speciale

***LE "NUOVE MAFIE": L'EVOLUZIONE DEL FENOMENO E LA
CONTROVERSA APPLICABILITA' DELL'ART 416 BIS C.P.***

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa Francesca Minerva

CORRELATORE

Chiar.mo Prof. Antonino Gullo

CANDIDATO

Elisabetta Cannavò

Matr. 138703

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

INDICE

| | |
|---------------------------|----------|
| INTRODUZIONE | 1 |
|---------------------------|----------|

CAPITOLO I: L'EVOLUZIONE DELLE NUOVE MAFIE: ANALISI DELLE MAFIE DEL NORD E MAFIE STRANIERE

| | |
|---|----|
| 1. Art. 416 <i>bis</i> , caposaldo della lotta alla criminalità organizzata | 10 |
| 2. I tre parametri caratterizzanti del metodo mafioso | 14 |
| 2.1 La forza di intimidazione | 14 |
| 2.2 Le condizioni di assoggettamento e omertà | 15 |
| 2.3 Le finalità perseguite dal sodalizio mafioso..... | 17 |
| 3. L'evoluzione giurisprudenziale in tema di criminalità mafiosa..... | 18 |
| 4. I problemi posti dall'ultimo comma dell'art. 416 - <i>bis</i> c.p. | 19 |
| 5. Il fenomeno della delocalizzazione delle mafie: l'espansione delle mafie nel Centro-Nord Italia | 27 |
| 5.1 La qualificazione penale delle "Mafie del Nord" | 34 |
| 5.2 La "Mafia silente" | 43 |
| 6. La smentita delle Sezioni Unite, le vicende giudiziarie che segnarono il superamento del contrasto ermeneutico..... | 47 |
| 6.1 Il processo "Alba chiara" | 53 |

| | |
|---|----|
| 6.2 Il processo “Crimine - Infinito” | 55 |
| 7. La criminalità organizzata straniera in Italia | 59 |
| 7.1 Le “Mafie straniere” | 61 |
| 7.2 La qualificazione penale delle mafie straniere..... | 67 |

CAPITOLO II: LA VICENDA DI MAFIA CAPITALE E LE ECOMAFIE

| | |
|--|-----|
| 1. Lo “stato di crisi” degli schemi tradizionali..... | 68 |
| 2. Le “Mafie autoctone”: le difficoltà di individuazione | 73 |
| 3. Il caso di “Mafia Capitale”: “Operazione Mondo di Mezzo” | 80 |
| 3.1 L’avvio della vicenda giudiziaria..... | 82 |
| 3.2 Le pronunce della Corte di Cassazione sul procedimento cautelare.. | 86 |
| 3.3 La sentenza del Tribunale di Roma: la smentita dell’impostazione accusatoria | 93 |
| 3.3.1 L’esclusione del carattere unitario dei due gruppi criminali... | 95 |
| 3.3.2 L’assenza di legami con mafie storiche e con organizzazioni criminali di altro tipo | 98 |
| 3.3.3 L’assenza della “carica intimidatoria autonoma” | 101 |
| 3.4. La sentenza della Corte d’Appello di Roma: la riqualificazione del fatto come associazione mafiosa | 103 |
| 3.5 La conclusione della vicenda: secondo la Suprema Corte, “Mafia Capitale” non è mafia | 110 |
| 4. Le Ecomafie: l’approdo delle mafie nel business del traffico illecito di rifiuti | 116 |

| | |
|--|-----|
| 4.1 Il quadro normativo di riferimento per il settore del diritto penale ambientale | 123 |
| 4.1.1 Cenni alla normativa comunitaria in materia di diritto penale dell'ambiente..... | 126 |
| 4.1.2 La normativa nazionale | 130 |
| 5. Gli strumenti di contrasto alle organizzazioni criminali ambientali: il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti | 133 |
| 5.1 L'aggravante "eco-mafiosa" ex 453 <i>octies</i> e l'aggravante "ambientale" ex 452 <i>nonies</i> | 138 |

CAPITOLO III: LA QUESTIONE DELL'APPLICABILITÀ DELL'ART. 416 BIS ALLE "NUOVE MAFIE"

| | |
|---|-----|
| 1. La metodologia criminale della "mafia imprenditrice" | 143 |
| 2. La stabilizzazione delle tendenze giurisprudenziali, cenni alle fasi essenziali del percorso di evoluzione della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso..... | 147 |
| 3. La degradazione in senso qualitativo della fattispecie | 152 |
| 4. Il legame tra mafia e corruzione: due sistemi indipendenti..... | 158 |
| 5. Esigenze di riforma del contenuto dell'art 416 <i>bis</i> c.p. | 163 |
| 6. La compatibilità del prodotto giudiziale e il modello di reato delineato dall'art 416 <i>bis</i> : il principio di determinatezza | 165 |
| 6.1 Il principio di prevedibilità dell'illecito penale. | 167 |

CONCLUSIONI.....170

BIBLIOGRAFIA.....174

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha ad oggetto le difficoltà di individuazione dei confini della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso, *ex art. 416 bis* del codice penale.

La questione ermeneutica relativa alla capacità estensiva della fattispecie in esame è il risultato della comparsa di formazioni criminali inedite nel territorio italiano, caratterizzate da legami più o meno forti con sodalizi mafiosi e difficilmente qualificabili a livello giuridico.

La ricerca è rivolta a quei gruppi criminali organizzati, denominati “nuove mafie”, che si allontanano dalla nozione giuridica tradizionale di “associazione mafiosa”, nonché, in termini storico-sociologici, da quella originaria di “mafia”¹. Il delitto tipizzato all’art. 416 *bis* c.p. è stato introdotto dall’art.1 della legge n. 646 del settembre 1982, nell’ambito della decretazione d'urgenza antiterroristica e antimafia. La suddetta normativa assurge tuttora a strumento di contrasto per eccellenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

La tecnica legislativa utilizzata sotto la pressione emergenziale non poté prescindere dall’impiego di nozioni sociologiche ed extra-giuridiche nella formulazione della norma, funzionali al corretto inquadramento del fenomeno mafioso, volto a favorirne l’efficienza applicativa.

L’art. 416 *bis* c.p., pertanto, ha tradotto in termini tecnico-giuridici elementi tipici di una realtà complessa e circoscritta, emersi da quel modello di sintesi rappresentato dalle mafie del meridione, poi ribattezzate come “mafie storiche”. La tenuta della fattispecie sarà messa alla prova dall’emersione di gruppi criminali eterogenei nel panorama criminale italiano, in particolare dalle cosiddette mafie “delocalizzate”, “autoctone” e “straniere”.

¹ E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019, p. 1.

E' qui che la giurisprudenza, seppur divisa sul tema, sosterrà “significativi margini di duttilità applicativa” della norma².

Difatti, si assiste ad un processo di evoluzione in chiave estensiva della fattispecie e di adattamento a consorterie criminali “non tradizionali”, degli elementi costituenti il cuore della disciplina, quali la “forza di intimidazione”, l’“assoggettamento” e l’“omertà”, così come individuati dal comma terzo dell’art. 416 *bis* c.p.

La tesi si compone di tre capitoli.

Il primo è dedicato all’individuazione dei vizi genetici insiti nella formulazione della fattispecie delittuosa di cui al suddetto articolo, alla descrizione del fenomeno della “delocalizzazione” delle “mafie storiche” e dei gruppi criminali di origine straniera.

Primariamente dall’analisi della norma emerge la particolarità del linguaggio, caratterizzato da “altissima densità sociologica”³, che fa uso di una terminologia riferibile a peculiari contesti culturali, quali le realtà malavitose del meridione.

Occorrerà, a questo punto, chiedersi se i riferimenti storico-sociologici del paradigma normativo dell’art. 416 *bis* c.p. costituiscano un ostacolo all’ammissibilità di interpretazioni estensive della fattispecie incriminatrice.

La legislazione in tema di mafia e la giurisprudenza, demandata alla sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta, si caratterizzano per la costante ricerca del difficile bilanciamento tra due esigenze opposte. Da un lato rileva la necessità di reprimere e prevenire il fenomeno mafioso nelle sue varie e complesse manifestazioni, attraverso l’impiego di letture estensive della norma, comportando però il pericolo di condurre ad operazioni interpretative che, per quanto auspicabili, si allontanerebbero dal dettato normativo. Dall’altro lato si registra l’altrettanto urgente necessità di tutelare il rispetto dei principi di legalità, tassatività e determinatezza dell’illecito penale, scongiurando una

² I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019, p.2.

³ VISCONTI C., Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 *bis*? , in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015, p. 355.

pericolosa “deriva espansionistica” della fattispecie⁴.

Inoltre, l'estensione operata dall'ottavo comma dell'art. 416 *bis* c.p., nonostante l'infelice formulazione, inizialmente sembrava aver sollecitato l'applicazione della norma non solo alle mafie tradizionali (la mafia siciliana classica, la camorra, la 'ndrangheta), ma anche ad ogni entità associativa nazionale ed internazionale che, <<a prescindere dalle sue connotazioni sociologiche e dalla sua eventuale specificità geografica, persegua le finalità indicate nel terzo comma dello stesso articolo e si avvalga degli strumenti mafiosi tipici della intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà>>⁵.

Tuttavia, l'aggiunta dell'ultimo comma dell'articolo 416 *bis* c.p., come sarà chiarito nel corso della trattazione, si ridurrà ad una “superflua puntualizzazione del terzo comma”⁶, non indispensabile ai fini della risoluzione della questione ermeneutica.

Pertanto, tale intervento normativo lascia invariata la definizione originaria, per cui le mafie “extra-siciliane” e le “mafie derivate” sono già considerate compatibili con la norma incriminatrice, prescindendo da quest'ultimo intervento legislativo. In breve, l'abbandono dell'impostazione “regionalistica” delle mafie é ormai pacifica.

In questo capitolo iniziale saranno oggetto di approfondimento le cosiddette “Mafie del Nord”, che sono il risultato della delocalizzazione e dell'insediamento delle “mafie tradizionali”, in particolare della 'ndrangheta, al di fuori dei luoghi di origine.

Questi gruppi criminali legati alle “mafie storiche” sono approdati nelle regioni del Nord Italia come la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e l'Emilia Romagna, considerate dalla giurisprudenza tradizionalmente “refrattarie” a subire i metodi mafiosi⁷, per una serie di ragioni storiche e culturali.

Le vicende giudiziarie riferibili ai sodalizi criminali del Nord, in diverse occasioni hanno riconosciuto loro la qualificazione di “mafie” *ex art. 416 bis*

⁴ POMANTI P., *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale* (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

⁵ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 32.

⁶ L. DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in Cass. Pen., 1988, 1609.

⁷ Cass. Pen., Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea.

c.p., nella misura in cui si riteneva che la carica intimidatrice della cellula delocalizzata, derivasse da “un’originaria forza di intimidazione”, promanante dalle “mafie storiche” e ora attivamente operante anche presso l’inedita area di riferimento, nelle regioni del Nord Italia. Tale forza di intimidazione “derivata” sul piano probatorio deve tradursi in una condizione di assoggettamento (generica) ovvero in una generalizzata condizione passiva di timore⁸.

La propensione verso orientamenti estensivi della norma in esame si rileva, anche, in riferimento al fenomeno delle “Mafie Silenti” che, pur mantenendosi ad uno “stato potenziale”, “inattivo” e “silenzioso”, conservano la capacità di “inquinare pesantemente mercati, politica e dinamiche sociali”⁹.

La giurisprudenza in alcuni casi riconobbe che tali formazioni delinquenziali avessero matrice mafiosa e quindi punibili *ex art. 416 bis c.p.*, scorgendo nel loro agire il *modus operandi* tipico della criminalità organizzata mafiosa.

Sommariamente, nell’ultimo decennio il quadro giurisprudenziale ha mostrato che le distanze interpretative si sono intensificate progressivamente, registrando approcci giurisprudenziali discordanti.

A conclusione del primo capitolo, si riportano le riflessioni affrontate in sede giudiziaria relativamente alla presenza di gruppi criminali di origine straniera operanti in Italia. In alcuni casi questi ultimi sono stati definiti “mafie straniere”, lì dove è stato riconosciuto un metodo operativo ricollegabile allo schema normativo del *416 bis c.p.*

Il secondo capitolo è dedicato a due complesse vicende giudiziarie che hanno acuito lo “stato di crisi” dei tradizionali schemi dell’operare mafioso: “Mafia Capitale” e le “Ecomafie”.

Il processo denominato “Mafia Capitale” rappresenta un inedito giurisprudenziale poichè ha ad oggetto una formazione delinquenziale

⁸ M. GAMBARATI, È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso” alla luce del processo Aemilia, in www.giurisprudenzapenale.com, 2020.

⁹ A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 416 bis e l’efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p. 13.

caratterizzata dal legame tra mafia e corruzione e per questo definita <<un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica>>¹⁰.

Tuttavia, dopo un lungo *iter* giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha ritenuto tale sodalizio criminale non qualificabile come “mafia”¹¹.

La vicenda, avviata nel 2012, costituisce certamente un avamposto nell’ambito della suddetta sperimentazione ermeneutica attuata dalla giurisprudenza sulla fattispecie di associazione mafiosa.

Difatti, le pronunce sulla vicenda capitolina hanno rappresentato “la frontiera più avanzata raggiunta” dall’orientamento ermeneutico estensivo dell’art 416 *bis* c.p, almeno fino all’ultima pronuncia della Suprema Corte che nel 2019, per evitare il rischio di incorrere in estensioni incontrollate della fattispecie, ha negato che il sodalizio incriminato costituisse un’associazione a delinquere di stampo mafioso¹².

Il neologismo “ecomafie” è utilizzato per individuare quel settore della criminalità organizzata dedita alla gestione di attività illecite integranti reati perpetrati a danno dell’ambiente, tra cui lo smaltimento di rifiuti, anche tossici, attività estrattiva, costruzione di insediamenti abusivi, inquinamento delle falde acquifere per mezzo di sostanze industriali di scarto.

L’approdo delle mafie nel *business* della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è stato ritenuto compatibile sia con quell’aspetto più originario del controllo del territorio, sia con il più innovativo approccio imprenditoriale delle organizzazioni mafiose¹³.

Il terzo ed ultimo capitolo è dedicato all’osservazione dei risultati della ricerca che ha ad oggetto l’estensione dell’applicazione della fattispecie di associazione

¹⁰ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 281.

¹¹ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 281.

¹² MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle->

¹³ PELUSO P., Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IX – N. 2 – Maggio-Agosto 2015, 16.

mafiosa, dopo aver portato in rassegna gli orientamenti interpretativi giurisprudenziali e dottrinali, nonché le vicende giudiziarie che hanno esaminato le questioni ermeneutiche più controverse.

Una parte degli interpreti del diritto, fautori delle teorie estensive della norma, sostenevano <<un cambio di paradigma, o meglio la nascita di una pluralità di paradigmi: mafie silenziose, mafie affaristico-imprenditoriali, piccole mafie>>¹⁴. Tuttavia, l'intento di "giocare sulla flessibilità del 416 *bis* c.p. porta con sé il pericolo di svuotare la fattispecie dei caratteri tipici del concetto di 'mafia'", accompagnata da un "progressiva svalutazione della nozione di forza di intimidazione"¹⁵.

Per quanto auspicabile un'operazione estensiva della fattispecie, è essenziale interrogarsi sulla compatibilità di una siffatta estensione con le esigenze di tassatività della fattispecie, evitando distorsioni della stessa.

In generale si assiste a quella che è stata definita una "degradazione qualitativa" dei connotati caratteristici della fattispecie di associazione mafiosa, che propone un modello "alleggerito" di reato, tale da classificare la fattispecie in questione nell'area dei reati di pericolo astratto.

I variegati e disomogenei orientamenti che la formante giurisprudenziale ha proposto si intersecano con una questione altrettanto complessa, relativa al rapporto tra il ruolo creativo del giudice e le garanzie della legalità e determinatezza della norma penale.

Le conclusioni più recenti della giurisprudenza maggioritaria sono tuttora a supporto di un'interpretazione restrittiva, anche detta "forte", poiché i modelli estensivi prospettati da altri interpreti, costituenti solo una minoranza, hanno mostrato più volte di sconfinare i limiti segnati dalla legge.

Da una generale valutazione degli orientamenti estensivi della fattispecie di associazione mafiosa, figlie della creatività della giurisprudenza, emerge un vero e proprio stravolgimento della fattispecie, un prodotto di una lenta deriva considerata incompatibile con la lettera della legge.

¹⁴ A. APOLLONIO, Rilevi citrici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersine di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica, cit., p.144.

¹⁵ T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi: l'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia, Giappichelli editore, Torino 2018, p.137.

Il riferimento è a quei modelli quali le “piccole mafie” non tradizionali, le “mafie derivate” dalla delocalizzazione delle “mafie storiche” o il fenomeno delle “mafie silenti”; oppure quelle formazioni delinquenziali che pongono in essere condotte corruttivo – collusive finalizzate a dominare un determinato settore; ed ancora quei sodalizi operanti in settori economico-sociali specifici caratterizzati da una forza di intimidazione prospettabile anche solo allo stato potenziale. In definitiva, in tutti i casi suddetti si tratta di formazioni criminali inedite, generalmente lontane dagli indici più caratteristici e tradizionali della criminalità mafiosa e, pertanto, devono essere senz’altro escluse dalla fattispecie di associazione mafiosa, a meno che non sussistano le condizioni indicate dall’art. 416 *bis* c.p. nella loro interpretazione più rigida e fedele al testo.

Su questi presupposti, alla luce di quanto sarà specificato nel corso della trattazione, emerge come soluzione più ragionevole quella orientata verso l’arresto della deriva estensiva della fattispecie, in ragione dell’evidente incompatibilità della stessa con il canone di legalità ed i suoi corollari, il principio di tassatività, precisione, determinatezza della fattispecie e il divieto di analogia.

Pertanto, in conformità ai suddetti principi, sarà necessario ristabilire il primato esclusivo della legge nell’individuazione dell’area del penalmente rilevante, respingendo, invece, qualunque tentativo della giurisprudenza di forzare il dato normativo ed interferire attraverso interventi di natura costitutiva sulla interpretazione della fattispecie.

In conclusione, le risposte definitive alla questione circa l’applicabilità della fattispecie di associazione mafiosa a formazioni criminali inedite, non possono che pervenire da un futuro intervento del legislatore, demandato a dettare la legge applicabile. Quest’ultimo sarebbe in grado di risolvere i nodi interpretativi, dando una collocazione normativa a quelle forme associative atipiche, il cui connotato di mafiosità è dubbio, sancendo le opportune distinzioni tra queste ultime rispetto alle mafie tradizionali, sia in termini sostanziali, che in termini di

ragionevolezza e proporzionalità della sanzione applicabile in sede di esecuzione della pena¹⁶.

A fronte dell'attitudine delle mafie ad evolversi e ad adattarsi a contesti sociali, politici ed economici, anch'essi in evoluzione, l'urgenza di una riscrittura della norma è avvertita sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Inoltre, è utile osservare il contributo che lo slancio creativo dei giudici, descritto nel corso della tesi, ha fornito. Le istanze repressive della giurisprudenza, nonché il proliferare di realtà criminali direttamente o indirettamente legate a sodalizi mafiosi, segnalano il bisogno di rafforzare l'azione repressiva nei confronti di fenomeni che in vario modo risultano legati alla criminalità organizzata mafiosa.

¹⁶ POMANTI P., "Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale" (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa.

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLE NUOVE MAFIE:

ANALISI DELLE MAFIE DEL NORD E MAFIE STRANIERE

SOMMARIO: 1. Art. 416 *bis*, caposaldo della lotta alla criminalità organizzata - 2. I tre parametri caratterizzanti del metodo mafioso - 2.1 La forza di intimidazione del vincolo associativo - 2.2 Le condizioni di assoggettamento e omertà - 2.3 Le finalità perseguite dal sodalizio mafioso - 3. L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di criminalità mafiosa - 4. I problemi posti dall'ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p. - 5. Il fenomeno della delocalizzazione delle mafie: l'espansione delle mafie nel Centro-Nord Italia - 5.1 La qualificazione penale delle mafie del Nord - 5.2 La Mafia Silente - 6. La smentita delle Sezioni Unite, le vicende giudiziarie che segnarono il superamento del contrasto ermeneutico - 6.1 Il processo "Alba chiara" - 6.2 Il processo "Crimine-Infinito" - 7. La criminalità organizzata straniera in Italia - 7.1 Le "Mafie Straniere" - 7.2 La qualificazione penale delle mafie straniere

1. Art. 416 *bis*, caposaldo della lotta alla criminalità organizzata

Il fenomeno mafioso è molto complesso, mutevole e ai fini della sua comprensione è richiesto un approccio di tipo multidisciplinare.

Lo studio della criminalità mafiosa ha visto convergere su di sé l'interesse di studiosi di ogni settore, teorici e pratici del diritto, esperti delle scienze criminologiche, sociologiche, psicologiche e politiche.

La circostanza che l'indagine socio-antropologica accompagni quella criminologica, spiega l'alto grado di complessità di questa struttura criminale a base associativa.

In breve, questi sistemi criminali, denominati "mafia", presentano precise

radicazioni socio - culturali¹.

La storia della mafia è stata caratterizzata dall'alternanza tra allarmanti periodi sanguinosi di lotta armata responsabili di efferate stragi ed omicidi² e periodi di apparente quiete caratterizzati da scarsa visibilità dell'azione criminale delle cosche mafiose, spesso garantiti da accordi di "pax mafiosa"³.

Una potente risposta alla progressiva *escalation* criminale, culminata nelle note stragi di "Cosa Nostra" in Sicilia, fu l'introduzione nel codice penale del reato di associazione mafiosa, con la legge 646 del 13 settembre 1982⁴.

Quest'ultima ha provveduto all'inserimento nel nostro ordinamento giuridico della fattispecie criminosa di cui all'articolo 416 *bis*⁵ del codice penale, il cui

¹ R. SCIARRONE, Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio, 1998, Riv. Quaderni di Sociologia, p. 51.

² Tra le tragiche e più note uccisioni per mano della mafia nel 1982, annoveriamo quella di Pio La Torre (segretario regionale della Cgil e del PCI siciliano, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana e eletto al Parlamento per tre legislature dal 1972. Entrò a far parte della commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia e presentò la proposta di legge volta ad integrare la legge 575/1965 e ad introdurre la norma incriminatrice nel codice penale, l'art. 416 bis. Nel 2007 la corte d'Assise d'Appello di Palermo individuò i colpevoli del delitto, i cui mandanti furono i boss Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Giovanni Brusca e Antonio Geraci) e Carlo Alberto Dalla Chiesa (fu assassinato il 3.9.1982, fu Generale dei Carabinieri e Prefetto di Palermo. Nel 1992 furono riconosciuti come mandati della sua uccisione Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Giovanni Brusca, Michele Greco e Nenè Geraci).

³ L'espressione "pax mafiosa", viene utilizzata per indicare quei segmenti temporali in cui i sodalizi mafiosi si accordano ai fini del mantenimento di un temporaneo equilibrio nella rete di rapporti interni ed esterni all'associazione, per garantire all'associazione criminale di operare indisturbata, evitando interventi repressivi da parte dello Stato.

⁴ Legge 13 settembre 1982, n. 646 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". (*GU n.253 del 14-9-1982*).

La legge, anche nota come legge "Rognoni-La Torre", introdusse per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di "associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis) e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all'accumulazione illecita di capitali.

⁵ Art. 416 bis c.p., Associazioni di tipo mafioso anche straniere: 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

testo risultò avere non poche problematiche ermeneutiche derivanti dall'indeterminatezza della formulazione, caratterizzata dal ricorso a nozioni sociologiche, riferibili a contesti peculiari e circoscritti rappresentati dalle realtà malavitose del Meridione d'Italia.

Se la norma in esame ebbe, da un lato, il pregio di favorire esigenze di repressione criminale, l'effettività dell'intervento giudiziario e l'efficienza applicativa della fattispecie, dall'altro, fu criticata per la sua indeterminatezza. La fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416 *bis* c.p. trova collocazione al libro II del titolo V del codice penale, nel novero dei delitti contro l'ordine pubblico⁶. Si tratta di un reato associativo, plurioffensivo, che turba e offende l'ordine pubblico, sociale ed economico, nonché il buon andamento della pubblica amministrazione e delle istituzioni democratiche.

Per ordine pubblico, anche detto "materiale", si intende il regolare andamento della vita e della libertà morale dei consociati; l'ordine economico concerne, invece, la tutela del bene costituzionalmente protetto, della libertà di mercato e di iniziativa economica⁷.

Il reato in questione minaccia anche il corretto funzionamento degli organi pubblici e tale interferenza tendenzialmente si manifesta attraverso la penetrazione delle organizzazioni criminali nell'area politico-istituzionale,

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

⁶ Per delitti contro l'ordine pubblico si intende quella categoria di reati previsti al Titolo V del codice penale, distinti in tre aree: istigazione, apologia e pubblica intimidazione (artt. 414-415, 421), delitti associativi e di contiguità (artt. 416-418) e delitti di devastazione, saccheggio e attentato agli impianti di pubblica utilità (artt. 419 e 420).

⁷ G. DE VERO, *I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa*, in *La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale*, a cura di G.A. De Francesco, Torino, 2001, p. 35.

realizzando scambi corruttivo-collusivi con soggetti operanti a vari livelli nell'area amministrativa e politica⁸.

E infine, il turbamento delle istituzioni democratiche si sostanzia nella creazione, da parte del sodalizio, di spazi di potere privi di alcuna legittimazione democratica⁹.

La fattispecie incriminatrice si colloca in un rapporto di specialità rispetto a quella che punisce l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.¹⁰

A questi due modelli associativi corrisponde un particolare modello e struttura di reato, il riferimento è alla distinzione che intercorre tra i reati associativi denominati "a struttura mista", contrapposti al modello dei reati "associativi puri"¹¹.

La prima categoria di reati, conosciuti come fattispecie "a struttura mista", prevede che, perché sia integrato il reato di associazione mafiosa *ex* 416 *bis* c.p. si deve rilevare quel *quid pluris* oggettivo, rappresentato dal metodo mafioso, che è aggiuntivo rispetto all'organizzazione pluripersonale e al programma criminoso perseguito dal sodalizio. Solo questi ultimi due requisiti sono riferibili ai reati "associativi puri", caratterizzati, invece, da una condotta "neutra" volta al raggiungimento delle finalità criminali.

A creare il maggior disvalore dei reati associativi "a struttura mista" è proprio l'impiego del particolare *modus operandi* mafioso che si declina nell'uso della forza di intimidazione idonea a generare la condizione di assoggettamento e omertà¹².

⁸ SCIARRONE R., «Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio », *Quaderni di Sociologia*, 18, 1998, 51-72.

⁹ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, Milano 2015, p. 369.

¹⁰ Prima dell'introduzione del delitto di associazione mafiosa, la dottrina propendeva per far rientrare, inopportuno, le ipotesi di associazione mafiosa nella disciplina di cui all'art. 416 c.p. In ragione della maggior pericolosità e complessità delle condotte associative mafiose rispetto a quelle della più generica associazione a delinquere, il legislatore del 1982 ha provveduto all'introduzione di una fattispecie *ad hoc*, superando, così, il vuoto normativo creatosi. L'apparato strutturale-strumentale della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso, costituisce l'elemento distintivo e specializzante rispetto alla fattispecie incriminatrice di cui al 416 c.p.

¹¹ MERENDA I., VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis*, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019,3.

¹² FORNARI L., *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, *Di Mafia in Mafia fino a "Mafia Capitale"*, in www.diritto penale contemporaneo.it, 2016, p. 8.

Quanto alla composizione del sodalizio, i due reati seguono lo schema tipico dei reati associativi¹³.

Il prossimo paragrafo sarà dedicato all'analisi della struttura della fattispecie associativa di cui all'art. 416 *bis* c.p., che, ai fini della configurabilità del reato in questione, richiede l'uso dello specifico *metodo mafioso* e il conseguimento di determinati *fini*.

Gli elementi costitutivi del metodo mafioso sono tre e vengono individuati al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p.: la "forza di intimidazione" del vincolo associativo, la condizione di "assoggettamento" e quella di "omertà".

2. I tre parametri caratterizzanti del metodo mafioso

2.1 La forza di intimidazione del vincolo associativo

Con il termine forza di intimidazione si intende la capacità dei sodalizi criminali di matrice mafiosa di incutere timore, in modo tale da sviluppare un atteggiamento d'obbedienza all'interno e all'esterno del sodalizio.

Il gruppo criminale, in ragione della "fama criminale"¹⁴ acquisita in un determinato contesto sociale, "si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere", da cui scaturisce un "alone permanente di intimidazione diffusa" che è indipendente da concrete azioni intimidatorie¹⁵.

Queste ultime si sostanziano in atti di violenza e minaccia, che assurgono ad elementi "solo strumentali" e non necessari per l'esplicarsi della forza di intimidazione. Essa infatti può derivare anche solo "dalla semplice esistenza e notorietà" del gruppo criminale e non necessariamente deve essere esplicitata attraverso atti violenti¹⁶.

Occorre chiarire che la forza intimidatrice del gruppo non rappresenta la

¹³ G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè Editore, Milano 2015, p. 120.

¹⁴ La fama criminale del sodalizio è alimentata dalla precedente attività criminosa e si conserva nella "pubblica memoria" della comunità di riferimento. (H. HESS, Mafia, Bari 1973, cit. p.78).

¹⁵ Cass., Sez V, 16 marzo 2000, Frasca, CED 215065.

¹⁶ *Ibidem*.

modalità di realizzazione delle condotte tipiche¹⁷ del reato poste in essere dai singoli associati, bensì è un elemento *strumentale* della fattispecie, il mezzo di cui tutti i componenti dell'associazione "si avvalgono" per l'esecuzione delle finalità del sodalizio.

Ai fini della configurazione dell'illecito è necessario rilevare "un clima di diffusa intimidazione" che discende dalla "consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa"¹⁸.

Tale diffusa intimidazione deve essere percepita all'esterno del sodalizio e gli associati devono farne uso a loro vantaggio per il perseguimento del loro programma criminoso¹⁹.

2.2 Le condizioni di assoggettamento e omertà

Gli altri due elementi che caratterizzano il metodo mafioso sono l'*assoggettamento* e l'*omertà*.

Essi nascono come conseguenza naturale dell'effettivo manifestarsi della forza di intimidazione del vincolo associativo, sono elementi tra di loro inscindibili, il primo è la premessa necessaria dell'altra.

Per definire il termine "omertà" si deve far ricorso a categorie sociologiche, in ragione dell'appartenenza di questo concetto all'esperienza delle organizzazioni mafiose meridionali, le cosiddette "mafie storiche"²⁰.

Al fine di rilevare il concetto normativo di omertà è necessario individuare una soglia minima di omertà ai fini della configurabilità del reato, prescindendo dalla

¹⁷ Tali condotte si sostanziano nel solo fatto di prendere parte all'associazione o, ancora, dirigere il sodalizio.

¹⁸ Cass. Sez. I, 10 luglio 2007, Brusca, CED-237619.

¹⁹ Un' associazione criminale acquisisce il connotato di "mafiosa" solo una volta raggiunta una "fama di violenza e di potenzialità sopraffattrice". Essa crea intorno a sé una "carica autonoma di intimidazione diffusa", elemento strutturale insito all'organizzazione interna del sodalizio, idoneo a produrre una condizione di assoggettamento e omertà che non deriva dal perpetrarsi di sistematici atti di violenza intimidatoria, posti in essere da singoli componenti, bensì ricollegabili al vincolo associativo in sé.

Il concetto di "carica intimidatoria autonoma" si distingue da quello di "alone di intimidazione diffusa", quest' ultima espressione è riferibile ad una situazione esterna al sodalizio, e assurge ad "indizio" della presenza della carica intimidatoria. L'alone di intimidazione diffusa è una fase intermedia che si colloca tra la carica intimidatoria e la condizione di assoggettamento e omertà. Gli elementi suddetti si collocano in questo rapporto di relazione: la carica intimidatoria crea una condizione di assoggettamento e omertà attraverso l'alone di intimidazione indotto e percepito all'esterno. (Secondo A. INGROIA, in *L'Associazione di tipo mafioso*, Milano 1993, p. 69 ss).

²⁰ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, Milano 2015, p. 163.

situazione specifica di “omertà storica”.

L’omertà, così come intesa nel dato normativo, consiste nel rifiuto da parte di soggetti esterni al sodalizio di collaborare con gli organi dello Stato e con l’autorità giudiziaria.

Questo atteggiamento discende non solo dal timore di ritorsioni dannose, ma anche in ragione del consolidamento di una generale “opposizione passiva alle istituzioni democratiche” e di una condivisa repressione di “qualsiasi interferenza dello stato nella sfera dei singoli e quindi negli affari del gruppo”²¹. La forza intimidatoria del sodalizio pertanto si esplicita, anche, nella pericolosa capacità dello stesso di “educare” il contesto sociale di riferimento alla “diffidenza” nei confronti dello stato e delle istituzioni²².

L’assoggettamento consiste in uno stato di sottomissione psicologica, riscontrabile all’*esterno* del sodalizio in termini di “alone di intimidazione diffusa” e in mancanza del quale la suddetta carica intimidatoria non può dirsi perfezionata.

La definizione appena riportata è riferibile al cosiddetto assoggettamento “generico” o “primordiale”²³ da distinguere rispetto a quella forma di

²¹ *Ibidem*; H.Hess, *Mafia*, Bari, 1973, 174, il dizionario della lingua italiana propone la seguente definizione del termine omertà: “Regola fondamentale della malavita organizzata meridionale, che obbliga a tenere nascosto il nome dell’autore di un delitto per sottrarlo alla giustizia ufficiale e lasciarlo alla vendetta privata dell’offeso, e la cui validità tende ad essere riconosciuta al di fuori della cerchia delle persone più o meno direttamente legate alle società criminali determinando, sulla base di un sostanziale rifiuto dell’autorità statale, una generalizzata non disponibilità ad accettare o a coadiuvare concretamente le forme di prevenzione e repressione del crimine legalmente stabilite e praticate”.

²² Secondo la giurisprudenza emersa dal caso Teardo del 1989 si affermò che: “Perché sussista omertà è sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria – denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria – non impedirà che abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi. Tra le possibili ritorsioni, che portano ad un assoggettamento ed alla necessità dell’omertà vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare e viva la prospettiva allarmante di dover chiudere la propria impresa perché altri partecipanti all’associazione hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese. A tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio e all’omertà”. Cass. Sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo, cit. in Giust. Pen., CED-181948.

²³ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè Editore, Milano 2015, p. 356.

“succubanza”, “vassallaggio” perpetrata all’*interno* dell’associazione criminale e riferibile, quindi, al rapporto di soggezione tra i componenti dell’organizzazione e gli associati più autorevoli, al vertice della stessa.

2.3 Le finalità perseguite dal sodalizio mafioso

Tra gli elementi più caratteristici del delitto di associazione mafiosa vi è il fatto che tali aggregazioni siano l’unico esempio tra le organizzazioni criminali in cui, oltre a prevedere il generico fine di commettere delitti, sono previsti ulteriori scopi criminali specifici, che pur non essendo di per sé penalmente rilevanti, divengono suscettibili di incriminazione se vengono perseguiti adottando il metodo mafioso.

Il dettato normativo di cui al comma terzo dell’art. 416 *bis* c.p. fornisce un’elencazione di queste finalità cui l’associazione è orientata.

A *incipit* dell’elenco si colloca il fine generico di compiere una serie indeterminata di delitti, a cui si affiancano le più specifiche finalità : “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

Le riflessioni dottrinarie e giurisprudenziali sulla norma hanno messo in evidenza come questi obiettivi rispondano ad una strategia criminale molto ampia, finalizzata all’acquisizione di un rilevante potere economico e all’interferenza in dinamiche che coinvolgono la politica, la pubblica amministrazione e le istituzioni democratiche.

Inoltre, ai fini della configurazione del reato di cui al 416 *bis* c.p., è necessaria, in modo alternativo, la presenza anche solo di una delle finalità indicate, il cui

L’assoggettamento generico o primordiale, nonostante non sia ancora orientato verso la realizzazione del programma associativo mafioso, è da considerarsi “attuale” e non meramente potenziale. Questo infatti rappresenta il consolidato “terreno favorevole” per la successiva attuazione delle attività tipiche del sodalizio. L’assoggettamento generico si inserisce all’interno di quel “primo livello di sfruttamento inerziale” della “neonata carica intimidatoria autonoma” che è finalizzato alla creazione dell’assoggettamento generico.

raggiungimento o concreta realizzazione, non è essenziale perché acquisisca rilevanza penale²⁴.

3. L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di criminalità mafiosa

Il legislatore del 1982 si sforzò di fornire una ricostruzione del modello criminoso, quanto più compatibile alla realtà criminologica del tempo, al fine di favorire l'effettività dell'intervento giudiziario.

La *ratio* di questa operazione risiedeva nel tentativo di contrastare “manifestazioni criminali di ormai comprovata dannosità sociale, ma ancora prive di una tipizzazione” e irrobustire l'efficacia applicativa della norma attraverso la descrizione di “*quelle* manifestazioni [...] nella maniera più pregnante possibile”²⁵.

L'art. 416 *bis* c.p., pertanto, è una norma che ha tradotto in termini tecnico-giuridici elementi tipici di una realtà complessa e circoscritta, emersi da quel modello di sintesi rappresentato dalle mafie del meridione, poi ribattezzate come “mafie storiche”²⁶.

La necessità di evocare peculiari fenomeni criminali era legata prettamente a logiche emergenziali, volte a fronteggiare episodi terroristici e di violenza criminale della mafia siciliana, riferibili agli anni di introduzione della norma. La tecnica legislativa utilizzata, sotto la pressione emergenziale, per incriminare il reato di associazione mafiosa non poté prescindere da nozioni sociologiche funzionali all'inquadramento dei connotati identificativi del fenomeno, al fine di favorire l'efficienza applicativa dell'art. 416 *bis* c.p.

²⁴ G. FIANDACA, Commento agli artt. 1, 2, 3 legge 13 settembre 1982, n. 646, in *Legisl. pen.*, 1983, p. 263.

²⁵ L.FORNARI, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale? Di Mafia in Mafia fino a “Mafia Capitale”, in www.diritto penale contemporaneo.it, 2016.

²⁶ Le organizzazioni di tradizione secolare più importanti sono: 'Ndrangheta (insediata in Calabria), Cosa nostra (originaria della Sicilia), Camorra (originaria della Campania).

La presenza di una disposizione fortemente condizionata da specifici contesti storico-sociologici e che si esprime in termini extragiuridici²⁷, mostra due principali problemi, da un lato la norma ha sollevato gravi dubbi interpretativi derivanti dall'oggettiva indeterminatezza della formula incriminatrice, in particolare, dall'impiego di una terminologia indefinita che fa uso di concetti quali la "forza di intimidazione", l'"assoggettamento" e l'"omertà", riferibili unicamente a peculiari contesti culturali.

Dall'altro la circostanza che la norma evochi peculiari fenomeni mafiosi²⁸, per ottemperare ad esigenze politico-criminali a garanzia dell'efficacia dell'intervento giudiziario, depotenzia la capacità di adattamento, e limita l'estensione applicativa della fattispecie di associazione mafiosa.

In riferimento alla prima problematica, il risultato dell'adesione della fattispecie ad uno specifico contesto criminale, fu tale che i connotati identificativi delle organizzazioni criminali siciliane si innalzarono a nozione *generale* di associazione mafiosa.

Il sodalizio mafioso siciliano "*Cosa Nostra*" non venne impiegato solo come l'"archetipo" di riferimento della fattispecie, quanto più "per definire il fenomeno in sé"²⁹.

A dimostrazione di ciò, si guardi al ruolo centrale svolto dal concetto di omertà, requisito cardine della fattispecie ma riferibile in maniera specifica alla subcultura locale siciliana³⁰.

La giurisprudenza di legittimità successiva all'introduzione nel nostro

²⁷ L'attività delinquenziale dei gruppi mafiosi è descritta "attraverso un massiccio ricorso a elementi normativi di carattere extra-giuridico, che rimandano alla peculiarità del contesto sociale di riferimento", G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità, in questa Rivista, 4 novembre 2014, 8-9).

²⁸ Il legame intercorrente tra gruppi criminali e peculiari contesti sociologici, territoriali si basa sulla concezione secondo cui: "la mafia, quale fenomeno penalmente rilevante nasce, è figlia, della mafia quale fenomeno di indagine storica, sociologica, antropologica". F. BASILE, *Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa. A partire dalla terza edizione del libro di Giuliano Turone*, in questa Rivista, 2016, 5.

²⁹ A.M. DELL'OSSO, I "limiti" del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle "mafie in trasferta", in Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata, 2016, <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/issue/archive>.

³⁰ L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale? Di Mafia in Mafia fino a "Mafia Capitale", in www.diritto penale contemporaneo.it, 2016, p.6.

ordinamento dell'art. 416 *bis* c.p. si adoperò per delineare i contorni di questa fattispecie, dal carattere fortemente tipico e condizionato dal contesto sociologico e territoriale di origine.

In particolare, era necessaria l'esplicitazione del peculiare metodo mafioso in modo da <<“compensare” la necessaria ampiezza descrittiva delle multiformi finalità evocate, in modo volutamente aperto dall'art. 416 *bis* c.p.>>³¹. Appare chiaro che per superare l'ostacolo dell'indeterminatezza della norma occorreva definire il *modus operandi* dell'associazione mafiosa “almeno, con la chiarezza consentita dall'uso inevitabile di elementi normativi extragiuridici”³². La chiarezza del concetto di “metodo mafioso” è essenziale poiché questo assurge ad elemento più caratterizzante della fattispecie di associazione mafiosa, nonché distintivo rispetto al meno grave reato associativo di cui al 416 c.p., qualificabile come reato “associativo puro”.

La giurisprudenza di legittimità degli anni ottanta si orientò progressivamente verso soluzioni interpretative che non limitavano la norma ad una visione “localistica”, ma si aprivano a realtà criminali associative mafiose seppur collocate in contesti geografici differenti.

A tal fine, la precisazione di cui all'ottavo e ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p. chiarì le potenzialità estensive della norma a sodalizi criminali quali, la “camorra” e “altre associazioni, comunque localmente denominate”³³.

Dal contenuto di questo comma emergeva che gli elementi strutturali della fattispecie di associazione mafiosa, che trovavano il loro referente normativo nel terzo comma, costituivano “un'astrazione e quindi un messaggio aperto”³⁴. In definitiva, è stato riconosciuto che gli elementi essenziali del reato, enucleati nel terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., sono potenzialmente riproducibili anche in aree geografiche diverse e contesti sociali differenti rispetto alla realtà associativa mafiosa siciliana³⁵.

³¹ *Ivi*, p.8.

³² *Ivi*, p.7.

³³ “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”, art. 416 *bis* c.p., ultimo comma, introdotto dall'art. 1, L. 13.09.1982, n. 646.

³⁴ *Ivi*, p.10.

³⁵ *Ibidem*.

L'ultimo comma della norma presa in esame è stato modificato³⁶ nel 2008 e poi nel 2010, estendendo la fattispecie anche alla “'ndrangheta”³⁷ e alle mafie “straniere”³⁸. A tali integrazioni non è stato riconosciuto “alcun senso normativo (se non di vaga segnalazione simbolica)”³⁹.

La “superfluità”⁴⁰ del comma posto a chiusura dell'art. 416 *bis* c.p. sarà approfondito più avanti.

Ai fini del presente paragrafo, è necessario segnalare che in sede giurisprudenziale e dottrinale, vi è una linea interpretativa evolutiva che intende negare l'appartenenza del fenomeno della criminalità organizzata a stampo mafioso solo a specifiche regioni o aree geografiche, dimostrando una potenzialità estensiva anche ad aree di non tradizionale insediamento mafioso.

In tempi recenti, in particolare nell'ultimo trentennio si è registrata la presenza di allarmanti forme di espansione territoriale del fenomeno mafioso non solo nelle aree del Mezzogiorno di tradizionale insediamento mafioso, ma anche in aree del Centro e Nord Italia, un terreno considerato per lungo tempo impenetrabile e immune alla presenza mafiosa.

Nonostante la natura “aperta” della fattispecie favorisca una particolare adattabilità a modelli associativi di nuova emersione, si assiste ad una sorta di “affievolimento dei requisiti tipici della fattispecie”⁴¹.

Le “nuove mafie” sembrano allontanarsi dai canoni tradizionali, difatti, <<in molte zone del Centro - nord sembra consolidata la configurazione di un'area grigia, che coinvolge figure diverse che agiscono ai confini del lecito e dell'illecito, facendo ricorso a scambi corruttivi e ad “alleanze nell'ombra”>>, spesso ricollegate alle realtà mafiose⁴².

³⁶ “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”, art. 416 *bis* c.p., ottavo comma, come modificato dall'art. 6, D.L. 04.02.2010, n. 4.

³⁷ Le parole "alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, D.L. 04.02.2010, n. 4.

³⁸ Le parole "anche straniere" sono state aggiunte dall'art.1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125.

³⁹ *Ivi*, p.9.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ P. POMANTI, Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art 416 bis c.p., in Archivio penale 2017 n.1

⁴² R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, Donzelli, Roma 2009.

Un'area grigia che ha una sua autonomia rispetto agli attori mafiosi che in qualche caso è persino preesistente al loro arrivo [...] E' questo lo spazio principale attraverso cui i mafiosi riescono ad inserirsi nelle società locali, mettendo a frutto le loro competenze e risorse per muoversi con profitto tra la sfera dell'economia e quella politica>>⁴³.

La tenuta della fattispecie, in particolare, sarà messa alla prova dall'emersione delle cosiddette mafie "delocalizzate", "autoctone" e "straniere".

E' qui che la giurisprudenza, spesso divisa, dimostrerà "significativi margini di duttilità applicativa" della norma⁴⁴.

Le difficoltà maggiori, ai fini di un'estesa applicabilità, si sono riscontrate sul versante dell'inquadramento giuridico delle "nuove mafie" e del riconoscimento dei requisiti tipici del metodo mafioso.

È necessario evidenziare che non sussistono "a priori" ostacoli alla configurabilità degli estremi del reato di associazione mafiosa fuori dai contesti tradizionali.

Il nodo problematico risiede, piuttosto, nel verificare nei casi concreti la rintracciabilità dei tratti distintivi del metodo mafioso senza forzare il dato normativo, evitando "un'espansione incontrollata"⁴⁵ della fattispecie⁴⁶.

4. I problemi posti dall'ultimo comma dell'art. 416 bis c.p.

Per oltre trent'anni, a partire dall'entrata in vigore della Legge Rognoni - La Torre fino ad oggi, la norma di cui all'art 416 bis c.p. ha rappresentato uno strumento giuridico essenziale nella lotta alle mafie "storiche" o "tradizionali"⁴⁷. Con tale nomenclatura si fa riferimento al paradigma "classico",

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019, P.2.

⁴⁵ P. POMANTI, Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art 416 bis c.p., in *Archivio penale 2017 n.1*, p.31.

⁴⁶ A.M. DELL'OSSO, I "limiti" del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle "mafie in trasferta", in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2016, <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/issue/archive>, p. 64.

⁴⁷ I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019.

“meridionalistico” di criminalità organizzata mafiosa, riferibile ai sodalizi operanti nel territorio siciliano⁴⁸, nonché ad ulteriori forme di criminalità organizzata, individuate anch’esse in base al territorio di appartenenza.

Tale estensione in favore dei sodalizi criminali mafiosi diversi da quelli siciliani, è stata realizzata, sempre nel 1982, dall’ultimo comma dell’art 416 *bis* c.p. che recita: << Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla *camorra*, alla *’ndrangheta* e alle *altre associazioni, comunque localmente denominate*, anche *straniere*, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso >>. In realtà, nella formulazione originaria della norma, era menzionata solamente l’associazione criminale camorrista.

L’aggiunta del riferimento alla *’ndrangheta* e alle mafie straniere risale, rispettivamente, all’art. 6 del decreto legge 4/2010⁴⁹ e all’art.1 del decreto legge 92/2008⁵⁰.

Come sarà specificato in seguito, nel 1982, all’entrata in vigore della norma, l’estensione dell’ultimo comma del 416 *bis* c.p. sollevò perplessità circa il <<richiamo espresso ad un fenomeno sociale specifico di una determinata regione, quale il fenomeno camorristico>> che <<sembrava costringere inevitabilmente l’interprete a digressioni storico-sociologiche che, a rigore, in presenza della definizione generale e astratta contenuta nel terzo comma,

⁴⁸ «Cosa nostra» è l’espressione utilizzata per indicare l’organizzazione criminale di tipo mafioso presente in Sicilia, in Italia e in più parti del mondo.

Secondo lo storico Lupo, la denominazione *Cosa Nostra* si affermò gradatamente tra gli esponenti della mafia siciliana emigrati negli Stati Uniti negli anni Venti. (S. LUPO, *Storia della mafia*, Roma, 1993, 159).

Si ritiene, in realtà, che furono proprio gli organismi investigativi americani ad avere le necessità di identificare quella “etno-banda” criminale di provenienza siciliana. Si tratta di una sorta di “*pactum* nomino-normativo, di uno scambio tra l’esigenza di definirsi *internamente* e quella di essere definita *esternamente*”. (E. RUFFINO, *Il nome e la cosa: centosessant’anni di storia della mafia*, <https://parentesistoriche.altervista.org>).

⁴⁹ Il decreto legge del 4 febbraio 2010, n. 4, (“Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”), convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 è intervenuto a modifica dell’ultimo comma dell’art. 416 *bis* c.p., ha inserito la *’ndrangheta* tra le organizzazioni citate nella fattispecie.

⁵⁰ Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, (“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”) convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 ha introdotto all’ultimo comma dell’art. 416 *bis* c.p. il riferimento alle mafie straniere e ha modificato la rubrica da «Associazione di tipo mafioso» ad «Associazioni di tipo mafioso anche straniere».

sembrerebbero superflue>>>⁵¹.

Il che, rappresenterebbe un paradosso, in quanto, tale puntualizzazione che funge da estensione della fattispecie, “serviva ad assolvere la funzione di maggiore astrattezza del tipo legale”⁵².

Sin dagli anni settanta si evidenziò la necessità di definire con più chiarezza il fenomeno mafioso, nonché di delimitare il perimetro di applicazione della legge antimafia, per ottemperare a quel vuoto di tassatività e determinatezza creatosi con la scarna dicitura dell’art.1 della legge n. 575 del 1965⁵³.

Quest’ultima fu la prima legge antimafia della storia che, sebbene non riuscì a cogliere la complessità della forma associativa mafiosa, rappresentò il primo supporto normativo su cui si applicò la giurisprudenza dell’epoca, il cui obiettivo fu quello di individuare un significato univoco del termine “associazione mafiosa”⁵⁴.

A tal fine, in assenza di una specifica definizione giuridica del fenomeno, venne utilizzato il concetto di “mafia” elaborato nel linguaggio comune, che “si richiama a noti fenomeni di grave anti-socialità, esattamente individuati e circoscritti sotto il profilo concettuale, sotto quello sociologico e sul piano legale”⁵⁵.

Un primo passo verso l’individuazione di una definizione giuridica (non solo sociologica) del fenomeno, risale all’ordinanza della Corte Suprema del 12 novembre del 1974⁵⁶.

Questo provvedimento, dal particolare valore storico, diede una definizione di associazione mafiosa poi formulata più compiutamente nella legge del 1982. La Corte Suprema del 1974, selezionando i caratteri tipici dell’illecito associativo di natura mafiosa, ne affermò la sua autonomia rispetto a nozioni

⁵¹ G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995, p. 30.

⁵² L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo di intimidazione” derivante da un contesto criminale? , in www.penalcontemporaneo.it, 9 giugno 2016, p. 6.

⁵³ Legge 31 maggio 1965, n. 575, “Disposizioni contro la mafia”.

⁵⁴ G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995, p. 3.

⁵⁵ Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 1969, n. 3585, in *Giust. pen.*, 1970, II, 879 ss.: «Il termine di *associazione mafiosa* cui fa riferimento la ricostruzione, pur non essendo definito dalla legge stessa, ha nel linguaggio comune un significato univoco e limiti ben definiti; esso si richiama a noti fenomeni di grave antisocialità esattamente individuati e circoscritti sotto il profilo concettuale, sotto quello sociologico e sul piano legale».

⁵⁶ Cass. Sez. I, ordinanza n. 1709, 12 novembre 1974 (dep. 13 giugno 1975), Serra, CED-130222-23, in *Giust. Pen.*, 1976, II, CC.151 ss.

metagiuridiche e imposte di discostarlo da accezioni di natura sociologica, storica, territoriale o “regionalista”.

Nell’ordinanza si afferma che “la zona territoriale in cui il gruppo o l’organizzazione opera”, nonché “la stessa denominazione che nella zona medesima l’attività [...] assume, sono inconferenti ai fini dell’applicazione della legge in esame, poiché è determinante soltanto il livello di pericolosità sociale che il fenomeno esprime”.

In breve, si registra per la prima volta un approccio “non regionalista”, spostando il focus sulla necessità di contrastare giudizialmente manifestazioni di criminalità organizzata, prescindendo dalle loro origini.

Si può affermare che l’obiettivo ultimo del legislatore non fu quello di equiparare fenomeni criminali di diversa natura, ma piuttosto acquisire la consapevolezza della presenza di una <<equiparazione già imposta dai fatti, e richiamare l’attenzione dell’interprete sul senso dell’effettiva sostanziale convergenza [...] in un unico complesso fenomeno imprenditorial-criminale, nel quale, dal punto di vista del diritto penale, non è tanto importante individuare le distinzioni sotto il profilo dell’origine regionale e delle radici più remote, quanto piuttosto individuare i comuni aspetti essenziali che lo caratterizzano e che ne contrassegnano la dimensione nazionale>>⁵⁷.

Nel 1982, al momento dell’introduzione dell’art. 416 *bis* c.p., la fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso sembrava ricamata su uno specifico contesto storico-sociologico, destinato a rimanere circoscritto alle aree originarie, il meridione.

Tuttavia, nonostante il legislatore facesse leva su una costruzione generale, e prescindente dal territorio di origine, la formulazione “poco felice”⁵⁸ dell’ultimo comma dell’art. 416 *bis* c.p., risalente al 1982, sembrava ricorrere a schemi storico-sociologici e regionalistici⁵⁹: <<operando di fatto una dicotomia non indispensabile fra “associazioni di tipo mafioso” e “altre associazioni comunque localmente denominate”, spezzava l’unitarietà della nozione giuridica di *associazione di tipo mafioso* contenuta nel terzo comma dell’art. 416 *bis* c.p., e

⁵⁷ G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995, p. 112.

⁵⁸ *Ivi*, p.31.

⁵⁹ *Ivi*, p. 111.

rinvia nuovamente a distinzioni e classificazioni che sono proprie di una dimensione storico-sociologica>>⁶⁰.

La dottrina⁶¹ stessa ha ritenuto la precisazione dell'ultimo comma come una superflua puntualizzazione del comma terzo⁶².

Invero, l'intento del legislatore del 1982, nonostante le imperfezioni del testo, era quello di elaborare un'univoca definizione di associazione mafiosa "in senso lato", in modo tale accogliere al suo interno sia le mafie tradizionali (la mafia siciliana classica, la camorra, la 'ndrangheta) sia ogni entità associativa nazionale ed internazionale che, <<a prescindere dalle sue connotazioni sociologiche e dalla sua eventuale specificità geografica, persegua le finalità indicate nel terzo comma dello stesso articolo, e si avvalga degli strumenti mafiosi tipici della intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà>>⁶³.

Le difficoltà affrontate dal legislatore nella formulazione della nozione giuridica di associazione mafiosa, discendono dal fatto che la legislazione del 1982 fu il primo "tentativo" di ricomporre sul piano normativo delle manifestazioni di criminalità organizzata radicate in realtà sociali complesse e che <<non a caso, sono state complessivamente designate da qualche autore con l'espressione "delinquenza storica"⁶⁴>>⁶⁵.

In breve, il legislatore storico ha costruito un "meccanismo incriminatorio ambivalente": se da un lato, ha modellato la fattispecie sulla <<tipicità ricavata dai "vissuti" criminali allora conosciuti, in primo luogo quelli connessi alla mafia siciliana, con l'obbiettivo di fugare qualsiasi dubbio circa la loro punibilità>>, dall'altro lato, ha ideato un meccanismo <<tendenzialmente elastico, sì da porsi come presidio contro ogni forma di criminalità organizzata, che appunto per il metodo impiegato fosse in grado di sprigionare

⁶⁰ *Ivi*, p.31.

⁶¹ P. NUVOLONE, Legalità penale, legalità processuale e recenti riforme, in Riv. It. di dir. e proc. pen 1984, 3. L'estensione operata dall'ultimo comma della norma in esame fu messa in dubbio anche sotto il profilo costituzionale, in particolare, in riferimento al divieto di analogia *in malam partem* operante in ambito penale, nonché ai principi di determinatezza e tassatività della norma.

⁶² L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso, in Cass. Pen., 1988, 1609; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., 91; G. FIANDACA, L'associazione, cit., 303.

⁶³ G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995, p. 32.

⁶⁴ A. SPINOZA, 'Ndrangheta, la mafia calabrese, Bologna, 1978, p. 26.

⁶⁵ G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995, p. 33.

qualitativamente un'analogia carica offensiva>>⁶⁶.

Come verrà evidenziato in seguito, l'emersione di nuovi fenomeni criminali diversi da quelli tradizionali (il riferimento è alle esperienze maturate sul fronte delle mafie straniere, "autoctone" e "delocalizzate"), solleciterà il processo di aggiornamento in chiave estensiva degli elementi della fattispecie dell'art 416 *bis* c.p.

Occorrerà, a questo punto, chiedersi se questi indirizzi estensivi, sorti negli ultimi anni, siano compatibili con il paradigma normativo dell'art. 416 *bis* c.p. oppure costituiscano un superamento dei "confini" e dei "limiti di flessibilità"⁶⁷ della fattispecie.

5. Il fenomeno della delocalizzazione delle mafie: l'espansione delle mafie nel Centro-Nord Italia.

Storicamente il fenomeno mafioso si è sviluppato e diffuso in luoghi circoscritti dell'Italia Meridionale, lì dove i sodalizi criminali mafiosi sono tuttora definiti come "mafie storiche".

In particolare, sono considerate zone di tradizionale insediamento mafioso la Sicilia occidentale, terra di nascita del gruppo criminale di "Cosa Nostra" (il Palermitano, le province di Agrigento e Trapani); la Calabria meridionale (la provincia di Reggio Calabria) e l'area del Napoletano riferibili rispettivamente ai sodalizi mafiosi della 'ndrangheta⁶⁸ e della camorra⁶⁹.

La recente attività giudiziaria ha messo in luce forme di espansione e insediamento delle mafie tradizionali, in particolare della 'ndrangheta, al di fuori

⁶⁶ MERENDA I., VISCONTI C., Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo* 2010-2019, Milano, 2019.

⁶⁷ POMANTI P., Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art 416 bis c.p., in *Archivio penale* 2017 n.1

⁶⁸ Secondo la ricostruzione etimologica elaborata da Giuliano Turone, il termine 'Ndrangheta deriva dal greco *Andragathia*, che richiama il concetto di dignità, rispettabilità ed onore, valori centrali nella << "filosofia" del mafioso calabrese classico>>. G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, p.146.

⁶⁹ R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009, p. 131.

R. SCIARRONE, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, a cura di Id., Donzelli, Roma 2014, Introduzione.

dei luoghi di origine, insediandosi in Regioni del Nord Italia, come la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e l'Emilia Romagna, considerate dalla giurisprudenza tradizionalmente "refrattarie", per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi⁷⁰.

La presenza mafiosa in aree diverse da quelle di tradizionale insediamento non è un fenomeno recente, si ritiene piuttosto che a lungo sia stato trascurato⁷¹.

Secondo il sociologo Sciarrone, dall'indagine sui motivi di espansione delle mafie storiche nelle regioni del Centro e Nord Italia, emergono due opposte tendenze, l'una volta a minimizzare o addirittura a negare la presenza del fenomeno mafioso in queste aree, l'altra, al contrario, prospetta uno scenario caratterizzato da un allarmante ed aggressivo assoggettamento del Nord alle mafie⁷².

La prima posizione trova riscontro anche sul piano giudiziario, in particolare tale tendenza negazionista si evidenzia nella relazione finale della Commissione Antimafia del 1994, ritenendo le regioni del Centro-Nord territori non favorevoli alla diffusione del fenomeno mafioso, perché dotate della capacità di arginare il pericolo di infiltrazioni mafiosa: «<< infatti, la mancanza di un diffuso consenso, la resistenza opposta da un tessuto economico-sociale complessivamente sano, il rigetto di gran parte della società italiana dei metodi tradizionali dei poteri mafiosi, la stessa esistenza di un tessuto connettivo democratico capillarmente diffuso e meno facilmente permeabile rispetto alle infiltrazioni di soggetti dediti alla criminalità organizzata, funzionano sostanzialmente come anticorpi ed impediscono la riproduzione delle condizioni ambientali tipiche delle zone di origine delle organizzazioni mafiose. Sicché, nel corso di tutta la sua indagine, la Commissione ha trovato solo pochi casi di reale controllo del territorio da parte di associazioni di stampo mafioso (si veda ad esempio, ciò che è emerso, in Lombardia, su alcuni Comuni dell'hinterland milanese e per i quali le Forze

⁷⁰ Cass. Pen., Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea.

⁷¹ R. SCIARRONE, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, a cura di Id., Donzelli, Roma 2014, p.5 e ss.

⁷² *Ivi*, p.8.

dell'Ordine hanno potuto parlare, appunto, della realizzazione di un controllo assimilabile a quello delle zone di origine>>⁷³.

Siffatta logica, anche denominata “culturalista”, presuppone che la mafia sia prima di tutto una mentalità di difficile esportazione di cui si farebbero portatrici le popolazioni meridionali.

Tale paradigma interpretativo risulta essere ormai superato da quanto emerso dallo scenario attuale che ha reso evidente, nelle aree del Nord Italia, la sussistenza di condizioni sociali, economiche, politiche, culturali tali da accogliere e agevolare la diffusione e il radicamento di gruppi mafiosi.

Accanto alle tendenze divergenti prima menzionate, si presentano schemi interpretativi elaborati per spiegare il processo di evoluzione delle organizzazioni criminali secondo diverse chiavi di lettura.

Alcune interpretazioni sono più propense ad affermare la limitata capacità espansiva del fenomeno mafioso, altre ne affermano la facilità di insediamento in territori diversi da quelli di origine.

E' fuori dubbio che la cosiddetta tesi della “non esportabilità della mafia” segua la prima tendenza. La tesi prende le mosse dalla considerazione secondo cui il fenomeno mafioso possa emergere solo in presenza di specifiche condizioni dell'ambiente di origine.

La forza del “vincolo localizzativo”⁷⁴ che caratterizza questa interpretazione è sintetizzato nell'osservazione di uno dei più noti sostenitori di questa tesi, Diego Gambetta: “la mafia è un marchio difficile da esportare e che come l'industria mineraria, è fortemente dipendente dalle risorse e dall'ambiente”⁷⁵. La tesi, però, non esclude che a certe condizioni il fenomeno mafioso possa sorgere anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

⁷³ *Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali*, a cura della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Doc. XXIII n. 11, Roma.

⁷⁴ R. SCIARRONE, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, a cura di Id., Donzelli, Roma 2014, p.8.

⁷⁵ D.GAMBETTA, *La mafia siciliana: un'industria della protezione privata locale*. Einaudi, Torino 1992, p. 353.

Gambetta nella sua analisi si riferisce alla mafia siciliana. L'autore parla di “Cosa nostra” come una particolare “industria della protezione privata”, una vera e propria impresa che fornisce protezione al privato.

Altro schema interpretativo spiega la diffusione delle mafie attraverso l'immagine di una patologia contagiosa in grado di espandersi e contaminare un corpo sano.

Gli esperti del diritto, in particolare, elaborano la cosiddetta "tesi del contagio", e utilizzano la metafora sanitaria, individuando un legame tra i movimenti di persone dal Sud verso il Nord e il processo espansivo delle mafie che, secondo questo convincimento, "aggreediscono" aree "incontaminate" del Nord Italia, al pari di un batterio che infetta un organismo ben funzionante.

Un'ulteriore caratteristica della tesi del contagio è che l'allontanamento degli adepti della mafia dai luoghi di origine non è intenzionale, ma piuttosto si presenta come conseguenza inattesa e non voluta, ad esempio come risultato dei movimenti migratori dal Meridione verso il Nord, risalenti agli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso o, ancora, all'adozione della misura di prevenzione consistente nell'invio al soggiorno obbligatorio⁷⁶ al Nord di criminali meridionali appartenenti alle cosche mafiose.

Questa teoria è da rigettare poiché risulta improbabile che le suddette cause di allontanamento dei mafiosi dalle aree di origine, siano la causa determinante dell'aumento della criminalità organizzata al Nord.

A conferma di ciò, si segnala la mancanza di una corrispondenza temporale tra i due fenomeni, infatti, l'espansione al Nord delle mafie risale solo agli anni settanta⁷⁷.

In definitiva, la tesi del contagio e i fattori non intenzionali di innesco dello stesso sono da rigettare, sul presupposto per cui rappresentano una variante della fuorviante interpretazione culturalista e postulano come unico meccanismo di

⁷⁶ Il soggiorno obbligato o "soggiorno cautelare", è una misura di prevenzione consistente nell'obbligo di abitare in una località ristretta, stabilita dal tribunale, per un certo periodo di tempo (anche alcuni anni) sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Questa misura restrittiva, o precauzionale, utilizzata soprattutto per esponenti della criminalità organizzata, è stata abolita con il referendum dell'11 giugno 1995.

Si riteneva che tra le cause di sviluppo delle mafie al nord vi fosse l'invio al soggiorno obbligato, in quelle aree, di soggetti appartenenti a sodalizi del Sud. Nei territori del Settentrione (fortemente caratterizzati dalla presenza di immigrati dal Meridione) si riproduceva una rete sociale di natura criminale, nonché un meccanismo di consenso dettato dalla fama criminale del soggetto sottoposto alla misura del soggiorno obbligatorio.

⁷⁷ P. ARLACCHI, Lo sviluppo della grande criminalità nell'Italia settentrionale negli anni '70 e '80: un'ipotesi interpretativa, in consiglio regionale del Piemonte 1983.

Della stessa linea di pensiero, R. SCIARRONE, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, a cura di Id., Donzelli, Roma 2014, p. 8.

esportazione ammissibile la dinamica del contagio, perché escludono *a priori* la presenza di fattori “accoglienti” l’attività mafiosa nelle regioni del Nord.

Una terza ipotesi interpretativa considera la diffusione del fenomeno mafioso come il risultato di fattori di natura intenzionale, in particolare di una strategia centralizzata di diffusione ideata dai gruppi criminali attraverso la realizzazione di processi di colonizzazione (espansione del controllo del territorio o degli affari illeciti) o imitazione (riproduzione del *modus operandi* dei gruppi originari).

A questi meccanismi diffusivi è ricondotto il noto accostamento del fenomeno mafioso all’immagine della piovra.

La metafora rende chiara l’idea, poco realistica, dell’espansione mafiosa come il risultato di un progetto di conquista ideato dalla mafia stessa⁷⁸.

Sciarrone, in senso critico, sostiene che sia rischioso legarsi ad una logica “mafio-centrica”, che fa della mafia la mente ideatrice che manovra una trama occulta quasi “misteriosa” ed “invincibile”⁷⁹.

L’autore propende, piuttosto, per una visione riduttiva del fenomeno mafioso, lo stesso Giovanni Falcone rigettò la tesi complottista che immagina la mafia come una “super - organizzazione” eversiva⁸⁰, asserendo che << non esiste ombra di prova o di indizio che suffraghi l’ipotesi di un vertice segreto che si serva della mafia, trasformata in un semplice braccio armato di trame politiche. La realtà è più semplice e più complessa nello stesso tempo>>⁸¹.

⁷⁸ R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009, p.152 e ss.

⁷⁹ R. SCIARRONE, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, a cura di Id., Donzelli, Roma 2014, p.12.

⁸⁰ R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009, p.154.

⁸¹ G. FALCONE, M. PADOVANI, *Cose di Cosa nostra*, Rizzoli, Milano, 1991, P,169.

La visione mafio-centrica rischia di sfociare nella tesi secondo cui “tutto è mafia, quindi niente è mafia”. Questa logica immagina la mafia come un attore onnipotente sia in aree di insediamento originarie che in quelle di nuova espansione. E’ in quest’ambito che sono nate le incomprensioni circa l’esistenza del cosiddetto “terzo livello”, o meglio reati di terzo livello, quelli cioè che miravano a preservare l’assetto di potere guadagnato dalle mafie attraverso un organismo strutturato in grado di etero-dirigere Cosa nostra. Questa dimensione organizzativa superiore rispetto alla mafia militare e ai suoi capi è sorretta da stabili accordi tra mafia e colletti bianchi in grado di muovere le ricchezze accumulate dall’organizzazione criminale. L’espressione “terzo livello” fu coniata per la prima volta da Giovanni Falcone e Giuliano Turone nella relazione congiunta *"Tecniche di indagine in materia di mafia"*, durante l’incontro della Commissione per la riforma giudiziaria e l’amministrazione della giustizia, tenutosi dal 4 al 6 giugno 1982. Venne,

Il tema dell'espansione della mafia al Nord non può ridursi alle spiegazioni teoriche prima specificate, ma richiederebbe schemi interpretativi più elaborati e che tengano conto della rilevanza di meccanismi diversi.

L'espansione mafiosa è un “processo multidimensionale”⁸², caratterizzato dalla dall'interdipendenza di più fattori di diversa natura.

A conclusione dell'indagine, sarebbe fuorviante affermare che la mafia attecchisca solo nelle aree del Sud, sostenendo l'immunità dei territori settentrionali dalle infiltrazioni mafiose.

Piuttosto, ad attrarre gli interessi della mafia sarebbero proprio le opportunità economico, finanziarie che si concentrano nel Centro-nord.

La buona riuscita dell'infiltrazione o radicamento di intrecci illeciti di matrice mafiosa in territori di non tradizionale insediamento delle mafie, dipende dal livello di “permeabilità” e “vulnerabilità” della struttura economica, sociale, culturale, istituzionale riferibile a queste aree⁸³.

Questa prospettiva aiuta a comprendere come l'espansione della delinquenza mafiosa sia il risultato di una rete di “causazione”⁸⁴ che combina fattori intenzionali e non intenzionali.

L'attività criminale mafiosa trova terreno fertile lì dove vi è <<una situazione preesistente di ‘sregolazione’>>⁸⁵, pertanto, dovrà sussistere necessariamente un rapporto di complementarità e reciproco interesse tra l'azione illecita dei gruppi criminali mafiosi, con l'intento di “esportare” solide strutture delinquenziali, e quell' “area grigia” di collusione e complicità pronta ad accogliere e giovare di tali meccanismi all'interno del nuovo territorio.

L'espansione delle mafie coinvolge diversi attori e si nutre di una fitta rete di vantaggi reciproci, capace di inquinare tessuti economici, politici, sociali, attività produttive, finanziarie ed edilizie nel Centro e nel Nord Italia, con il risultato di assoggettare queste aree al controllo mafioso.

però, ribadito l'inesistenza del “terzo livello” e la sua elaborazione fu considerata, piuttosto, frutto di un fraintendimento incorso durante la conferenza.

⁸² R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009, p.22.

⁸³ *Ivi*, 27

⁸⁴ *Ivi*, p.12

⁸⁵ C. DONOLO, *Disordine. L'economia criminale e le strategie della sfiducia*, Donzelli, Roma, 2001.

Allo scopo di misurare il livello di recettività delle aree di insediamento mafioso, si indagano sia i cosiddetti “fattori d’agenzia”, che riguardano il comportamento degli attori del gruppo criminale, la rete di contatti e le risorse di cui dispongono, sia i “fattori di contesto” riferibili alla dimensione socio-economica, culturale, politico-istituzionale delle aree di nuovo insediamento.

A seconda delle circostanze possono prevalere gli uni o gli altri, l’obiettivo è valutare come i suddetti fattori si combinino tra di loro in modo tale da facilitare o meno i processi di espansione mafiosa⁸⁶.

Il fenomeno mafioso presenta un carattere eterogeneo, si manifesta in modo differenziato nei diversi contesti di insediamento. Si registrano “linee di continuità e discontinuità” sotto il profilo storico, territoriale e strutturale tra i gruppi criminali di matrice mafiosa diffusi sul territorio nazionale.

Per quanto concerne il primo profilo, l’evoluzione storica delle mafie mostra una rottura rispetto al passato, si riscontra oggi una forte presenza dei gruppi di ‘ndrangheta e camorra a fronte di una riduzione degli spazi di controllo di Cosa nostra.

Quanto alla dimensione spaziale, territoriale gli esiti della ricerca dimostrano due diverse dinamiche espansive, per contiguità territoriale, come nel caso Pugliese (la Puglia si colloca in prossimità di aree tradizionalmente mafiose e subisce l’influenza di gruppi mafiosi quali camorra e ‘ndrangheta) e per andamento “a chiazze”, come accadde in Piemonte (è qui che si insediano gruppi sparsi e frammentati, seppur, genericamente, ricollegabili ad un centro di potere unico).

Relativamente al piano strutturale, organizzativo è possibile distinguere il modello gerarchico e piramidale di Cosa nostra, da quello tipico della ‘ndrangheta, a struttura frammentata, orizzontale e dispersa nel territorio in cosche autonome⁸⁷.

⁸⁶ R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009, p.12.

⁸⁷ R. SCIARRONE, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, a cura di Id., Donzelli, Roma 2014, p. 27 e ss.

5.1 La qualificazione penale delle mafie del Nord

Il radicamento delle “mafie storiche” in aree non tradizionali ha sollevato diversi contrasti giurisprudenziali in merito all’applicabilità o meno del delitto di associazione mafiosa, di cui all’art. 416 *bis* c.p., in questi contesti.

Le riflessioni interpretative sul tema sorsero solo dopo che fu acquisita la consapevolezza dell’esistenza di gruppi criminali mafiosi in regioni “refrattarie” e furono abbandonate le tendenze negazioniste della giurisprudenza meno recente.

In particolare, la mutevolezza del fenomeno mafioso ha fatto emergere il problema della compatibilità tra una fattispecie di portata molto ampia, aperta a nuove forme di criminalità collettiva, e il paradigma normativo dell’articolo 416 *bis* c.p., che delinea un modello di associazione in base a parametri sociologicamente modellati sulle “mafie storiche”⁸⁸.

Il contrasto ermeneutico sull’argomento emerse non solo in sede giurisprudenziale, ma anche dottrinale. Le vicende giurisdizionali di riferimento avevano ad oggetto l’operato di cellule ‘ndranghetiste in Lombardia (nel contesto di celebri operazioni investigative quali “*Crimine*⁸⁹” e “*Infinito*⁹⁰”) e in Piemonte (per quanto riguarda le vicende giudiziarie denominate “*Minotauro*⁹¹” e “*Albachiara*⁹²”).

Queste esperienze mostravano uno stretto legame tra le articolazioni delocalizzate e la “casa madre” di appartenenza radicata in Calabria.

I suddetti fatti giudiziari verranno approfonditi in seguito, in questa sede, invece, si tratteranno gli orientamenti teorici-dottrinali che hanno influenzato, negli ultimi anni, le posizioni giurisprudenziali.

I contrasti interpretativi emersero in seguito all’introduzione nel nostro ordinamento del delitto di cui al 416 *bis* c.p. ad opera della legge Rognoni-La

⁸⁸ A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 416 *bis* e l’efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p. 8.

⁸⁹ Cass., Sez. I pen., n. 55359, 17 giugno 2016 (presidente Siotto, relatore Magi).

⁹⁰ Cass., sez. II pen., n. 34147, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), Pres. Esposito, Est. Beltrani, Imp. Agostino e a. (sul processo c.d. “Infinito”).

⁹¹ Cass., Sez. V pen., 23 febbraio 2015, n. 15412.

⁹² Cass., sez. V pen., 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Pres. Lapalorcia, Rel. Bruno, Imp. Bandiera (sul processo c.d. “Alba Chiara”).

Torre nel 1982⁹³.

I dubbi interpretativi furono sollevati anche successivamente con riferimento ai fenomeni di radicamento in aree non tradizionali delle “mafie storiche”, «con l’effetto di restituire un quadro ermeneutico molto più variopinto del precedente e – non di rado – di resuscitare versioni interpretative del delitto di associazione mafiosa assai meno stringenti sul piano del rispetto dei principi costituzionali di legalità, materialità e offensività»⁹⁴.

Da queste nuove riflessioni è emersa la contrapposizione tra due diversi indirizzi teorici.

Un primo orientamento, detto restrittivo, rimase fedele al testo letterale della norma e maggiormente conforme al canone costituzionale di tassatività ed offensività, prevedendo un approccio ermeneutico rigoroso al terzo comma dell’art. 416 *bis* c.p. e attribuendo all’espressione “si avvalgono” natura strumentale rispetto ai fini dell’associazione mafiosa⁹⁵.

Pertanto, il metodo si doveva concretamente esteriorizzare con modalità obiettivamente riscontrabili, conformandosi così al modello normativo “a struttura mista”. Tale modello, prevalse in dottrina per lungo tempo ricevendo significative conferme anche in occasione delle recenti vicende giudiziarie aventi come oggetto forme di espansione al Nord delle mafie tradizionali.

Il secondo indirizzo prendeva le mosse dalla necessità di adattare la fattispecie dell’art. 416 *bis* c.p. alle nuove dinamiche della criminalità organizzata, «nella sua dimensione inerte, “muta”, almeno in apparenza»⁹⁶, che non corrispondeva più all’archetipo delle mafie meridionali.

L’obiettivo era di riconoscere un’interpretazione meno rigorosa del terzo comma dell’art. 416 *bis* c.p. e di dare rilevanza alla forza di intimidazione a livello solo

⁹³ VISCONTI C., Associazione di tipo mafioso e 'ndrangheta al nord, in Libro dell’Anno del Diritto 2016.

⁹⁴ C.VISCONTI, Associazione di tipo mafioso e 'ndrangheta al nord, in Libro dell’Anno del Diritto 2016.

⁹⁵ L. NINNI, Alle sezioni unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019, p.25.

⁹⁶ A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 416 *bis* e l’efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p.11.

“potenziale”, non anche “attuale”.

E’ in quest’ambito che venne coniato il termine “mafia silente”, per rappresentare una peculiare manifestazione del metodo intimidatorio che si manifestava mediante messaggi intimidatori “indiretti e larvati”⁹⁷.

In altri termini, il metodo mafioso non doveva necessariamente essere obiettivamente riscontrabile, piuttosto, doveva essere “solo rappresentato e voluto” nella forma del “dolo specifico”⁹⁸.

Eliminando la dimensione attuale ed effettiva della forza di intimidazione, si inquadrava la fattispecie come reato di pericolo presunto, così da rinforzare la funzione preventiva della fattispecie ed anticipare l’azione repressiva idonea a neutralizzare il pericolo associativo “prima” che sfociasse in “atti violenti e percepiti”⁹⁹.

E’ stata abbandonata la configurazione “a struttura mista” del delitto di associazione mafiosa «per sopperire a comprensibili esigenze di efficienza repressiva e di semplificazione probatoria in contesti considerati “refrattari”»¹⁰⁰.

Il presupposto logico di questa rischiosa estensione interpretativa risiedeva nell’intento di voler evitare che l’orientamento restrittivo potesse rendere impossibile il «configurare l’esistenza di associazioni mafiose in regioni “refrattarie”, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire metodi mafiosi»¹⁰¹.

Questa linea teorica riteneva «plausibile ed efficace l’indirizzo interpretativo che consente di riconoscere la forza di intimidazione in ragione del collegamento (che deve essere accuratamente provato) della cellula delocalizzata con la cellula-madre calabrese, e della piena coerenza dell’organizzazione della mafia delocalizzata con quella della mafia tipica [...] La base fattuale di tale percorso è [...] il riconoscimento della unitarietà della ‘ndrangheta, dato fenomenico che

⁹⁷ R. SPARANGA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p. 1.

⁹⁸ *Ivi*, p.2

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ AMARELLI G., Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 *bis* c.p. ‘non decidendo’, in www.sistemapenale.it.

¹⁰¹ A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 416 *bis* e l’efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p. 19 e ss.

da solo assicura la diffusione del potenziale intimidatorio al ramo delocalizzato»¹⁰².

In breve, al fine di integrare la fattispecie di associazione mafiosa, per i gruppi criminali che si configurano come una mera articolazione territoriale di un'organizzazione mafiosa tradizionale, era necessario dimostrare che il collegamento tra cellula locale e cellula "madre" «apparisse certo e (dunque) idoneo ad assicurare la "ripetizione" in sede "decentrata" della capacità criminale esplicitasi nel meridione»¹⁰³.

Diversamente, qualora mancasse la prova che dimostri il legame dei gruppi criminali agenti al Nord con le "mafie storiche", era necessaria, ai fini dell'integrazione del delitto di associazione mafiosa, «la rigorosa dimostrazione del manifestarsi del metodo mafioso *anche* attraverso la verifica dell'estrinsecazione attuale della forza di intimidazione nella nuova dimensione territoriale»¹⁰⁴.

E' in questi casi che il nodo problematico si sposta dalla questione di diritto, sul metodo mafioso, verso l'accertamento della presenza dei "connotati distintivi della 'ndrangheta e del collegamento con la casa madre"¹⁰⁵. In sintesi, "il baricentro della prova deve [...] spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa, e, soprattutto, sul collegamento esistente – se esistente – con l'organizzazione di base"¹⁰⁶.

La maggior parte delle neoformazioni delinquenziali insediate nell'area settentrionale dell'Italia sono legate prevalentemente alla 'ndrangheta, pertanto, ai fini dell'analisi sulle "mafie delocalizzate", si prenderà in considerazione, in particolare, questa organizzazione tipica di stampo mafioso.

Al fine di dimostrare i legami tra le organizzazioni criminali tradizionali e le loro diramazioni extraterritoriali, dottrina e giurisprudenza hanno compiuto uno sforzo interpretativo per attestare l'unitarietà del sodalizio.

¹⁰² A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 *bis* e l'efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p. 19 e ss.

¹⁰³ *Ivi*, p.13.

¹⁰⁴ *Ivi*, p.22.

¹⁰⁵ Cass., sez. V, 21 luglio 2015, n. 264471, imp. Bandiera.

¹⁰⁶ Cass. Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666 (c.d. processo "Alba Chiara").

Con riferimento alla ‘ndrangheta, è stato riconosciuto il carattere unitario con le relative articolazioni territoriali, che “pur nella persistente autonomia”, si inseriscono “in un modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite”¹⁰⁷.

C’è chi riconobbe in questo tentativo di estensione una minaccia al principio di tassatività della norma, nonché la riproduzione del fenomeno della c.d. “processualizzazione delle categorie sostanziali” secondo cui la costruzione dei concetti sostanziali, come il metodo mafioso, risultava condizionata da esigenze probatorie e di efficienza repressiva¹⁰⁸.

Inoltre, sarebbe stata rischiosa la scelta di riservare all’ associazione mafiosa un trattamento differenziato in base al contesto criminale di riferimento.

Ciò avrebbe comportato che la fattispecie acquisisse una fisionomia a “geometria variabile” cioè diversa a seconda della tipologia criminale, che si rilevava nella vicenda giudiziaria o in base al territorio ove il gruppo criminale operava.

In breve, di questa teoria, elaborata dalla giurisprudenza, si criticava il fatto che si ammettesse, ai fini dell’integrazione del delitto in esame, sia una versione più alleggerita dell’onere probatorio qualora si trattasse di neoformazioni mafiose “in trasferta”; sia una versione più impegnativa a livello probatorio per gruppi criminali autonomi e non ricollegabili alle “mafie storiche”¹⁰⁹.

¹⁰⁷ La ‘ndrangheta è stata riconosciuta quale organizzazione tipica di stampo mafioso solo nel 2010 e come si riscontra in giurisprudenza, è possibile scorgere un carattere unitario dei vari, autonomi sodalizi criminali che orbitano intorno a questa comune casa madre. In particolare, nell’ambito dell’operazione “Crimine”, il giudice nella parte motiva scrisse: “Le plurime e chiarissime emergenze probatorie di questo processo [...] conducono inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi, inesorabilmente) nel senso della affermazione della tendenziale unitarietà della organizzazione criminale di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, pur nella persistente autonomia delle singole articolazioni territoriali, in un modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite. Sicché può senz’altro dirsi che gli elementi raccolti nel presente procedimento penale possono realmente costituire la base per un primo vero processo contro l’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nel suo complesso, indistintamente dalle cosche di appartenenza dei singoli soggetti indagati”. (Trib. Reggio Calabria, Sent. G.u.p. n. 106/2012).

¹⁰⁸ C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015, p. 378.

¹⁰⁹ C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente”: dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2015.

Le due diverse posizioni interpretative, restrittiva ed estensiva, mostravano tendenze opposte di difficile conciliabilità, se da un lato l'eccessiva fedeltà al dato normativo avrebbe potuto "concedere ampi spazi di impunità ad associazioni criminali che costituiscono ancora fenomeni ibridi poco conosciuti", dall'altro, un utilizzo estensivo della norma "condurrebbe all'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 416 *bis* nei confronti di sodalizi criminali formati da esponenti delle consorterie mafiose ma che non ne riproducono i caratteri e le strategie operative"¹¹⁰.

Ne conseguiva la necessità di individuare un punto di incontro tra le due opposte teorie che trovava riscontro nell'elaborazione di un orientamento teorico intermedio¹¹¹.

Quest'ultimo si caratterizzava per il riconoscimento della natura di reato associativo "a struttura mista" alla fattispecie in esame, tuttavia, il *discrimen* rispetto agli orientamenti restrittivi risiedeva nel fatto che si presupponeva la distinzione tra due diversi aspetti dell'elemento della forza intimidatrice: <<un profilo che viene definito "statico", riguarda la "carica intimidatoria autonoma" in sé e per sé, la quale - essendo un elemento oggettivo di fattispecie - deve essere attuale e non solo potenziale; il secondo profilo, che viene definito "dinamico", attiene invece all'attività di sfruttamento della carica intimidatoria, sfruttamento che può anche essere solo potenziale ed è quindi oggetto del programma associativo >>¹¹².

Per chiarire la suddetta distinzione alla base della teoria intermedia occorre, in questa sede, distinguere il concetto di "assoggettamento generico", da quello di "assoggettamento specifico", teorizzati da Giuliano Turone¹¹³.

La dimensione statica della forza di intimidazione ha come conseguenza il

¹¹⁰ P. DI FRESCO, Brevi riflessioni su Nord, Mafia e Impresa: il banco di prova del caso Cerberus, cit., 75

¹¹¹ Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008, pp. 134 e ss; Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, pp. 71 e ss.; per certi versi anche De Francesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, voce del Dig. disc. pen., vol. I, 1987, p. 310, il quale però non accoglie la ricostruzione in termini "misti" del reato.

¹¹² G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 145.

¹¹³ *Ibidem*; in giurisprudenza tale distinzione tra "assoggettamento generico" e "assoggettamento specifico" è stata recepita da Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535.

cosiddetto “assoggettamento generico¹¹⁴”, inteso come il “risvolto passivo immediato ed automatico” della carica intimidatrice autonoma, che si traduce in un “alone permanente di intimidazione diffusa che sprigiona dal sodalizio in quanto tale” ed è da reputarsi elemento oggettivo di fattispecie¹¹⁵.

Per “alone di intimidazione diffusa” si intende quella “diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio”, indicativa della presenza di una carica intimidatoria e quindi di un modello associativo di tipo mafioso.

Tale alone di intimidazione percepito dai non associati è quel *quid pluris* che permette di distinguere il gruppo mafioso da un semplice modello associativo.

L’assoggettamento di tipo generico, promanante da un modello di forza di intimidazione, definita “statica”, è considerato <<il riflesso di un primo livello di sfruttamento della “carica intimidatoria autonoma”>>, dove quest’ultima viene impiegata in maniera, per così dire, “inerziale”, “potenziale” e preesistente rispetto ad una realizzazione attiva di un programma criminoso specifico¹¹⁶.

Questa forma di assoggettamento è funzionale solo alla creazione di una condizione di timore diffuso tale da “preparare” un ambiente favorevole, accondiscende al futuro operare della cosca mafiosa.

L’assoggettamento generico, inoltre, <<pur non essendo ancora suscettibile, in sé e per sé, di essere orientato verso la realizzazione del programma criminoso, costituisce tuttavia, il terreno favorevole (e quindi un ulteriore “strumento”) per il successivo esplicarsi delle attività tipiche del sodalizio>>¹¹⁷.

La forza di intimidazione del gruppo criminale nella sua dimensione dinamica potrebbe (potenzialmente) determinare il cosiddetto “assoggettamento specifico” dei consociati, “attivamente orientato verso la realizzazione del

¹¹⁴ *Ibidem*; l’«assoggettamento generico» o « primordiale» costituisce la proiezione esterna, dal lato dei possibili soggetti passivi, dell’«alone permanente di intimidazione diffusa» che sprigiona dal sodalizio in quanto tale; si tratta di <<uno sfruttamento “inerziale” ma “attuale” della carica intimidatoria autonoma, rigorosamente limitato alla produzione di quell’assoggettamento “generico” che pur non essendo ancora suscettibile, in sé e per sé, di essere orientato verso la realizzazione del programma criminoso, costituisce tuttavia, il terreno favorevole (e quindi un ulteriore “strumento”) per il successivo esplicarsi delle attività tipiche del sodalizio>>.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ *Ivi*, 144.

¹¹⁷ *Ibidem*.

programma criminoso” (coperto da dolo specifico), da intendere come un impiego “attivo”, “mirato” della carica intimidatoria autonoma¹¹⁸.

Quest’ultima forma di assoggettamento risulta esclusa dagli elementi oggettivi della fattispecie e può sussistere, pertanto, anche solo in forma potenziale.

La differenza operata tra questi due tipi di assoggettamento non è estendibile al requisito dell’*omertà*, essendo questa una “conseguenza particolare ricollegabile ad un assoggettamento compiuto”¹¹⁹.

Alla complessità di questi concetti bisogna aggiungere che l’applicazione degli stessi da parte della gran parte della giurisprudenza sia stata limitata ai soli fenomeni di “mafia storica” e non anche in relazione a “nuove entità” di tipo mafioso.

Tale lacuna ha fatto sì che non ci si ponesse il problema di definire la soglia minima di “assoggettamento generico” anche per questi modelli inediti di associazione mafiosa.

Per le “mafie storiche” risulta più agevole provare la carica intimidatoria, difatti, il materiale probatorio a disposizione è il risultato di “un’antica e consolidata carica intimidatoria autonoma”¹²⁰.

Inoltre, in tema di mafie storiche, l’approccio giurisprudenziale sperimentato nel corso delle vicende giudiziarie è già maturo ed è tale da permettere di dimostrare “facilmente” l’esistenza di situazioni di assoggettamento omertoso nei confronti del sodalizio¹²¹.

Tale approccio giudiziario ha trovato applicazione nel corso del maxiprocesso di Palermo a Cosa Nostra, dove la carica intimidatoria autonoma e la situazione di assoggettamento è stata desunta in maniera “quasi- implicita” in ragione di un impianto probatorio rafforzato da una lunga serie di episodi accertati ed esempi

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ivi*, p.145.

¹²⁰ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 151.

¹²¹ *Ibidem*; L’approccio giurisprudenziale in questione si basa su una sorta di “*presa d’atto* del materiale probatorio acquisito, giacchè all’affermazione di responsabilità si perviene, per lo più, attraverso un procedimento logico - induttivo che muove dall’accertamento della già avvenuta utilizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo” (A. INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, 72).

di intimidazione, idonei a riconoscere agevolmente la presenza di un clima di succubanza, omertà e assoggettamento¹²².

A conferma di questo approccio si affermò che <<i singoli associati ad un sodalizio di tipo mafioso non hanno generalmente bisogno di attivarsi gran che per intimidire, per la semplice ragione che essi possono perlopiù limitarsi a trarre vantaggio da quell'alone di intimidazione diffusa che promana di per sé dall'associazione stessa>>¹²³.

Sarebbe sufficiente, cioè, anche solo sfruttare e trarre vantaggio da tale forza di intimidazione senza il necessario impiego di atti di violenza o minaccia.

Per quanto riguarda le nuove entità di matrice mafiosa sarà necessario, invece, valutare se quest'ultima abbia “maturato” una carica intimidatrice autonoma oppure, qualora questa intrattenga un rapporto di derivazione diretta rispetto ai sodalizi mafiosi tradizionali, in che misura abbiano sfruttato la forza di intimidazione promanante dalle mafie d'origine.

Nell'ultimo caso, c'è da chiedersi in che misura la forza di intimidazione accertata del sodalizio “storico” abbia influito sull'agire del nuovo sodalizio e se dallo stesso sia stata sfruttata.

In sintesi, l'articolazione periferica, può costruire una “fama criminale secondaria”, suscitando un diffuso timore nell'area di insediamento senza dover fare necessariamente ricorso a violenze o minacce per affermarsi come organizzazione criminale.

A sorreggere la carica intimidatoria della cellula delocalizzata vi è, pertanto, “un'originaria forza di intimidazione attivamente operante anche presso l'inedita area di riferimento” in grado di esercitare un controllo, che sul piano probatorio

¹²² *Ibidem*; Tribunale di Palermo, Ordinanza-sentenza 8 novembre 1985, Giud. istr. Caponnetto imp. Abbate ed altri; Ass. Palermo, 16 dicembre 1987; Ass. App. Palermo, 10 dicembre 1990; Cass., 30 gennaio 1992.

¹²³ M. GAMBARATI, È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso” alla luce del processo Aemilia, in www.giurisprudenzapenale.com, 2020; I giudici emiliani provarono “l'esistenza di una cellula 'ndranghetista emiliana radicata nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, autonoma rispetto a quella di Cutro” seppure “ad essa correlata”; Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Penale, 10 luglio 2019 (ud. 31 ottobre 2018), n. 1155, (processo Aemilia).

deve tradursi in una condizione di assoggettamento (generica) ovvero in una generalizzata condizione passiva di timore¹²⁴.

5.2 La Mafia Silente

Con l'espressione "mafia silente" si fa riferimento alla peculiare manifestazione del metodo intimidatorio, in forma larvata ed indiretta, che è propria delle organizzazioni di stampo mafioso.

Le associazioni criminali che agiscono secondo questo *modus operandi*, si avvalgono della fama criminale conquistata nel corso degli anni nei territori di tradizionale radicamento mafioso e successivamente "diffusa ed esportata" in altre aree del territorio nazionale¹²⁵ ed internazionale¹²⁶.

Un primo dato caratterizzante di questo metodo intimidatorio è la difficoltà di riconoscimento e di percezione dello stesso¹²⁷.

Tale difficoltà deriva dal fatto che la c.d. "mafia silente" è un fenomeno diffuso per lo più in aree ad alto grado di "civismo" e di "capitale sociale", per lungo considerate immuni ad infiltrazione mafiose, e tendenzialmente "refrattarie" a codificare e comprendere il linguaggio mafioso¹²⁸.

Il secondo elemento qualificante riguarda il carattere "apparentemente inerte" dell'intimidazione: questi sodalizi criminali, sono potenzialmente pronti ad interferire a livello economico e sociale in maniera "pervasiva", come fossero "cannoni puntati con il colpo in canna"¹²⁹.

Da qui deriva la necessità di individuare strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, idonei ad intercettare queste nuove fattezze dell'agire mafioso,

¹²⁴ M. GAMBARATI, È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul "metodo mafioso" alla luce del processo Aemilia, in www.giurisprudenzapenale.com, 2020.

¹²⁵ E' questa la tipica veste in cui si articola quell'area grigia di collusioni e complicità che interessa i territori del Centro – Nord Italia. Le cosiddette "Mafie del Nord" sono ascrivibili, infatti, alla categoria delle "mafie silenti". E' proprio questa connotazione silente ed apparentemente inerte che, nonostante lo sforzo di composizione interpretativa della giurisprudenza, ha prodotto un forte contrasto ermeneutico in ragione della difficile riconducibilità di queste dinamiche al paradigma normativo di cui al 416 *bis* c.p.

¹²⁶ R. SPARANGA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.1.

¹²⁷ A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 *bis* e l'efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, p. 11.

¹²⁸ *Ivi*, p.4.

¹²⁹ *Ivi*, p.11.

valorizzando la dimensione potenziale della forza intimidatoria che il sodalizio sprigiona.

A tal fine, la Corte di legittimità ha compiuto un significativo sforzo interpretativo verso un orientamento innovativo, in modo da consentire l'inquadramento come associazioni mafiose di gruppi criminali organizzati ma ancora silenti.

Quest'indirizzo, infatti, ha evidenziato la *potenzialità* della forza di intimidazione piuttosto che il carattere *effettuale* della stessa, influenzando sugli oneri probatori e motivazionali richiesti al fine di soddisfare il requisito. E' qui che la giurisprudenza non trova un punto di incontro.

Se da un lato c'è chi riteneva che potessero ammettersi varianti interpretative della fattispecie di associazione mafiosa, depotenziando il requisito dell'esteriorizzazione del metodo mafioso e deducendolo dal legame con la casa-madre; dall'altro lato, vi è il convincimento che una tale estensione interpretativa, potrebbe compromettere la stabilità della norma e "sfigurare il volto della fattispecie incriminatrice" attraverso "scorciatoie probatorie"¹³⁰.

Sul punto circa l'esistenza di un contrasto ermeneutico in tema di mafie silenti sono intervenute le Sezioni Unite ai fini della ricomposizione del conflitto.

La conclusione dell'intricata questione della configurabilità della fattispecie associativa di tipo mafioso rispetto alle c.d. mafie delocalizzate al Nord Italia o all'estero, fu affidata al giudizio del massimo organo nomofilattico. Il suo intervento però non risolse il contrasto ma, piuttosto, si limitò a negare l'esistenza dello stesso.

Infatti, nel marzo 2015 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ritenne che non sussisteva alcun contrasto giurisprudenziale ed avallò l'indirizzo meno estensivo sul piano applicativo che respinse interpretazioni poco fedeli al dettato

¹³⁰ C.VISCONTI, La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art. 416 bis c.p.: la Sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé, in Sistema Penale, <https://sistemapenale.it>.

codicistico¹³¹.

La *vexata quaestio*, perciò, si risolse in una netta negazione della sussistenza di un contrasto ermeneutico, si affermò che è indubbiamente necessario l'accertamento *in loco* del requisito essenziale della obbiettiva "esteriorizzazione" del metodo mafioso, così come richiesto dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p.¹³²

In sintesi, ai fini della integrazione della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al 416 *bis* c.p., occorre accertare in capo al sodalizio la manifestazione "obbiettivamente riscontrabile" della capacità di intimidazione "effettiva e attuale" in grado di "piegare la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti"¹³³.

Non è sufficiente, secondo il vertice della Cassazione, la prova che il sodalizio presenti connotati di "mafiosità" sul piano organizzativo "interno", desumibile dal collegamento tra "l'articolazione periferica" e la casa-madre, oppure dalla spendita del nome o della relativa fama criminale.

Negli stessi termini si è espressa la Corte di Cassazione riunita in Sezioni Unite nel Novembre 2019, quando il Presidente Aggiunto della Corte ha riproposto una conclusione analoga alla precedente in occasione dell'ordinanza di restituzione degli atti, ribadendo che il contrasto interpretativo sul requisito di esteriorizzazione del metodo mafioso, relativamente alle articolazioni insediate in aree di non tradizionale radicamento mafioso, non fosse rilevante e comunque ricomponibile senza l'intervento delle Sezioni Unite¹³⁴.

Per il Presidente Aggiunto, quindi, con riguardo alle mafie delocalizzate, «appare consolidato [...] che ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è necessaria un'effettiva capacità intimidatrice del sodalizio

¹³¹ Il provvedimento venne adottato in data 28 aprile 2015, in risposta alle ordinanze n. 15807 e 15808 pronunciate dalla Seconda Sezione in data (rispettivamente) 25 marzo 2015 (Cass., sez. II pen., ord. 25 marzo 2015, 815, Pres. Petta, Rel. Rago, imp. Nesci) e 16 aprile 2015.

Il quesito allora posto alle Sezioni Unite fu il seguente: "*se, nel caso in cui un'associazione mafiosa, nella specie 'ndrangheta, costituisca in Italia o all'estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l'associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall'art. 416-bis co. 3 c.p.*".

¹³² C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente": dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2015.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Cass. Pen., Sez. un, 17 luglio 2019 con nota del Presidente Aggiunto Domenico Carcano.

criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto»¹³⁵.

Quest'ultima impostazione teorica è strettamente legata all'orientamento dottrinale che tende a configurare il delitto di associazione di tipo mafioso come reato associativo "a struttura mista", che necessita del concreto riscontro della forza di intimidazione ossia quel *quid pluris* rispetto al semplice dato organizzativo pluripersonale; segnando così il confine rispetto al modello di reato associativo "puro", suscettibile di perfezionarsi alla sola presenza di un'organizzazione diretta a commettere reati¹³⁶.

L'intervento, poco risolutore, nega la sussistenza di dubbi interpretativi e lascia permanere una situazione di "oggettivo e grave contrasto" sull'applicazione della norma incriminatrice cui conseguono trattamenti sanzionatori di elevata asprezza¹³⁷.

Per questo motivo "la teorizzazione della mafia silente continuerà a dividere gli interpreti"¹³⁸.

I mancati interventi dell'organo nomofilattico hanno fatto sì che incombesse sui giudici di merito l'arduo compito di trovare un bilanciamento tra le varie interpretazioni.

Infatti, saranno proprio le vicende giudiziarie, approfondite nel prossimo paragrafo, a sconfessare l'approccio negazionista della Cassazione. Queste dimostreranno l'evidenza del contrasto ermeneutico sul presupposto secondo cui, una volta che venga accertato il collegamento dell'articolazione territoriale con il sodalizio mafioso tradizionale, diventerebbe un "fuor d'opera" pretendere che in una "simile caratterizzazione delinquenziale (...) sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento e omertà"; piuttosto, secondo i giudici di legittimità, in tali contesti "il baricentro della prova deve spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa" insediata in aree non tradizionali e, soprattutto, sul suo "collegamento esistente

¹³⁵ *Ibidem*.

¹³⁶ C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente": dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2015.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ V.GIGLIO, Ancora sulla "mafia silente": escluso il contrasto interpretativo, in *www.filodiritto.com*, 05 settembre 2019.

- se esistente - con l'organizzazione di base" operante nel territorio di provenienza, visto che "l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo" da quest'ultima consorteria¹³⁹.

L'indirizzo che intende riconoscere a questi peculiari sodalizi la natura di associazioni mafiose in ragione del legame con le mafie tradizionali, risponde ad esigenze politico-criminali volte a reprimere organizzazioni criminali la cui forza intimidatrice non si esplicita attraverso atti violenti, ma in forma silente e indiretta che sfrutta la "fama criminale" del gruppo mafioso "storico".

Tali sodalizi, pur mantenendosi ad uno "stato potenziale", "inattivo", conservano la capacità di "inquinare pesantemente mercati, politica e dinamiche sociali"¹⁴⁰.

6. La smentita delle Sezioni Unite, le vicende giudiziarie che segnarono il superamento del contrasto ermeneutico

L'approccio non risolutore della Corte di Cassazione del 2015, che propendeva per lasciar permanere una situazione di "oggettivo e grave contrasto", aveva trovato l'opposizione della giurisprudenza successiva che considerava "superabile" il contrasto ermeneutico.

Nello stesso anno, nel 2015, le distanze interpretative si intensificavano e rilevavano approcci giurisprudenziali discordanti rispetto ai nodi ermeneutici relativi alla valutazione e percezione degli indicatori di mafiosità per "neoformazioni delinquenziali" e per le cosiddette "mafie derivate".

Tali discrepanze ermeneutiche furono rintracciabili già qualche mese prima della pronuncia delle Sezioni Unite del marzo 2015 nell'ambito del processo "Minotauro" condotto dal Tribunale di Torino e del processo "Cerberus" del Tribunale di Milano¹⁴¹.

¹³⁹ C.VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente": dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2015; Cass., sez. V pen., 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Pres. Lapalorcia, Rel. Bruno, Imp. Bandiera e a. (sul processo c.d. "Alba Chiara").

¹⁴⁰ A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis e l'efficacia degli strumenti di contrasto, *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2013, p. 13.

¹⁴¹ C.VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente": dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2015;

Nel primo processo i giudici di legittimità osservarono che la peculiarità del modello associativo delle cosiddette “mafie silenziose” mal si conciliava con un approccio interpretativo che, in ragione della configurazione dell’art 416 *bis* come una fattispecie incriminatrice “a struttura mista”, richiedeva un’obiettiva esteriorizzazione, infatti, a detta della Corte di Cassazione «meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma pur sempre avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere»¹⁴².

Nel processo “Cerberus”, i giudici di legittimità ribadirono il netto distacco tra i caratteri “specializzanti” delle associazioni a delinquere semplici rispetto a quelle di stampo mafioso, in ragione di quel *quid pluris*, rappresentato dal metodo mafioso utilizzato, che solo il secondo prevedeva.

A detta della Corte, tale *quid pluris* consisteva «nell’avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell’organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell’ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L’associazione si assicurava così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo per l’ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice

Cass., sez. V pen., 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Pres. Lapalorcia, Rel. Bruno, Imp. Bandiera e a. (sul processo c.d. “Alba Chiara”).

¹⁴² Cass. Sez. II pen, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), n. 15412, Pres. Esposito, Rel. Manna, Imp. Agresta e a. (processo “Minotauro”). L’operazione aveva ad oggetto presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte, poi confermate con dalla Suprema Corte con condanne definitive per 23 imputati.

dell'associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere semplice>>¹⁴³.

Secondo la Corte di Cassazione, espressasi sul caso in esame, il mancato esteriorizzarsi del metodo mafioso non poteva che condurre alla conclusione secondo cui il gruppo criminale sia qualificabile solo come associazione semplice e *non anche come mafiosa*, escludendo, quindi, tutte quelle interpretazioni tendenti a riconoscere il carattere della mafiosità a quelle entità o sodalizi criminali che non “esteriorizzano in loco” la loro forza di intimidazione e ma ricavano il carattere della “mafiosità” da altri fattori.

6.1 Il processo “Alba chiara”

In particolare, a ribaltare le conclusioni della Corte negazionista furono, per la prima volta, giudici di legittimità del processo “Alba chiara” che segnò un punto di svolta decisivo nell’interpretazione della norma di cui all’art. 416 *bis* c.p. Il 3 marzo 2015 la Corte di Cassazione confermò 19 condanne per associazione mafiosa per soggetti costituenti una “neoformazione delinquenziale” di matrice ‘ndranghetista, operante nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

I giudici del terzo grado confermarono integralmente la pronuncia d’ appello della Corte di Torino.

Quest’ultima riformulò la sentenza del giudice di prime cure del Tribunale di Torino che nell’ottobre 2012 concluse il primo grado con l’assoluzione degli imputati dal reato di cui al 416 *bis* c.p.

Nello specifico, pur avendo provato l’esistenza del legame con il gruppo mafioso ‘ndranghetista, non fu agevole provare la presenza dell’esercizio concreto del

¹⁴³ Cass. Sez. VI pen, 22 gennaio 2015 (dep. 4 maggio 2015), n. 18459, Pres. Conti, Rel. Di Salvo, Imp. Barbaro e a. (processo “Cerberus”). Per la seconda volta i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza di condanna per associazione mafiosa emessa dalla Corte d’Appello nel processo nato dall’operazione “Cerberus” della Dda. Così, solo nel 2019 a Milano, a distanza di undici anni dall’inizio, la Cassazione si è finalmente espressa sulle infiltrazioni della mafia a Milano Sud, confermando le condanne per associazione mafiosa per Salvatore Barbaro a 9 anni, Miceli a 6 e Luraghi a 4 e mezzo. Si conclude così il processo che ha portato alla luce la posizione dominante della mafia nel mercato del movimento terra a Milano Sud (Buccinasco).

metodo mafioso e ciò condusse verso l'assoluzione¹⁴⁴.

La Corte di Cassazione, come chiarito nelle motivazioni della sentenza, riconobbe che la principale *quaestio iuris* attiene alla corretta applicazione dei requisiti richiesti dalla fattispecie di associazione mafiosa affinché «un aggregato delinquenziale, che mutui stili e metodiche comportamentali da organizzazioni mafiose tradizionalmente operanti in altre aree geografiche del Paese, possa essere perseguito ai sensi dell'art. 416 bis c.p.»¹⁴⁵.

Per ottenere un quadro chiaro del carattere innovativo della sentenza in esame è essenziale, inoltre, riportare la premessa fatta dai giudici di legittimità che ritennero che la presenza di orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza sul tema non risiedeva tanto nel fatto di dover affermare o meno la sussistenza di un contrasto ermeneutico, negato dalle Sezione Unite del 2015, quanto riconoscere la diversità di approcci nell'applicazione della norma, in ragione della molteplicità di modi in cui la criminalità organizzata può manifestarsi e della possibilità delle soluzioni conseguibili¹⁴⁶.

A detta della Corte, infatti, «il nuovo aggregato delinquenziale può, infatti, porsi come struttura autonoma ed originale, anche se si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, attraverso lo sfruttamento di quella maggiore forza intimidatrice che, fisiologicamente, si riconnette alla forma associativa. Ovvero può configurarsi come mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre»¹⁴⁷.

I giudici di legittimità affermarono, inoltre, che una volta appurato il legame della cellula «derivata» rispetto alla casa madre e quindi, nel caso di specie, è stata «raggiunta la prova dei connotati distintivi della 'ndrangheta e del

¹⁴⁴ Tribunale di Torino, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, 8 ottobre 2012, giudice dr. Massimo Scarabello; il Tribunale assolveva gli imputati dal reato ex 4616 bis c.p. ai sensi degli artt. 438 ss e per contraddittorietà della prova ex art. 530, c. 2, c.p.p., con formula perché il fatto non sussiste.

¹⁴⁵ Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, depositata il 21 luglio 2015, Presidente Grazia Lapalorcia; Cons. Estensore Paolo Antonio Bruno, p. 13.

¹⁴⁶ CASSAZIONE ALBACHIARA: C'È LA 'NDRANGHETA IN BASSO PIEMONTE
Ago 13, 2015, MafieInLiguria.it, Osservatorio Boris Giuliano.

¹⁴⁷ Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, depositata il 21 luglio 2015, Presidente Grazia Lapalorcia; Cons. Estensore Paolo Antonio Bruno, p.19.

collegamento con la casa madre” e pertanto, la pericolosità di questo nuovo gruppo criminale, per derivazione, è già provata “indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata”¹⁴⁸.

In definitiva, utilizzando le parole della Corte <<questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame la prossima realizzazione di reati - fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" (ndrangheta), in una sorta di *franchising* tra "province" e "locali"¹⁴⁹ che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la *ratio* del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.>>¹⁵⁰.

Quel che ne consegue sul piano prettamente probatorio è un alleggerimento dell'onere della prova per le neoformazioni “in trasferta”, perché legate ad uno dei sodalizi tradizionali e, di contro, prevede una versione più impegnativa a

¹⁴⁸ C.VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente”: dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2015.

¹⁴⁹ Il locale (locali in calabrese) o “Società” nella terminologia della 'ndrangheta, è il luogo presso cui la *società* si riunisce cioè dove si svolgono le riunioni degli 'ndranghetisti. Il termine è impiegato anche per indicare le varie articolazioni dell'organizzazione che comprende più 'ndrine o famiglie di una stessa zona geografica: uno o più paesi o i quartieri di una città. Le locali sono diffuse in tutta la Calabria ma anche in altre le regioni d'Italia e all'estero. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Locale_\(%27ndrangheta\)#Crimine](https://it.wikipedia.org/wiki/Locale_(%27ndrangheta)#Crimine))

¹⁵⁰ Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, depositata il 21 luglio 2015, Presidente Grazia Lapalorcia; Cons. Estensore Paolo Antonio Bruno, p. 22; nel caso di specie, rilevano dati specifici per provare il legame tra il sodalizio derivato e quello principale: <<la forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso del "locale" piemontese della 'ndrangheta sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa; b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da regole rigide, alla cui violazione è ricollegata irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (c.d. trascuranza) evidenziato dal Tribunale, emergendo dalle intercettazioni anche il collegamento con la struttura di Rosarno il cui capo Oppedisano Domenico, che ha indicato nel Pronesti il capo del locale del Basso Piemonte; dall'episodio relativo all'affiliazione del Caridi, che all'epoca rivestiva la qualità di consigliere comunale del Comune di Alessandria; d) dall'essere l'associazione armata, essendo stato uno dei presunti affiliati Fabrizio Cera volo, arrestato in flagranza, in data 11/10/2009, essendo stato trovato in possesso, a bordo della propria autovettura unitamente a Rocco Zangrà, di una pistola automatica Beretta con matricola abrasa insieme al munizionamento, nascosti in una intercapedine del cruscotto dell'automobile; il Cera volo, inoltre, veniva successivamente trovato in possesso di una pistola revolver, perfettamente efficiente e deducendosi dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione del Pronesti, che quest'ultimo aveva comprato, la stessa mattina, una pistola>>.

livello probatorio per quei gruppi criminali per i quali manchi un tale legame con mafie storiche già affermate.

Ritorna qui, difatti, la problematica della fisionomia del delitto di associazione mafiosa “a geometria variabile”, i cui requisiti cambiano in base alle caratteristiche del gruppo criminale¹⁵¹.

A parere di chi scrive, le intenzioni della Corte sono chiare e seppur risulta difficile poter trascurare il carattere “a geometria variabile” che la fattispecie ha acquisito, dall’altro lato bisogna tener conto della diversità delle strutture e modelli operativi esistenti tra gruppi criminali di nuova formazione “derivati” e “non derivati”, dove le prime si caratterizzano per il fatto di conseguire un “impatto oppressivo sull’ambiente circostante” che è “assicurato dalla fama conseguita nel tempo” dal sodalizio principale¹⁵².

Lo sfruttamento della forza di intimidazione promanante da gruppi criminali che per la loro fama criminale, hanno guadagnato la denominazione di “mafie storiche” fa la differenza in termini di efficacia dell’impatto del sodalizio criminale “derivato” negli ambienti in cui opera.

Il bilanciamento tra queste due posizioni è certamente complesso, seppur superabile, e a tal proposito, l’orientamento espresso dalla sentenza in esame è stato in grado di cogliere e mettere in luce il fattore dell’evidente capacità di adattamento delle mafie storiche nonché la rilevanza della forza di intimidazione vantata e mantenuta nel corso del tempo dalle stesse.

6.2 Il processo “Crimine-Infinito”

La seconda smentita dell’orientamento delle Sezioni Unite intervenne con la maxi-operazione gestita dalla DDA dei tribunali di Reggio Calabria e Milano, avviata nel luglio 2010, conducendo all’arresto di 154 persone in Lombardia e 156 in Calabria.

Nello specifico, per operazione Crimine–Infinito si intende quel legame tra quei

¹⁵¹ C.VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente”: dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2015.

¹⁵² Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, depositata il 21 luglio 2015, Presidente Grazia Lapalorcia; Cons. Estensore Paolo Antonio Bruno, p.22.

due filoni d'indagine relativi al processo denominato “Crimine”¹⁵³, condotto a Reggio Calabria, e “Infinito”¹⁵⁴ a Milano, due vicende processuali considerate un momento essenziale nell'accertamento della sostanziale autonomia di articolazioni territoriali dell'ndrangheta.

Con quest'operazione è stata individuata una struttura verticistico-orizzontale dipendente dalla cupola 'ndraghetista facente capo al “Capo – Crimine”¹⁵⁵. Il meccanismo cooperativo di questi gruppi ha condotto a riconfigurare le relazioni esistenti tra gli affiliati del sodalizio criminale, scoprendo un legame tra le varie 'ndrine¹⁵⁶ ed escludendo il carattere autonomo degli stessi.

Difatti, grazie alla cooperazione degli inquirenti delle diverse zone del paese fu svelata un'articolata struttura unitaria ricollegabile alla 'ndrangheta¹⁵⁷.

La Corte di Cassazione del processo “Infinito”¹⁵⁸ si mantenne sulla stessa linea teorica espressa nel processo “Alba chiara”, mostrando, però, per alcuni versi degli aspetti contraddittori.

I giudici di legittimità affermarono il principio di diritto secondo cui la nuova

¹⁵³ Il filone calabrese, relativo al caso “Crimine”, fu affidato al procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri, al procuratore capo Giuseppe Pignatone e al procuratore aggiunto Michele Prestipino.

¹⁵⁴ Il filone lombardo, relativamente al processo “Infinito”, venne coordinato dal al procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dai sostituti procuratori milanesi Alessandra Dolci, Paola Storari, Alessandra Cecchelli e dal sostituto procuratore di Monza Salvatore Bellomo.

¹⁵⁵ Il “Crimine” o “Provincia” o “Commissione provinciale”, nella terminologia utilizzata dalla criminalità organizzata calabrese, indica la struttura di governo e decisionale collocata al vertice dei 3 mandamenti in cui è stata suddivisa la Calabria (Jonico, Tirrenico e Città) e di tutti i locali presenti nel resto d'Italia e del mondo. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Crimine_\(ndrangheta\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Crimine_(ndrangheta))).

¹⁵⁶ Una 'ndrina è una cosca malavitosa facente parte dell'organizzazione criminale calabrese della 'ndrangheta. La gestione è di regola affidata ad una famiglia, ossia da un gruppo di membri consanguinei (e anche da altri soggetti affiliati) che controlla un particolare territorio come un paese o un quartiere di una città. (<https://it.wikipedia.org/wiki/%27ndrina>).

¹⁵⁷ La struttura verticistico-orizzontale di questi gruppi criminali riconducibili ad un vertice comune faceva capo al Capo - Crimine, individuato nella persona di Domenico Oppedisano, rivestendo questi il ruolo di autorità morale e garante delle regole interne dell'associazione. Quel che rilevò dalle indagini era una pianificazione concordata delle attività dei gruppi criminali, un meccanismo di monitoraggio che culminava con una riunione annuale dei vertici in occasione della processione della Madonna dei Polsi alla fine del mese di agosto.

Secondo gli investigatori, le 'ndrine di Reggio Calabria sono *"il centro propulsore delle iniziative dell'intera organizzazione mafiosa, nonché il punto di riferimento di tutte le proiezioni extraregionali, nazionali ed estere"*. Nel corso del tempo acquisirono importanza anche i Locali dell'area lombarda, fu costituito difatti una Camera di Controllo denominata “La Lombardia” per il coordinamento delle stesse.

¹⁵⁸ Il Processo con rito ordinario in Cassazione si concluse il 30 aprile 2015 con la conferma delle 41 condanne emesse in Appello; Cass., sez. II pen. 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, Pres. Esposito, Est. Beltrani, Imp. Agostino e a. (processo “Infinito”).

aggregazione criminale “derivata”, affinché sia integrato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, doveva essere in grado di “sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva, ed oggettivamente riscontrabile”, specificando, inoltre, che tale capacità di intimidazione deve essere “esteriorizzata in loco”¹⁵⁹. Quest’ultima precisazione, tuttavia, sembra aderire all’orientamento delle Sezioni Unite del 2015 perchè riconosce la forza intimidatrice del sodalizio solo se effettiva e non potenziale, se si realizza attraverso l’“esteriorizzata in loco”, se è “oggettivamente riscontrabile”.

Tuttavia, il requisito dell’attuale e non potenziale esteriorizzazione in loco della forza intimidatrice mal si concilia con l’idea secondo cui la nuova formazione associativa sia già in sé, in ragione del solo legame con la casa madre, dotata di quella connotazione di mafiosità indipendentemente dalla manifestazione della forza intimidatrice nel luogo o ambiente in cui si insedia¹⁶⁰.

Queste conclusioni risultano essere contraddittorie e difficilmente sono in grado di ricostruire un contenuto chiaro della locuzione di "diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale", se primariamente non viene chiarito il nodo interpretativo che risiede alla sua base circa la necessità o meno di esteriorizzazione della forza di intimidazione affinché venga integrata la fattispecie¹⁶¹.

Tale discordanza sarà, perciò, inconciliabile perché è su questo nodo ermeneutico che la giurisprudenza si è divisa tra chi sostiene che il reato di cui al 416 *bis* c.p. conserva una struttura di reato “puro” che non necessariamente richiede l’esteriorizzazione ma valuta unicamente il dato organizzativo e chi, appoggiando l’orientamento delle Sezioni Unite, ritiene che si tratti di un reato a “struttura mista” che richiede l’esteriorizzazione effettiva e non potenziale del metodo mafioso perché sia integrato il reato.

¹⁵⁹ Cass., sez. II pen. 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, Pres. Esposito, Est. Beltrani, Imp. Agostino e a., p. 36.

¹⁶⁰ C.VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente”: dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2015.

¹⁶¹ Cass., sez. II pen. 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, Pres. Esposito, Est. Beltrani, Imp. Agostino e a., p. 36.

7. La criminalità organizzata straniera in Italia

Nel panorama della criminalità organizzata in Italia, a partire dagli anni novanta, si registra una massiccia presenza di consorterie criminali di natura multietnica. Sono caratterizzate da una struttura organizzativa complessa e si articolano spesso come la diretta estensione di più vasti gruppi criminali transnazionali, in grado di gestire efficacemente i traffici illeciti che coinvolgono trasversalmente più Paesi e, per la loro pericolosità criminale, rappresentano un'allarmante minaccia.

La comparsa di questo tipo di criminalità è ricollegabile, prevalentemente, all'aumento dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa e Sud-Est asiatico. Per più di vent'anni l'Italia è stata un'area di approdo di ondate migratorie. Il fenomeno è fortemente connesso alle recenti dinamiche politico-sociali instauratesi a partire dai primi anni del nuovo millennio che hanno favorito la globalizzazione, la circolazione di informazioni, la rapidità degli spostamenti di popolazioni da una regione all'altra della terra in cerca di migliori condizioni di vita¹⁶².

L'area di azione di queste organizzazioni criminali di origine straniera, presenti in Italia, spazia entro delimitati ambiti di attività illecite. I settori di interesse sono: la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e dell'accattonaggio, il mercato delle armi, il contrabbando di prodotti contraffatti, di tabacchi lavorati e, infine, il riciclaggio dei relativi proventi illeciti¹⁶³.

Inoltre, è bene segnalare le interconnessioni tra gli imponenti flussi migratori e la criminalità transnazionale, infatti, un'ampia fetta del mercato illegale gestito dalle mafie straniere investe ingenti capitali sia nell'offerta di servizi finalizzati agli spostamenti clandestini dei migranti costretti a lasciare i paesi di origine, sia nello sfruttamento di queste persone, ridotte in schiavitù e destinate al mercato della prostituzione, del lavoro forzato, dell'accattonaggio, o ancora, al traffico

¹⁶² Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Doc. XXIII N. 30, Legislatura XVII, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336112.pdf>, p.7.

¹⁶³ VISCONTI C., Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015, p. 356.

di organi umani¹⁶⁴.

Con il termine “mafie straniere” si fa riferimento a quei gruppi criminali, radicati nel territorio italiano e originari di paesi quali Albania, Cina, Nigeria, Romania o da paesi appartenenti all'ex Unione Sovietica¹⁶⁵.

A distanza di tempo, si assiste ad un consistente avanzamento della criminalità organizzata straniera in Italia verso un complesso sistema delinquenziale che gestisce un mercato che supera i confini nazionali e interagisce con il già consolidato sistema delle mafie tradizionali italiane.

I rapporti tra loro intercorrenti si esplicano attraverso le due dinamiche della “*successione criminale*” e “*specializzazione funzionale*”¹⁶⁶.

Per quanto riguarda il primo aspetto, per “successione” s'intende un passaggio di gestione di determinati settori del mercato da un gruppo criminale all'altro. In ragione dell'apertura di alcuni settori al mercato internazionale, è possibile constatare l'incapacità delle mafie autoctone a gestire attività illecite operanti oltre il confine nazionale; sebbene esistano forme di controllo indiretto e cooperazione da parte delle mafie locali, costituite dalla partecipazione all'utile ricavato dalla gestione dei predetti traffici¹⁶⁷.

La “specializzazione funzionale” si riferisce, invece, alla capacità di diversificazione delle aree di operatività ed alla consequenziale dislocazione strategica dell'attività illecita in aree territoriali caratterizzate da scarsa presenza delle mafie autoctone.

¹⁶⁴ G. AMATO, Uno studio sulla criminalità organizzata: mafie etniche e imprese lecite, Dottorato di ricerca in diritto e processo penale, Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, p. 50.

¹⁶⁵ Le formazioni criminali composte da cittadini provenienti dai Paesi dell'ex-Unione Sovietica vengono erroneamente denominate come “mafie russe”. Si dovrebbe parlare piuttosto di “singole numerose mafie etniche, della mafia ucraina, uzbeka, georgiana, della mafia degli oligarchi finanziari, della mafia degli ex agenti del KGB”. L. DE FICCHY, “La mafia russa e il fenomeno del riciclaggio transnazionale”, Incontro di studio sul tema Nuove mafie. Le organizzazioni criminose straniere operanti in Italia, Consiglio superiore della magistratura, Roma, 12-14 gennaio 2009, p. 4.

¹⁶⁶ G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle misure di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 267.

¹⁶⁷ *Ivi*, p. 268. A conferma di ciò, il dominio del mercato della prostituzione è ora gestito prevalentemente dalla criminalità transnazionale (albanesi, nigeriani e da ultimo anche cinesi), in ragione dell'incapacità della mafia autoctona di attivare su scala globale l'offerta dei servizi sessuali. Per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti, il mercato è stato conquistato da gruppi criminali di origine albanese.

In breve, il nuovo mercato criminale gestito dagli attori stranieri evita, infatti, di intaccare gli equilibri preesistenti nel panorama criminale italiano.

Tuttavia, più approfondite osservazioni hanno mostrato come anche le mafie di matrice straniera intrattengano spesso forme di interazione con le mafie nazionali, mantenendo, però, una forte autonomia nella gestione dei propri affari.

Le occasioni di collaborazione tra i due gruppi criminali sono numerose maggiormente nell'area meridionale¹⁶⁸, di contro, nelle aree del Centro-Nord l'attività dei sodalizi stranieri presenta una maggiore indipendenza d'azione¹⁶⁹.

Lo scenario delinea “un'organizzazione policentrica, fondata su vari *network* reticolari di gruppi e di soggetti, che non possiede unità di vertice, ma risente del peso di molteplici nodi funzionali, che garantiscono la continuità dei traffici illeciti e della relativa redditività ai vari sodalizi appartenenti alla rete”¹⁷⁰. L'emersione di aggregazioni criminali straniere è tema di particolare interesse nel dibattito politico.

L'attenzione verso il settore della criminalità organizzata etnicamente caratterizzata è stata tale da essere oggetto di un monitoraggio costante delle forze di polizia al pari delle mafie autoctone.

Gli esiti di quest'analisi confluirono nelle relazioni annuali del Ministero dell'Interno, che ha dedicato a quest'area d'indagine una specifica sezione.

¹⁶⁸ Ministero dell'Interno, Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, 2018, I semestre, p. 155. “*I dati in considerazione manifestano come la segnalata interazione fra le consorterie della criminalità straniera e la criminalità organizzata di tipo mafioso presente nelle aree meridionali è divenuta una “consolidata collaborazione” soprattutto nei settori strategici e redditizi già in precedenza individuati (traffico di stupefacenti e di armi, di t.l.e. ed introduzione di prodotti contraffatti. [...] nell'Italia meridionale, ove le attività illecite più qualificate sono controllate dalle tradizionali organizzazioni mafiose, lo spazio d'azione autonomo si riduce ai settori dell'immigrazione clandestina e dei reati collegati (quali il falso documentale), nonché dello sfruttamento della prostituzione e lavorativo*”. La suddetta relazione segnala, inoltre: “*forme di cooperazione tra sodalizi mafiosi e di matrice etnica, registrando l'interazione tra la C.O. (criminalità organizzata) albanese e le cosche della 'ndrangheta ed i clan pugliesi o, in Campania, tra la camorra e la criminalità cinese, nordafricana o ucraina, con riferimento al traffico di stupefacenti e di armi, di t.l.e. ed all'introduzione di prodotti contraffatti*”.

¹⁶⁹ Ministero dell'Interno, Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, 2019, I semestre, in http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html, 451.

¹⁷⁰ Ministero dell'Interno, Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, 2007, I semestre, p. 199, http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html.

La prima relazione che ebbe ad oggetto i reati compiuti da gruppi etnici organizzati residenti in Italia risale al 1995.

Quest'ultima segnalò, oltre ad un progressivo aumentare di reati posti in essere da stranieri nell'ambito di traffici di droga, immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, un dato allarmante rappresentato dall'incremento di un sistema criminale che inserisce gli immigrati all'interno di <<strutture criminali che operano sul territorio o in via autonoma o in dipendenza delle organizzazioni criminali operanti in luogo>>¹⁷¹.

Un'attività tipica delle cosche straniere che evidenzia la complessità di questo sistema criminale è l'immigrazione clandestina.

Il sistema ideato realizza l'inserimento di soggetti provenienti da paesi extracomunitari in canali illeciti dediti allo spaccio, al traffico di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione e reati contro il patrimonio. Già nel 1995, si mise in rilievo che “le implicazioni dell'affluenza dei clandestini in Italia è rilevante sotto il profilo della sicurezza in generale”, una volta insediati nel territorio italiano, “sono destinati ad ingrossare le fila della emarginazione e della devianza sociale [...] cadono sempre più nella rete delle organizzazioni criminali per le quali costituiscono una inesauribile fonte di manovalanza”¹⁷².

7.1 Le “Mafie Straniere”

Il fenomeno delle mafie straniere è complesso e di difficile comprensione, emergono due piani di analisi, quello delle rappresentazioni sociali del fenomeno e quello delle concrete manifestazioni dello stesso¹⁷³.

L'analisi sociologica ha individuato due diverse soluzioni interpretative del fenomeno¹⁷⁴.

¹⁷¹ M. MASSARI, Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano, in Meridiana, Rivista di storia e di scienze sociali, 2002.

¹⁷² Ministero dell'Interno, Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, 1995, I Semestre, p.351, http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html.

¹⁷³ M. MASSARI, Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano, in Meridiana, Rivista di storia e di scienze sociali, 2002.

¹⁷⁴ L'analisi sociologica richiamata è quella esposta in M. MASSARI, Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano, in Meridiana, Rivista di storia e di scienze sociali, 2002, p. 116.

Un primo indirizzo interpretativo sostiene la presenza di una correlazione tra il fenomeno dell'“eticizzazione dei mercati illegali” con il presunto stato di crisi delle mafie tradizionali dovuto ad una difficoltà di gestione degli affari illeciti e scarsa competitività delle stesse.

Dall'altro lato, rileva un'interpretazione che ricollega il crescente spazio dei traffici internazionali nel mercato illegale italiano e la diminuita percepibilità delle mafie tradizionali nel panorama criminale più recente, ad una mutazione delle strategie d'azione di queste ultime¹⁷⁵.

Tuttavia, è utile specificare che la decrescente percezione della presenza delle mafie tradizionali è da considerare, più plausibilmente, come il risultato di un'evoluzione delle dinamiche e dei metodi di azione.

Di contro, non si riscontrano forme di ingerenza tra le rispettive aree di interesse delle due tipologie criminali, piuttosto, nonostante sussistano forme di collaborazione, le stesse mantengono un distinto e ben definito ambito operativo¹⁷⁶.

In questo punto dell'analisi è necessario esplicitare la ragione dell'attribuzione del termine “mafia” alle organizzazioni criminali straniere operanti in Italia che, in altri sistemi giudiziari, sarebbero identificate attraverso l'uso di termini più generici come “criminalità straniera” o “gruppo criminale”¹⁷⁷.

Un inquadramento delle organizzazioni criminali straniere all'interno della “categoria concettuale” della criminalità di stampo mafioso, sembra entrare in conflitto con la forte tipicità del fenomeno mafioso costruito su peculiari dinamiche sociologiche, storiche e giuridiche.

L'utilizzo della suddetta categoria è chiaramente visibile nella dicitura “mafie straniere” di cui all'ottavo comma dell'art. 416 *bis* c.p.

In particolare, la ragione di questo “*etichettamento*” di gruppi criminali eterogenei all'interno delle suddette categorie, si ritiene risieda nell'acquisizione di un ruolo rilevante dei sodalizi stranieri nel panorama criminale italiano, nonché nella loro affermazione in aree del mercato illegale che sono

¹⁷⁵ *Ivi*, 117.

¹⁷⁶ *Ivi*, 116.

¹⁷⁷ *Ivi*, 121 e ss.

tradizionalmente sotto il controllo delle mafie italiane¹⁷⁸.

Il supposto legame tra le due tipologie di sodalizi criminali è addebitabile all'interesse verso alcune attività illecite che le accomunano nonché sul versante della loro struttura organizzativa, si evidenziano, difatti, delle differenze tali da rendere autonome le due organizzazioni¹⁷⁹.

Quelle straniere costituiscono una “rete criminale di livello internazionale”, caratterizzata dalla disponibilità di ingenti risorse pecuniarie, dalla gestione di attività peculiari, da un particolare *modus operandi* e da un alto grado di pericolosità.

La “sostanzialità” delle organizzazioni criminali straniere non fu facile da comprendere, in ragione della loro abilità nel rendere “invisibile” la potenzialità criminale del sodalizio.

Tale apparente debolezza del fenomeno criminale straniero e la scarsa percezione dello stesso, ha permesso di spiegare il ritardo dell'Italia nella comprensione della sua pericolosità e complessità, avvalorata, inoltre, dalla “presunzione della capacità totalizzante del fenomeno mafioso nel nostro territorio nonché dall'esperienza del crimine mafioso italiano esportato a livello internazionale quale modello vincente di attività delinquenziale organizzata”¹⁸⁰. Nonostante, non sia stata riconosciuta una forte “simmetria concettuale” tra le organizzazioni criminali straniere e le associazioni a delinquere di stampo mafioso, fu riconosciuto prima a livello giurisprudenziale e poi nel 2008 a livello

¹⁷⁸ G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle misure di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 268; tale situazione si registra nel mercato degli stupefacenti, un mercato illegale caratterizzato da forme di controllo indiretto da parte delle mafie locali, che si traducono nella partecipazione all'utile ricavato dalla gestione dei traffici e vendita delle sostanze. Quest'area de mercato illegale coinvolge una varietà dei gruppi etnici in ragion del fatto che questi ultimi posseggono i capitali necessari ai fini dell'investimento nelle aree di tradizionale insediamento mafioso.

Quel che rileva è un legame di natura economica tra investitori stranieri e gestori locali del *business* delle droghe;

¹⁷⁹ T. PRINCIPATO, Integrazione mafiosa? Le mafie italiane non sono più sole a gestire il traffico di droga sul nostro territorio. Accordi ufficiali o “beneplaciti” informali con le organizzazioni straniere stanno internazionalizzando il crimine, in *Narcomafie*, 1999, I, p.21;

¹⁸⁰ *Ibidem*;

normativo l'estensione della fattispecie di cui all'art 416 *bis* c.p. ai gruppi criminali etnici operanti in Italia¹⁸¹.

7.2 La qualificazione penale delle mafie straniere

Lo strumento per eccellenza di contrasto alla criminalità organizzata impiegato dall'ordinamento giuridico italiano è il reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416 *bis* c.p.

La qualificazione di gruppi criminali stranieri come “*mafie*” ha avvalorato sempre di più il processo di assimilazione di questi ai sodalizi mafiosi tradizionali¹⁸². Ne è conseguito, pertanto, l'utilizzo dei medesimi mezzi giuridici per ostacolare i due fenomeni: la criminalità organizzata di matrice straniera e le mafie italiane tradizionali.

I primi tentativi di riconoscimento dei “geni” della fattispecie di associazione mafiosa nei nuovi fenomeni criminali stranieri risalgono alla giurisprudenza degli anni novanta¹⁸³.

Nonostante le perplessità, è stato privilegiato un approccio inclusivo che venne confermato con la legge n. 125 del 2008, la quale modificando l'ottavo comma dell'art 416 *bis* c.p., ha esteso l'applicabilità della fattispecie anche delle associazioni mafiose “comunque localmente denominate, anche straniere”¹⁸⁴. Il legislatore intese così fronteggiare la pericolosità dei sodalizi di matrice straniera, distanti per le loro modalità operative, struttura e contesti di provenienza dal prototipo criminale tipico su cui storicamente è stata costruita la fattispecie di associazione mafiosa nel 1982.

¹⁸¹ G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle misure di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p.267;

¹⁸² *Ivi*, p. 286; Tra pronunce della giurisprudenza che qualificarono i gruppi stranieri come mafie annoveriamo le seguenti: Cass. pen., Sez. VI, *B. A.*, 16 maggio 2000, in *De Jure*; Cass. pen., Sez. VI, *Hsiang Khe Zhi* e altri, 30 maggio 2001, *Foro it.*, 2004, II, 6 ss.; Trib. Bari, 28 marzo 2003, *Chen Jan Zhong* e altri, in *Foro It.*, 2004, II, 6 ss.; Cass. pen., Sez. Un., 10 dicembre 2003, *Huang Yunwen* e altri, in *Foro It.*, 2004, II, 132 ss.; Trib. Rimini, 14 marzo 2006, *Abbiassov* e altri, in *Foro It.*, 2007, II, 510 ss.; Cass. pen., Sez. V, 18 aprile 2007, n. 15595, in *Dir. Imm. e Citt.*, 2008, I, 219 ss.; Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954, in *De Jure*; Cass. pen., Sez. V, 5 maggio 2008, *A. H. e altri*, in *De Jure*.

¹⁸³ *Ivi*, p. 286.

¹⁸⁴ L. 24 luglio 2008, n. 125, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.

Il quesito principale riguarda la possibilità di applicazione dei requisiti “tipici” della fattispecie a questi sodalizi e l’accertamento processuale sarà rivolto alla valutazione della sussistenza della “forza di intimidazione”, dell’“assoggettamento” e dell’“omertà”.

La giurisprudenza di legittimità e di merito impegnata sul tema non è numerosa, ma è interessante osservare gli approcci interpretativi percorsi per vagliare la fattibilità dell’interpretazione estensiva della fattispecie di associazione mafiosa. E’ facile intuire le difficoltà che emergono nel momento in cui l’organo giudicante è tenuto a tradurre in casi concreti gli elementi della fattispecie che utilizza un linguaggio “ad altissima densità sociologica”¹⁸⁵.

A fronte di una condivisa interpretazione in termini astratti della duttilità e della potenziale estensione della norma, emergono forti perplessità ermeneutiche in sede applicativa, lasciando ampia discrezionalità alla creatività dei giudici. E’ la prassi giudiziaria ad aver affrontato una rivisitazione del testo normativo e realizzato una sorta di << ‘riduzione di scala’ nell’accertamento fattuale dei requisiti oggettivi del reato >> evitando, però, forzature del dato della norma¹⁸⁶.

Nel 1995 la giurisprudenza di legittimità con la sentenza *Abo El Nga*¹⁸⁷ ha

¹⁸⁵ VISCONTI C., Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015, p. 355.

¹⁸⁶ MERENDA I., VISCONTI C., Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019, p. 10.

¹⁸⁷ Cass. pen., Sez. VI, sentenza 13 dicembre 1995, *Abo El Nga* e altro, in *Foro It.*

L’impianto accusatorio del g.i.p. di Milano del caso *Abo El Nga* e altri, poi non confermato dalla Corte di Cassazione, imputava ad Abo El Nga Mohamed e a Saleh Naser Moh’d il reato di cui al 416 bis e 110 c.p. perché, in concorso con altri individui, operavano in strutture religiose come l’“Istituto culturale islamico”, il “Centro islamico” e la struttura commerciale “Il Paradiso” (società cooperativa finalizzata alla gestione di esercizi commerciali), costituenti una copertura per una associazione a delinquere finalizzata all’arruolamento di volontari per attività belliche in Bosnia nonché per attività terroristiche all’estero. La Corte di Cassazione esclude la presenza di un’associazione di matrice mafiosa, trattandosi piuttosto di un’associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p., sia in ragione del carattere non unitario del sodalizio, sia per un modello di forza intimidatrice inedita ed estranea alla struttura tradizionale: “Non costituisce di per sé condizione sufficiente per affermare la sussistenza di un sodalizio di tipo mafioso la accertata esistenza di legami di cooperazione funzionale fra gruppi criminali autonomamente operanti, distinti fra loro per struttura soggettiva, modalità di partecipazione e circostanze spaziali e temporali di operatività [...] non concretizzano il reato di cui all’art. 416 bis c.p., in quanto non rispecchiano l’adesione ad un unitario accordo pro grammatico per la commissione di una serie indeterminata di delitti [...] L’intimidazione di tipo mafioso si configura quando la coercizione psicologica esercitata sulle vittime trae origine ed efficacia dalla forza intrinseca del vincolo associativo; sicché quando la condizione di assoggettamento della volontà derivi da altri fattori

avviato un filone giurisprudenziale orientato verso l'applicazione del delitto di associazione mafiosa alle "piccole mafie", ricondotte all'alveo dei gruppi criminali cui è applicabile norma in questione¹⁸⁸.

Nel 2001 la Suprema Corte¹⁸⁹, torna sulla questione e con la sentenza che fu definita "il manifesto" in materia, riconobbe il modello di associazione mafiosa ad un gruppo criminale cinese a Firenze¹⁹⁰.

In tale circostanza la Corte di Cassazione elaborò nuove "regole di giudizio" ai fini della rilettura del dato normativo dell'art. 416 *bis* c.p., con un approccio innovativo tale da sciogliere i nodi interpretativi più problematici e consolidare l'orientamento¹⁹¹.

I dubbi interpretativi principali si riferivano ai profili sostanziali, in particolare, alle difficoltà di riconoscere alle consorterie straniere l'adeguata forza intimidatrice, richiesta dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., nonché le condizioni di assoggettamento ed omertà, in ragione della scarsa incidenza sulla collettività che abita il territorio di nuovo insediamento¹⁹².

(quali, ad esempio, quelli di ordine religioso che nascono dalla libera adesione individuale alle regole del credo professato), si realizza, in presenza degli altri elementi costitutivi, il reato di associazione a delinquere semplice, non già quello di tipo mafioso" ("Sezione VI Penale; Sentenza 13 Dicembre 1995; Pres. Di Gennaro, Est. Trifone, P.M. Di Ciccio (Concl. Diff.); Ric. Abo El Nga Ed Altro. Annulla Trib. Milano, Ord. 14 Luglio 1995." Il Foro Italiano, vol. 119, no. 9, 1996, pp. 477/478-485/486. JSTOR, www.jstor.org/stable/23191621).

¹⁸⁸ La definizione "piccole mafie" è stata elaborata in sede giurisprudenziale, secondo i giudici di legittimità: «nello schema normativo previsto dall'art. 416 *bis* c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma vi rientrano anche le piccole "mafie" con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplosivo non è infatti un elemento costitutivo dell'associazione ex art. 416 *bis*, ma realizza solo un'ulteriore modalità di azione che aggrava responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell'intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà». (Cassazione Penale, Sez. VI, 28 dicembre 2017 (ud. 26 ottobre 2017), n. 57896 Presidente Ippolito, Relatore Capozzi).

¹⁸⁹ Cass. 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zi, in Foro it., 2004, p. 6.

¹⁹⁰ FORNARI L., Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?, p.12.

Di Mafia in Mafia fino a "Mafia Capitale", in www.diritto penale contemporaneo.it, 2016, p.12.

¹⁹¹ VISCONTI C., Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 *bis*?, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015, p. 356.

¹⁹² G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle misure di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 272.

Prima di risolvere questi nodi interpretativi, è necessario menzionare quel “vizio genetico” della fattispecie in esame legata a schemi tradizionali storico-sociologici tali da ostacolare l’applicazione della norma anche a quelle realtà delinquenziali moderne¹⁹³.

Peraltro, all’interno di questo contesto, si registra la riluttanza della giurisprudenza a voler ricomprendere nel paradigma normativo dell’art. 416 *bis* c.p. anche sodalizi criminali caratterizzati da una minore “carica di pressione” nonché oggettivamente e soggettivamente limitati, poiché operanti in specifici settori e dediti al controllo di aree geografiche non estese.

In particolare, per “carica di pressione” si intende la capacità intimidatoria esercitata sul territorio che nel caso di specie è considerata “non potente” perché non sufficientemente penetrante ed intimidatoria in maniera diffusa sul tessuto sociale¹⁹⁴.

Questa prima premessa ermeneutica ha principalmente carattere metodologico e i tentativi di superamento di questa applicazione restrittiva della norma si alterneranno nel corso del tempo, sperimentando un continuo bilanciamento della giurisprudenza tra tendenze opposte, l’una volta all’adeguamento del dato normativo e l’altra orientata verso l’inclusione delle “nuove mafie”¹⁹⁵.

La giurisprudenza in tema di “mafie straniere” ha rappresentato un tassello rilevante nella costruzione della corrente sostenitrice dell’orientamento estensivo della fattispecie nonché dell’”emancipazione” rispetto al tipo legale dalla “matrice sociologica originaria”¹⁹⁶.

Secondo alcuni autori è in quest’ambito che sono state avviate quelle riflessioni volte ad esplorare quell’ ”ampio spazio di discrezionalità interpretativa” della

¹⁹³ *Ibidem*.

¹⁹⁴ VISCONTI C., Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis? in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015, p. 356.

¹⁹⁵ G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle misure di esperienza: le criticità derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 275.

¹⁹⁶ Cass. Sez. VI, 35914/2001, Hsiang, cit., e i richiami in GIP Trib. Roma, ord. 28.11.2014, 30 ss., FORNARI L., Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale? Di Mafia in Mafia fino a “Mafia Capitale”, in www.diritto penale contemporaneo.it, 2016, 12.

A proposito delle altre “mafie etniche”, con argomenti comuni si pronunciò la Corte di Cassazione nelle seguenti sentenze: Cass. Sez. V, 13.3.2007, n. 15595; Cass. Sez. I, 5.5.2010, n. 24803 (entrambe riguardanti gruppi nigeriani); Trib. Rimini, 14.3.2006, in *Foro it.* 2007, II, 510 (mafia russa).

fattispecie che il dato normativo non è in grado di colmare, permettendo, così, l'individuazione di quei "sottotipi applicativi" compatibili con la lettera della norma¹⁹⁷.

In particolare, la sentenza *Hsiang* del 2001, considerata la pronuncia – manifesto in materia, ha espresso il principio secondo cui la caratura mafiosa di un sodalizio non si misura sulla "imponenza della struttura organizzativa", bensì rilevi nel metodo intimidatorio che l'associazione utilizza¹⁹⁸.

A detta della Corte infatti, il reato *ex art. 416 bis c.p.* è «configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, pur senza controllare indistintamente quanti vivono o lavorano in un determinato territorio, circoscrivono le proprie illecite attenzioni a danno dei componenti di una specifica collettività, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi [...] mentre il numero effettivo dei soggetti che risultano coinvolti come vittime non assurge a criterio decisivo ove il fenomeno abbia capacità diffusiva»¹⁹⁹.

In altre parole, secondo la Cassazione è da rigettare l'opinione che considera "mafiosa" soltanto l'associazione [...] 'potente' perché in grado di esercitare un controllo penetrante su un determinato territorio e in grado di raccogliere intorno a sé un alto numero di partecipanti, ponendo in essere una struttura organizzata complessa²⁰⁰.

¹⁹⁷ FORNARI L., Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale? Di Mafia in Mafia fino a "Mafia Capitale", in www.diritto penale contemporaneo.it, 2016, 12.

¹⁹⁸ Cass., Sez. VI n. 35914 del 30.5.2001, *Hsiang Khe* ed altri; FORNARI L., Il metodo mafioso, op. cit., 12.

¹⁹⁹ Cass., Sez. VI n. 35914 del 30.5.2001, *Hsiang Khe* ed altri.

Il caso in esame, *Hsiang Khe* ed altri del 2001, ha ad oggetto un gruppo organizzato di criminalità cinese, al cui vertice si collocano tre famiglie *Hsiang*, *Zheng* e *Chen* operanti a Firenze, Roma, Milano e Venezia ma ricollegabili ad un gruppo criminale di ampio raggio con sede nella capitale francese dove si trova la comunità cinese più grande d'Europa. L'operazione denominata "Gladioli rossi", ha portato alla qualificazione di questo sodalizio come una vera e propria associazione di stampo mafioso, operante dietro la copertura offerta dall'attività di ristorazione e interessata prevalentemente in attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata al lavoro 'nero', alla prostituzione e alla tratta degli esseri umani nonché in rapine ed estorsioni in danno di connazionali, contraffazione di marchi e contrabbando di sigarette.

²⁰⁰ Cass., Sez. VI n. 35914 del 30.5.2001, *Hsiang Khe* ed altri.; VISCONTI C., Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015, p. 356.

Una volta chiarita tale fondamentale premessa, perché sia provata la forza di intimidazione non basterà il verificarsi di atti di intimidazione sistematici, sarà necessario, piuttosto, che “la pratica di sopraffazione abbia un carattere così diffuso e penetrante da aver provocato una situazione di soggezione diffusa, collegata più all’esistenza dell’associazione che all’opera dei singoli associati”²⁰¹.

Di regola, le mafie etniche si caratterizzano per l’assenza di legami con le mafie storiche e, come sostengono voci autorevoli della dottrina, in queste circostanze la caratura mafiosa del sodalizio dovrà rilevare da un’autonoma capacità intimidatrice del gruppo criminale, “è necessario che vi sia una fase di esercizio regolare del metodo mafioso”, che si traduce nel compimento seriale di atti di violenza, intimidazione, violenza, minaccia e sopraffazione “volti a creare una situazione di assoggettamento diffuso, che consentirà la trasformazione del sodalizio criminale originario in una associazione mafiosa *solo* quando si realizzeranno in concreto le condizioni richieste dall’art. 416 *bis* c.p.”²⁰².

Altro possibile scenario in tema di mafie straniere, potrà crearsi nel caso in cui la fama criminale del gruppo sia potenzialmente riconducibile ad una reputazione criminale dello stesso radicata presso i territori d’origine.

La dottrina si è interrogata circa la possibilità di poter prendere in considerazione tale «effetto di trascinamento» al fine di ammettere la configurazione dell’associazione mafiosa sul presupposto di questo supposto “deposito reputazionale” sviluppatosi nel paese d’origine²⁰³.

Della questione si occupò il Tribunale riminese sulla falsariga delle conclusioni già raggiunte con riferimento alle mafie storiche che “sembra assegnare peso risolutivo alla presenza ubiquitaria e immanente di una primordiale e originaria forza di intimidazione ritenuta attivamente operante anche in territorio italiano grazie alla capacità dei connazionali di avvertirne agevolmente il potenziale coattivo, col risultato di determinare una generica condizione di

²⁰¹ GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416-bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, Incontro di studio del CSM, 2009, in *giustizia.piemonte.it*, 13.

²⁰² *Ibidem*.

²⁰³ VISCONTI C., *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?* in *www.penalecontemporaneo.it*, Riv. Trim., 1/2015, p. 387.

assoggettamento e di omertà»²⁰⁴.

Quanto alla seconda questione, al fine di verificare la configurabilità del reato di associazione mafiosa è necessario rilevare la condizione passiva di assoggettamento e omertà attraverso la loro percezione all'esterno.

Il parametro del controllo del territorio, tipico delle mafie tradizionali italiane, viene attenuato, e lo stato di assoggettamento va ricercato in spazi delimitati, dove la comunità etnica opera²⁰⁵.

La sentenza del 2001, confermò questo orientamento affermando che: «il reato previsto dall'art. 416 *bis* può essere integrato anche da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio nazionale, hanno finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone ivi immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime»²⁰⁶.

²⁰⁴ *Ivi*, p. 379.

²⁰⁵ MERENDA I., VISCONTI C., Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019, 10.

²⁰⁶ VISCONTI C., Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis? in *www.penalecontemporaneo.it*, Riv. Trim., 1/2015, p. 358.

CAPITOLO II:

LA VICENDA DI MAFIA CAPITALE E LE ECOMAFIE

SOMMARIO -1. Lo “stato di crisi” degli schemi tradizionali – 2. Le “Mafie autoctone”: le difficoltà di individuazione - 3. Il caso di “Mafia Capitale”: “Operazione Mondo di Mezzo” - 3.1 L’avvio della vicenda giudiziaria - 3.2 Le pronunce della Corte di Cassazione sul procedimento cautelare - 3.3 La sentenza del Tribunale di Roma: la smentita dell’impostazione accusatoria - 3.3.1 L’esclusione del carattere unitario dei due gruppi criminali - 3.3.2 L’assenza di legami con mafie storiche e con organizzazioni criminali di altro tipo - 3.3.3 L’assenza della “carica intimidatoria autonoma” - 3.4. La sentenza della Corte d’Appello di Roma: la riqualificazione del fatto come associazione mafiosa - 3.5 La conclusione della vicenda: secondo la Suprema Corte, “Mafia Capitale” non è mafia - 4. Le Ecomafie: l’approdo delle mafie nel business del traffico illecito di rifiuti - 4.1 Il quadro normativo di riferimento per il settore del diritto penale ambientale - 4.1.1 Cenni alla normativa comunitaria in materia di diritto penale dell’ambiente - 4.1.2 La normativa nazionale - 5. Gli strumenti di contrasto alle organizzazioni criminali ambientali: il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - 5.1 L’aggravante “eco-mafiosa” *ex 452 octies* e l’aggravante “ambientale” *ex 452 nonies*

1. Lo “stato di crisi” degli schemi tradizionali

L’interpretazione delle norme e l’attività creatrice dei giudici impegnata nella definizione del lemma “mafia”, secondo autorevoli autori, << è profondamente influenzata da precomprensioni che rimandano alla cultura e alla sensibilità di

ciascun magistrato>>>¹.

Seppur la fattispecie di cui al 416 *bis* è stata indubbiamente costruita per ricomprendere in sé anche tipologie criminose lontane da quelle storiche, tuttavia, non si può negare la pesante influenza dei connotati tipici delle consorterie mafiose tradizionali².

Lo sforzo della giurisprudenza verso l'adattamento della norma al caso concreto, realizzato pur sempre nel rigoroso rispetto del principio di legalità, ha prodotto una sorta di inversione metodologica dell'azione giudiziaria che tenta di adattare la fattispecie astratta al caso concreto.

Se nella prassi giuridica il meccanismo di sussunzione della norma permette di ricondurre la fattispecie concreta nel concetto generale e astratto espresso dal dettato normativo, in questi casi sembra realizzarsi l'effetto contrario³.

Secondo alcuni autori furono le stesse scelte legislative ad esprimere una sorta di "delega all'interprete", affidando alla magistratura un elevato margine di discrezionalità giudiziale⁴.

La sfida ermeneutica è rappresentata dall'obiettivo di dare una collocazione alle nuove prassi criminali che sembrano aver sostituito, per altri solamente integrato, i paradigmi preesistenti.⁵

Questo "stato di crisi" degli schemi tradizionali è innanzitutto una crisi ermeneutica e applicativa della norma sul delitto di associazione mafiosa.

¹ MOROSINI P., La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata, in Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli editore, Torino 2010, p. 555.

² E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019, p. 25; FORNARI, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale, cit., p. 6.

³ Cfr. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, Milano, 1970 (a cura di Baratta).

⁴ MOROSINI P., La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata, in Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli editore, Torino 2010, p. 543.

⁵ A mettere in crisi i paradigmi tradizionali è l'emersione di organizzazioni criminali dal carattere inedito e differente rispetto ai tratti storici delle mafie tradizionali.

Come trattato nel corso della tesi, il riferimento è al fenomeno di "delocalizzazione" delle mafie nel Nord Italia (in questo caso il coefficiente di "mafiosità" rileva dalla presenza di un legame con la "casa madre", storicamente riconosciuta come mafiosa e per la maggior parte di matrice 'ndranghedista), nonché alle organizzazioni criminali operanti in Italia, impegnate attività di portata internazionale e denominate "mafie straniere".

Le difficoltà interpretative sono sfociate in istanze di modifica della fattispecie del 416 *bis* c.p., proposte e respinte in occasione della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca e istituita nel giugno del 2013 dal Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, "per elaborare proposte di riforma in materia di criminalità organizzata".

La Commissione concluse all'unanimità ritenendo di non mutare la formulazione legislativa dell'associazione di stampo mafioso, <<confidando in una futura evoluzione giurisprudenziale in grado di fornire soluzioni via via più soddisfacenti>>⁶.

Le conclusioni della Commissione per l'attribuzione all'azione giudiziaria della questione interpretativa - applicativa dell'art. 416 *bis*, intervengono in un momento storico particolare, nel corso delle indagini sull'inchiesta di Mafia Capitale avviate dalla Procura della Repubblica di Roma.

La coincidenza temporale accidentale, in realtà, si traduce nell'attribuzione all'indagine di un "rilievo particolare", così come riconosciuto da Rosy Bindi, l'allora Presidente della Commissione parlamentare antimafia, che affermò che l'inchiesta capitolina fosse in grado di dare un contributo «per l'individuazione di organizzazioni mafiose anche in altre parti del territorio, avendo individuato in maniera particolare [...] l'applicazione del metodo mafioso, al di là delle sigle e dei territori»⁷.

Sull'inchiesta di Mafia Capitale furono concentrati gli sforzi ermeneutici che per lungo periodo tentarono di dare un assetto stabile alla questione interpretativa del delitto in questione.

La suddetta indagine sarà considerata, infatti, <<la cartina di tornasole del possibile processo di trasformazione nella definizione giuridica, giudiziaria e forse anche politica e sociale, di ciò che è mafia >>⁸.

Prima dell'avvio dell'indagine di Mafia Capitale, sorsero dubbi circa l'applicabilità del delitto di associazione mafiosa nel territorio romano, in

⁶ Ministero della Giustizia, Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, pubblicata su «Diritto Penale Contemporaneo» (web), 12 febbraio 2014, p. 2.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

particolare nel corso dell'inchiesta sulla "Banda della Magliana", sodalizio criminale autoctono che nel 2000 non fu considerato inquadrabile nel modello tradizionale di associazione mafiosa⁹.

Della stessa opinione fu la Direzione nazionale antimafia nel 2014, che escluse la presenza nel territorio capitolino di forme di criminalità organizzata di matrice mafiosa e fece notare che, piuttosto, si trattava di gruppi criminali non operanti "secondo le tradizionali metodologie" e dirette a infiltrarsi ed inquinare progressivamente il "tessuto economico ed imprenditoriale"¹⁰.

Secondo l'orientamento avanzato dalla Procura di Roma che avviò l'inchiesta in esame, i legami illeciti tra gli adepti dei sodalizi imputati sono stati descritti come il risultato di una «prassi criminale fondata sul connubio tra la leva intimidatoria a base violenta e quella corruttivo - collusiva».

Le indagini vennero condotte attraverso l'impiego di un *approccio interpretativo inedito*, perché intese a ricondurre questi fenomeni criminali alla fattispecie del 416 *bis*, pur distaccandosi dai tradizionali modelli mafiosi¹¹.

Con tale attività interpretativa si intendeva ritornare "alle potenzialità della fattispecie astratta, ripulita dalla stratificazione di letture in gran parte condizionate dai modelli socio-criminali originari"¹².

L'approccio inedito alla fattispecie di associazione mafiosa e il legame tra le condotte corruttive - collusive con quelle più tipiche delle mafie storiche, saranno i fattori essenziali della riflessione interpretativa avviata con l'inchiesta di Mafia Capitale.

La presente questione interpretativa sul caso capitolino si colloca nel solco della più ampia analisi fino ad ora condotta nel corso della tesi: la valutazione circa le potenzialità estensive della fattispecie di associazione mafiosa, tenendo conto

⁹ Vedi nota 25.

¹⁰ Direzione nazionale antimafia, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia, nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso (periodo 01/07/2013-30/06/2014), 2014.

¹¹ CICCARELLO E., La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis., Meridiana, no. 87, 2016, pp. 73; l'approccio è stato anche definito "non etnocentrico" – (Visconti, Mafie straniere cit., p. 354).

¹² *Ibidem*.

che <<le chiavi analitiche adottate dagli studiosi rispondono ovviamente a logiche diverse dalle finalità perseguite dai magistrati>>¹³.

Salvatore Lupo, in riferimento all'inchiesta in esame, affermò che l'apertura verso orientamenti estensivi della fattispecie è plausibile giuridicamente nella misura in cui il concetto di associazione di tipo mafioso è esplicito "in forma necessariamente generica" nell'art 416 *bis* c.p.¹⁴.

Prescindendo dalle interferenze di natura sociologica, politica, la magistratura deve attenersi unicamente alla legge, che nel caso di specie è la legge antimafia. Lo studioso, pertanto, ha aggiunto la seguente riflessione: <<può darsi che la mafia prodotta in loco dai reduci romani dei Nar e dai loro complici provenienti da diverse sponde politiche non rientri nei parametri miei e in quelli di molti altri studiosi del fenomeno. È probabile però che essa rientri nei parametri stabiliti dalla legge>>¹⁵.

Il caso di Mafia Capitale non è considerata una vicenda "anomala", si inserisce piuttosto nell'area di una "tendenza di lungo periodo" verso l'apertura della fattispecie a tipo di criminalità organizzata che deviano rispetto al paradigma classico delle mafie storiche, risultando essere un ulteriore tassello nell'affermazione di un rapporto di "correlazione sempre più marcata tra reati di corruzione e reati di criminalità organizzata di tipo mafioso"¹⁶.

In breve, la vicenda giudiziaria non trovò d'accordo i giudici circa la qualificazione penale dei gruppi criminali capitolini come "mafie", punibili a norma dell'articolo 416 *bis* c.p.

Nello specifico, l'impostazione accusatoria proposta dalla Procura romana, che qualificò questi sodalizi romani dalla composizione ibrida come organizzazioni criminali mafiose, venne smentita in primo grado dal Tribunale di Roma per poi essere ribaltata dalla Corte d'Appello.

¹³ METE, SCIARRONE, Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali, 2016, p. 11.

¹⁴ LUPO S., *Una nuova mafia nella capitale*, in «Menabò di Etica ed Economia», www.eticaeconomia.it, 15) dicembre 2014.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ SCIARRONE R., La corruzione politica al Nord e al Sud. I cambiamenti da Tangentopoli a oggi, Fondazione RES, Rapporto 2016, Palermo 2016; METE, SCIARRONE, Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali, 2016, p. 11.

Fu la Corte di Cassazione del 2019 che, da ultimo, escluse definitivamente che “Mafia Capitale” sia qualificabile come mafiosa.

I ripensamenti delle corti mostrano con chiarezza la complessità della questione, tuttavia, ciò su cui i diversi indirizzi della giurisprudenza concordarono fu l’auspicio di un intervento del legislatore sulla materia, affinché venga rivisitato il testo della norma evitando forzature ermeneutiche, tali da minacciare il principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale. Apollonio si espresse in proposito nei seguenti termini: «Nessun dubbio che possano e debbano essere favorevolmente accolte le capacità adattive – esplorate ed attuate dalla giurisprudenza – di una norma, in specie se formulata più di un trentennio fa in piena stagione emergenziale. Tuttavia, un conto è adattare i contorni di una figura ad una realtà criminosa che muta tumultuosamente come ogni fenomeno sociale; altro conto è, invece, trasformare radicalmente il paradigma socio-criminologico sottostante e farvelo forzatamente ricomprendere: piaccia o meno, la tendenza giurisprudenziale (particolare), di cui le pronunce su “Mafia Capitale” rappresentano senz’altro un avamposto, ha oramai enucleato un “nuovo” paradigma, da far allignare silenziosamente nel campo dell’art. 416-*bis* »¹⁷.

2. Le “Mafie autoctone”: le difficoltà di individuazione

È sulla base di questi convincimenti, così come descritti nel paragrafo precedente, che viene “preparato il terreno” per un’applicazione più flessibile ed estesa della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso a quei nuovi modelli associativi “atipici” rispetto al prototipo delle “mafie storiche”. Diverse vicende giurisprudenziali hanno confermato quest’andamento estensivo delle interpretazioni della fattispecie, riconoscendo la natura mafiosa ad associazioni criminali “atipiche”, dotate di una reputazione criminale nonché di una forza di intimidazione propria concretamente esercitata.

¹⁷ A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, cit. p. 144.

L'attuale approdo della giurisprudenza è chiaro, la fattispecie penale originaria di associazione a delinquere di stampo mafioso, così come prevista dal legislatore del 1982, è ormai considerata un modello "unitario, granitico e perciò idealtipico", "è solo un retaggio storico"¹⁸.

A caratterizzare il nuovo modello di organizzazione criminale a stampo mafioso sono le mafie straniere impiantate in Italia, le mafie del Sud che esportano proprie cellule operative al Nord, ora conosciute come "mafie del nord", le "mafie autoctone" di nuova generazione e le "mafie silenti"¹⁹.

Questi nuovi prototipi di associazioni reputate mafiose operano in territori di non tradizionale insediamento delle mafie storiche ed esercitano la loro carica intimidatoria in aree oggettivamente ridotte sulle quali l'organizzazione, dotata di una reputazione criminale propria o derivata, esteriorizza in concreto la sua forza di intimidazione e questa è tale da comportare il conseguente assoggettamento omertoso diffuso.

Quelli appena menzionati sono tutti requisiti necessari e vevolevoli indistintamente per tutte le tipologie di mafie "atipiche".

A differenziare questi vari "sottotipi applicati" è unicamente il materiale probatorio necessario a configurare la sussistenza degli elementi essenziali della fattispecie di cui al 416 *bis* c.p. in base alle peculiarità del gruppo criminale, come, ad esempio, l'erosione del requisito della territorialità per le mafie straniere²⁰.

In termini più concreti, l'intervento ermeneutico della giurisprudenza si è innanzitutto dedicato all'analisi del significato minimo dei requisiti della fattispecie tipici del metodo mafioso e ampliati nell'ottica di una apertura verso il riconoscimento della «nozione giuridica, generale ed astratta, di associazione di tipo mafioso [intesa] in senso lato, tale da comprendere al suo interno qualsiasi fenomeno associativo gangsteristico-imprenditoriale»²¹.

¹⁸ APOLLONIO A., *Essere o non essere "Mafia Capitale"*. Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, in Rivista Giustizia Insieme - Diritto e Processo Penale.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ TURONE G., Il delitto di associazione mafiosa, cit., 112 ss.; E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia".

In particolare, il modello di intimidazione delle mafie tradizionali si traduce, qui, in una carica intimidatoria di portata limitata, più contenuta, tendente alle semplici minacce o percosse.

Sarà sufficiente, inoltre, la presenza di una rete criminale che assoggetti al suo controllo una specifica comunità etnica, aree territoriali o ambiti di attività specifica. Il ridimensionamento della portata dei requisiti della fattispecie riguarda anche l'assoggettamento, il cui dominio è ridotto ad aree circoscritte e l'omertà è riferibile al timore di subire danni alla propria persona oppure alle attività lavorative²².

In questa trattazione la questione relativa alla configurabilità del delitto di associazione mafiosa per le mafie "atipiche" è stata affrontata con dettaglio, fino ad ora, solo con riguardo alle "mafie del nord", alle "mafie straniere" ma non anche relativamente alle cosiddette "mafie autoctone".

La locuzione "mafie autoctone" è utilizzata per indicare quelle organizzazioni criminali operanti in aree di non tradizionale insediamento delle mafie storiche, che non rappresentano una forma di distacco o delocalizzazione da cosche mafiose storiche o tradizionali, ma piuttosto consistono di "un insieme più variegato di consorterie, non partecipate da colletti bianchi, dedite all'uso di metodi tradizionali di sopraffazione violenta"²³.

Il carattere autoctono discende dalla loro autonomia sia dal punto di vista strutturale, sia funzionale rispetto alle mafie storiche.

L'assimilazione alle mafie discende dall'impiego della metodologia mafiosa seppur applicata in territori considerati "refrattari" al crimine organizzato di matrice mafiosa²⁴.

Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019, p. 25.

²² Per il ridimensionamento dei requisiti si veda: Cass., Sez.VI, 22 agosto 1989, n.11204, Teardo, in Rivista dir.proc.pen., 1990, 1177.

²³ E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019, p. 24.

²⁴ A. APOLLONIO, Estorsione ambientale e art. 416 bis 1 c.p. al cospetto dei modelli mafiosi elaborati dalla giurisprudenza, in Cassazione penale, 2018, 3482.

Nella categoria delle mafie autoctone, così come ricostruita dalla giurisprudenza, vengono tradizionalmente ricompresi il gruppo criminale della “Banda della Magliana”²⁵, della “Mala del Brenta”²⁶, nonché più recentemente della “Mafia Ostiense”^{27 28}.

²⁵ La Banda della Magliana fu un’organizzazione criminale operante a Roma tra gli anni settanta fino ai primi anni Novanta, caratterizzata da una vasta rete di legami con i principali gruppi criminali italiani, considerata colpevole di omicidi, sequestri di persona, estorsioni, rapine e altri efferati delitti. Nel 1996 si concluse il processo di primo grado della cosiddetta “Operazione Colosseo”, con una condanna per associazione di stampo mafioso (Corte di Assise di Roma, 23 luglio 1996, Abbatino e altri, inedita).

Le conclusioni della sentenza di primo grado furono confermate in massima parte dall’Appello in Corte d’Assise nel 1998, tuttavia, l’impianto della sentenza verrà poi smontato nel 2000 dalla Cassazione: la Banda della Magliana non è un’associazione mafiosa ma una semplice associazione a delinquere.

²⁶ La Mafia del Brenta, anche nota come “la Mala” o “la banda di Maniero” (dal nome del suo più grande esponente), fu un’organizzazione criminale mafiosa nata in Veneto intorno agli anni settanta, poi ramificatasi nel resto dell’Italia nord-orientale. È stata duramente colpita negli anni novanta, dopo l’arresto ed il pentimento del principale capo Felice Maniero. L’associazione fu la prima ad essere riconosciuta come mafiosa nonostante fosse estranea alle mafie tradizionali: infatti, era composta da soggetti veneti che si sono costituiti in associazione e hanno iniziato a delinquere; Corte di Assise di Venezia, 11 luglio 1994, Alonzo e altri, inedita; Cass., sez. I, 18 settembre 2012, Maniero, n.35627.

²⁷ Il lido di Ostia è un territorio che per lungo tempo è stato teatro di scontri per opera di gruppi mafiosi locali il cui obiettivo era l’acapparramento di aree demaniali e stabilimenti balneari per mezzo di legami corruttivo - collusivi con pubblici ufficiali a favore di imprenditori legati ai clan mafiosi. L’inchiesta venne avviata nel 2003 e coinvolse le famiglie mafiose dei Triassi, dei Fasciani, dei Casamonica, dei D’Agati, degli Spada e del clan camorristico Senese.

Nel febbraio 2019 la seconda sezione della Corte di Cassazione confermò 10 condanne a vario titolo per associazione mafiosa per i soggetti partecipanti al clan Fasciani di Ostia. Il clan Fasciani rappresentò un tipico esempio di mafia locale e il carattere mafioso, secondo della Corte, rilevava da diversi fattori, dalla struttura organizzativa adottata dall’associazione, dalla gestione di attività tipicamente mafiose come estorsione, riscossione del “pizzo” ai commercianti dell’area, nonché il controllo del territorio e la lotta per l’egemonia contro altri gruppi criminali (in particolare contro la famiglia Triassi), (https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia_italiana_e_appalti), (Cass., sez. VI, 28 dicembre 2017, Fasciani, in CED Cass., n. 271724).

Fu considerata mafia anche il sodalizio facente capo a Roberto Spada, come confermato dalla seconda sezione penale della Cassazione, che si conformò alla sentenza emessa nel dicembre 2018 dalla Corte d’appello.

L’inchiesta nacque dai conflitti emersi per il controllo del territorio di Ostia tra il clan degli Spada e le famiglie Cardoni/Galleoni, anche conosciuti come “Baficchio”. La fama criminale del clan degli Spada era avvertita sul territorio ostiense e i suoi affiliati si dedicarono ad attività estorsive, minacce ed intimidazioni.

La corte di cassazione affermò anche per il clan dei Casamonica la natura di associazione a delinquere di stampo mafioso. Lo stabilì la Corte di Cassazione quando dichiarò inammissibili i ricorsi contro l’ordinanza di Riesame di Roma, confermando e misure cautelari disposte dal gip per associazione mafiosa ex 416 bis c.p.

Invero, la vicenda riguardò il Clan Spada - Casamonica, cioè due gruppi criminali accomunati dal fine comune di commettere reati di varia natura (Cass., sez. V, 4 ottobre 2018, in CED Cass., n. 274120., Cassaz.sez. III n. 17851 avverso il ricorso di Spada Domenico + altri).

²⁸ MERENDA I., VISCONTI C., Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019, p. 11.

Nel corso del tempo, si è rivelato difficoltoso individuare con chiarezza i gruppi criminali qualificabili come “mafie autoctone”, in particolare, il dubbio venne sollevato nel contesto del processo “Teardo”²⁹.

Il caso risale agli anni novanta, quando la Cassazione reputò non configurabile il delitto di associazione mafiosa nei confronti di un gruppo criminale composto da politici e funzionari nell’esercizio di pubbliche funzioni ed operanti nei rami della Pubblica Amministrazione e caratterizzato dall’impiego sistematico di condotte prevaricatrici e pratiche concussive seriali nei confronti di una cerchia di imprenditori interessati a partecipare alle gare di appalto.

Nello specifico, il giudice di legittimità reputò non sussistenti gli estremi del delitto di associazione mafiosa, poiché la forza di intimidazione non promanava dal vincolo associativo, bensì dal cosiddetto *metus publicae potestatis*, ovvero quel clima di paura e assoggettamento ingenerato da un uso illegittimo delle pubbliche funzioni che induceva a subire le prepotenze della pubblica autorità e l’imposizione della tangente³⁰.

Nella vicenda Teardo la sussistenza del reato associativo di tipo mafioso venne scartata già in primo grado³¹ ed in un primo giudizio di appello, ribaltando l’impostazione istruttoria, per poi essere confermata in Cassazione la condanna per sola associazione a delinquere semplice *ex art 416 c.p.*³².

Altrettanto accadde nella vicenda di “Mafia Capitale”, nella quale i giudici di legittimità a conclusione del processo procedettero all’annullamento della sentenza di primo grado, escludendo il connotato di mafiosità del sodalizio

²⁹ E. BRUTI LIBERATI, A.CERETTI, A. GIANSAANTI, *Governo dei giudici: la magistratura tra diritto e politica*, Feltrinelli Editore, 1996, p. 205; il caso Teardo fu denominato la “Tangentopoli ligure” e coinvolse Alberto Teardo, segretario provinciale del P.S.I. operante in Liguria e Presidente della stessa Regione tra il 1982 e 1983, che secondo quanto accertato in sede di indagine risultò esser il leader del sodalizio criminale responsabile di aver costretto imprenditori a pagamento di tangenti sugli appalti pubblici principalmente con la minaccia di esclusione dalle successive gare d’appalto (Corte di Cassazione, sez. VI, 10 giugno 1989 (dep. 22 agosto 1989), n. 11204, Teardo e altri).

³⁰ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 122; App. Genova, 17 dicembre 1990, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, cit., pp. 326-330; << L’intimidazione subita dalle vittime di concussioni ed estorsioni non è da riferire all’esistenza di un’organizzazione temibile per sé stessa [...] essa è piuttosto da riferire [...] a nulla di più che allo stesso *metus publicae potestatis* che di volta in volta li induceva a subire l’imposizione della tangente >>.

³¹ G.I. Trib. Savona 24 agosto 1984, in Difesa penale, 1984, n. 6.

³² App. Genova 17 dicembre 1990, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, pp. 324 e ss.; Cass. 10 giugno 1989, ivi, 1990, pp. 1182 e ss.

Questo procedimento fu a sua volta il risultato di un previo annullamento con rinvio

criminale coinvolto, perché considerato un'ipotesi di associazione a delinquere semplice.

Pertanto, il gruppo criminale capitolino non fu considerato “mafia autoctona”, piuttosto, acquisì l'aspetto di una rete criminale politico - affaristica che si avvaleva di modalità operative ibride diverse dai metodi di sopraffazione violenta tipici della classe delle mafie autoctone³³.

Nel corso dell'inchiesta di “Mafia Capitale” sono emerse formazioni criminali accostabili, secondo alcuni autori, alla vicenda Teardo.

In entrambi i casi, inoltre, è possibile osservare ragioni sostanziali simili che hanno indotto i giudici di legittimità ad escludere l'applicazione della fattispecie di associazione a delinquere mafiosa *ex 416 bis c.p.*

Queste vicende si inseriscono all'interno di una “tendenza di lungo periodo” di stretta correlazione tra il fenomeno mafioso e condotte corruttive³⁴.

Diverse voci autorevoli hanno riconosciuto la forza di questo legame, visibile nelle due vicende processuali prima menzionate, nel fatto che la metodologia corruttiva sia divenuta uno strumento potente e di raccordo tra la criminalità organizzata, le istituzioni pubbliche e l'iniziativa privata³⁵.

In quest'ottica, lo stesso Giovanni Fiandaca considerò opportuno utilizzare le “modalità e tecniche di tutela” impiegate nella lotta al contrasto alla corruzione anche in sede di contrasto alla criminalità organizzata, fungendo le prime da modello normativo di riferimento per le seconde³⁶.

La criminalità organizzata si è evoluta in termini di metodi e obiettivi, quanto ai primi si registra la progressiva sostituzione di pratiche di sopraffazione violenta con modalità corruttive ed intimidatorie.

³³ E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019, p. 34.

³⁴ METE, SCIARRONE, Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali, 2016, p. 11.

³⁵ PIGNATONE G.- PRESTIPINO M., Le mafie su Roma, la mafia di Roma, in *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. III, a cura di E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, p. 166.

³⁶ FIANDACA G., *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, in «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale», XLIII, 2000, pp. 883-901, p. 894; METE, SCIARRONE, Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali, 2016, p.11.

Quest'ultima considerazione è spiegata dal fatto che chi gode di una "buona" reputazione limita l'uso della violenza favorendo metodi meno "rumorosi" come le condotte corruttive³⁷.

Il processo "Mafia Capitale" è quindi interessante ai fini dell'esplorazione di quella "zona grigia", che consiste in una "rete ibrida", che realizza collusioni di natura politico - affaristica e si avvale della complicità tra mafie, economia e politica, considerata un punto d'incontro tra il mondo legale e la criminalità organizzata³⁸.

Nonostante sia stata riconosciuta la corruzione come strumento di frequente uso da parte delle nuove formazioni criminali, tale da rendere plausibile la configurabilità della fattispecie di associazione mafiosa nella struttura di queste consorterie, rimangono altri punti di frizione che rendono incerta questa tendenza.

La tormentata vicenda di "Mafia Capitale" si colloca nel solco di una complessa riflessione sul delitto di associazione mafiosa e sui vari fenotipi associativi cui applicare la norma.

In particolare, è in questa circostanza che la Suprema Corte ha proposto un'interpretazione avanzata della questione, che si interseca con la riflessione che indaga il legame tra corruzione e criminalità organizzata mafiosa, puntando a riconnettere queste due aree.

Tuttavia, come già anticipato, tale interpretazione estensiva troverà, poi, un ostacolo nell'approdo della Corte di Cassazione del 2019 che, a chiusura della vicenda capitolina, considerò i sodalizi incriminati delle associazioni a delinquere semplici e non mafiose.

³⁷ METE, SCIARRONE, Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali, 2016, p. 14.

³⁸ *Ivi*, p.12.

3. Il caso di “Mafia Capitale”: “Operazione Mondo di Mezzo”

Con il termine “Mafia Capitale” si fa riferimento all’operazione giudiziaria, anche nota come “Operazione Mondo di Mezzo”, caratterizzata per il particolare clamore mediatico che suscitò e per la sua centralità nel dibattito relativo all’idoneità di forme atipiche di organizzazioni criminali ad integrare il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

La locuzione “Mondo di mezzo” è stata ideata dallo stesso Massimo Carminati, tra i protagonisti di questa vicenda giudiziaria, che nel corso dell’intercettazione della conversazione telefonica intrattenuta con altri due degli indagati, Riccardo Brugia e Cristiano Guarnera, risalente al 12 Dicembre 2012, ha enunciato quello che è stato ritenuto il "manifesto programmatico" dell’organizzazione, ricorrendo alla metafora del "mondo di mezzo".

Nell’intercettazione si leggeva: “è la teoria del mondo di mezzo.. ci stanno i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo.. vuol dire che ci sta un mondo di mezzo in cui tutti si incontrano.. tutto si incontra.. le persone di un certo tipo si incontrano tutti là.. nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno.. questa è la cosa e tutto si mischia”.

La metafora proponeva un’immagine chiara e suggestiva ovvero l’intenzione di rendere questa rete ibrida di relazione, facente capo a Carminati e Buzzi, uno spazio che offre la possibilità di far incontrare il "mondo di sopra", composto da imprenditori, soggetti appartenenti al mondo della politica e delle istituzioni, e il "mondo di sotto", cui fanno parte i criminali di strada.

Questi due mondi si incontravano in un terzo mondo, il «mondo di mezzo», rappresentato dall’organizzazione in questione che funge da cerniera tra le sfere della legalità e dell’illegalità³⁹.

³⁹ Furono gli stessi giudici a sfruttare il linguaggio metaforico e in maniera suggestiva dare una descrizione, quasi “immaginifica”, del Mondo di Mezzo. In particolare, in occasione dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari del Tribunale di Roma, in sede di indagini preliminari, il 28 novembre 2014 il giudice delle indagini preliminari definì l’organizzazione in esame nel seguente modo: “A voler innestare metafora su metafora, *mafia capitale* è una sorta di fiume carsico, che origina nella *terra di mezzo*, luogo nel quale costruisce la sua ragion d’essere e dal quale trae la sua forza, che emerge in larghi tratti del *mondo di sopra*,

L'inchiesta ebbe ad oggetto un'organizzazione criminale multiforme costituita da un "fitto reticolo di legami trasversali, eterogeneo e articolato al suo interno da rapporti di varia natura"⁴⁰.

La vicenda coinvolse, infatti, il mondo criminale, contesti istituzionali, nonché imprese e cooperative operanti nel settore dei servizi sociali, dell'accoglienza dei rifugiati, della gestione dei campi Rom, della raccolta rifiuti, dell'emergenza abitativa, della gestione del verde pubblico⁴¹.

Quelli appena menzionati sono tutti settori coinvolti in privatizzazione ed esternalizzazione, processi che possono creare "relazioni opache tra legale e illegale, assecondando il proliferare di diversi livelli di intermediazione tra amministrazioni pubbliche, imprese private e attori del terzo settore"⁴².

Già in sede cautelare emerse il "polimorfismo" che connota la nuova formazione criminale dall'ampio raggio d'azione. Si trattava di una rete di "relazioni multilivello", tali da coinvolgere "più di un centinaio di persone".

Si articolava in una serie di ramificazioni che comprendono, il "ramo criminale", dedito all'attività di usura, recupero crediti ed estorsioni; il "ramo imprenditoriale", "apparentemente insospettabile", attivo nel settore edile; "il ramo della Pubblica Amministrazione", ricollegabile agli apparati politici e burocratici cui è affidata la gestione di appalti e fondi pubblici⁴³.

Dall'osservazione della Commissione parlamentare antimafia del 2015 "Mafia Capitale" risultò essere una «una piccola organizzazione» dalla struttura

inquinandolo, per poi reimmergersi: come la corretta ricostruzione di un fenomeno carsico in geomorfologia impone di individuare i collegamenti tra carsismo superficiale e carsismo sotterraneo, similmente la corretta ricostruzione dei *fatti reato* per cui si procede necessita di una ricostruzione dei nessi operativi e funzionali tra organizzazione criminale e reati di corruzione" (Tribunale di Roma, Ordinanza di applicazione di misure cautelari, Ufficio VI GIP, 28 novembre 2014, Giudice Dott.ssa Flavia Costantini).

⁴⁰ CICCARELLO E., *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione del delitto di associazione mafiosa*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, 77;

ZUFALDA E., Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell' art. 416 - bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche" <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2144-> p. 7;

⁴¹ METE, SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, in *Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, p.4.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ CICCARELLO E., *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione del delitto di associazione mafiosa*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, 76; APOLLONIO A., *Essere o non essere "Mafia Capitale"*. Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, in *Rivista Giustizia Insieme - Diritto e Processo Penale*.

«reticolare o a raggiera»⁴⁴.

Secondo l'ordinanza che dispose le misure cautelari, dalla ricostruzione dei fatti emergono sin dalla fase investigativa i tratti "originali" e ed "originari" del sodalizio.

Utilizzando le parole dell'autorità inquirente, l'aspetto "originale" discende dal fatto che "l'organizzazione criminale presenta caratteri suoi propri, in nulla assimilabili a quelli di altre consorterie note", quello "originario" è dato dalla circostanza secondo cui "la sua genesi è propriamente romana, nelle sue specificità criminali e istituzionali"⁴⁵.

3.1 L'avvio della vicenda giudiziaria

Sintomatico dell'importanza dell'inchiesta fu il numero di soggetti che furono sottoposti ad arresto preventivo in sede cautelare, si trattò di settantasei accusati, diciannove dei quali furono sottoposti a carcere preventivo con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso mafiosa⁴⁶.

La Procura della Repubblica romana avviò le indagini nel 2010, l'attività investigativa iniziale condusse i pubblici ministeri a ipotizzare la presenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso dedita prevalentemente ad attività di usura ed estorsione, composta da individui legati agli ambienti dell'estrema destra.

In questo quadro investigativo emersero le figure vertice dell'associazione, Massimo Carminati, pluripregiudicato, conosciuto per i suoi legami con altra

⁴⁴ Commissione parlamentare antimafia, *Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone*, Seduta n. 100, luglio 2015, p. 18.

⁴⁵ Gip Flavia Costantini, Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, 28 novembre 2014, "Mafia Capitale", Capitolo 1, paragrafo 4.

⁴⁶ CICCARELLO E., *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione del delitto di associazione mafiosa*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, 76; APOLLONIO A., *Essere o non essere "Mafia Capitale"*. Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, in *Rivista Giustizia Insieme - Diritto e Processo Penale*, <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1181-essere-o-non-essere-mafia-capitale-2?hitcount=0>, p. 1; tra i soggetti accusati di essere partecipanti del delitto di associazione mafiosa, "sei hanno un profilo prettamente criminale, sette sono imprenditori (del mondo della cooperazione, della ristorazione o edili), tre sono pubblici ufficiali (figure di vertice di società municipalizzate e partecipate), due sono professionisti (contabili e ragionieri), uno ricopre una carica politica (consigliere prima nel comune di Roma Capitale poi della Regione Lazio).

aggregazione criminale capitolina, la “Banda della Magliana”, ed ex militante Nuclei armati rivoluzionari (N.A.R), gruppo eversivo di destra.

A lui si affiancarono altri tre personaggi che nel blocco associativo, secondo la ricostruzione investigativa, si dedicarono all’organizzazione del sodalizio, Salvatore Buzzi, anch’egli pregiudicato⁴⁷, noto imprenditore del terzo settore coinvolto in passato in accordi corruttivi con la Pubblica Amministrazione; Fabrizio Franco Testa, militante dei N.A.R ed ex membro del CdA della società controllata Enav-Finmeccanica; e infine Riccardo Brugia, ex affiliato N.A.R pregiudicato per rapine.

Sul piano strutturale rilevavano tre ordini di relazioni differenti, «capo», «organizzatori» e «affiliati», in base al diverso ruolo rivestito nell’organizzazione.

Su un “piano trasversale” i partecipanti appartenevano ad ordini sociali differenti (estrazione criminale, imprenditoriale, professionale o politico-amministrativa), sono legati da “esperienze pregresse e prescindono dalla loro posizione all’interno del network o dal ruolo sociale ricoperto”.

Il sodalizio si formava per “coaguli successivi, istituzionalizzando vincoli informali tra gli attori progressivamente coinvolti”⁴⁸.

⁴⁷ Salvatore Buzzi è un ex detenuto per omicidio che ottenne successo nel settore imprenditoriale, nel corso dell’esecuzione della pena carceraria ebbe un “singolare percorso di recupero” (consegui la laurea in giurisprudenza e la laurea in lettere) e fondò cooperative sociali per il riscatto di ex detenuti. Queste attività furono strumentali alla creazione di una rete di contatti tra detenuti, coinvolgendo questi in ruoli di direzione e della gestione delle cooperative sociali. Secondo la ricostruzione dei giudici di primo grado “la necessità di garantire il lavoro alle cooperative portava negli anni Buzzi - attento ai temi della politica ed iscritto al partito comunista - ad instaurare e mantenere rapporti con esponenti, politici e non, della amministrazione capitolina, principale committente delle cooperative sociali, che alla stessa erogavano la prestazione di numerosi servizi. In tale contesto si inseriscono i fatti illeciti oggetto delle contestazioni di corruzione e turbativa d’asta, fatti che dimostrano - oltre alla commissione degli specifici reati fine - l’avvenuta costituzione di una associazione dedita in modo permanente alla commissione di una serie indeterminata di delitti quali quelli appena indicati” (Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3076).

⁴⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri, Pres. Agrò, Rel. De Amicis; Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2014 [dep. 9 giugno 2015], n. 24536; il gruppo è il risultato di una “progressiva evoluzione di un gruppo di potere criminale che si è insediato nei gangli dell’amministrazione della Capitale d’Italia, cementando le sue diverse componenti di origine (criminali “di strada”, pubblici funzionari con ruoli direttivi e di vertice, imprenditori e soggetti esterni all’amministrazione”.

La formazione di una così complessa organizzazione era il risultato di una “sedimentazione” lenta “entro un lungo arco di tempo”⁴⁹.

Il nucleo iniziale venne costituito da ex Nar, per poi estendersi progressivamente attraverso “una logica di ingaggio”, coinvolgendo imprenditori legati a Carminati con l’obiettivo di “mobilitare competenze e risorse secondo criteri di riduzione delle incertezze per il gruppo e di massimizzazione dei risultati”⁵⁰.

La nuova realtà associativa era il risultato della “fusione” tra il gruppo criminale di Carminati, esponente del “terrorismo nero capitolino” e i gruppi di imprenditori legati a Buzzi. Era finalizzata all’acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, mediante la commissione di estorsioni, usure, riciclaggi, ma soprattutto di corruzioni di pubblici ufficiali⁵¹.

La struttura dell’organizzazione costituiva l’elemento più originale di questo fenomeno criminale, consisteva infatti, di una elaborata e stabile connessione di “attori di estrazione criminale” e “colletti bianchi”.

Su questa complessa rete di legami solidi e “capaci di ramificarsi” convergevano interessi eterogenei e strategie di azione condivise che fungevano da “comune denominatore”⁵².

“Mafia Capitale” in sede cautelare, così come confermato dal giudice *de libertate*, fu configurata come associazione a delinquere di stampo mafioso. A tal fine venne indagata la potenzialità intimidatrice scaturente dal vincolo associativo, e si riconobbe la presenza della “carica intimidatoria autonoma”, del

⁴⁹ Sul piano personale assumono particolare rilievo i rapporti tra i soggetti, anche esterni al gruppo, che da una parte condividono un passato di militanza nelle file della destra sociale ed eversiva, dall’altra prestano servizio nelle cooperative sociali indicate dall’indagine (tra gli accusati di mafia figurano diversi soci delle cooperative riconducibili a Buzzi).

Gli stessi Carminati e Buzzi sono legati da un rapporto personale che deriva dalla comune esperienza carceraria e dall’essere Carminati, formalmente, socio lavoratore di una delle cooperative di Buzzi.

⁵⁰ CICCARELLO E., *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione del delitto di associazione mafiosa*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, 77.

⁵¹ ZUFALDA E., Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’ art. 416 - bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie “storiche” <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2144-> p. 5;

APOLLONIO A., Essere o non essere "Mafia Capitale". Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, in *Rivista Giustizia Insieme - Diritto e Processo Penale*, <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1181-essere-o-non-essere-mafia-capitale-2?hitcount=0>, p. 1.

⁵² *Ibidem*.

"prestigio criminale" acquisito attraverso l'impiego costante di pratiche di violenza e sopraffazione perpetrate dal gruppo facente capo a Massimo Carminati, la cui "autorevolezza" nel mondo criminale era indiscussa.

L'associazione, impiegando metodi qualificati come mafiosi dagli inquirenti conquistò settori dell'economia e della amministrazione pubblica, al fine di garantirsi l'aggiudicazione di appalti.

Tuttavia, anticipando le conclusioni della Suprema Corte sul caso "Mafia Capitale" che saranno oggetto di analisi nei successivi paragrafi, le risultanze probatorie hanno portato ad escludere il carattere mafioso dell'associazione, e quindi, l'utilizzo del metodo mafioso, l'esistenza del conseguente assoggettamento omertoso nonché la presenza di una propria e autonoma fama criminale mafiosa.

Quello che risultava, riportando le parole utilizzate nella motivazione della sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, era piuttosto che si trattasse di <<un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica, il cui fulcro era costituito dall'associazione criminosa che gestiva gli interessi delle cooperative di Buzzi attraverso meccanismi di spartizione nella gestione degli appalti del Comune di Roma e degli enti che a questo facevano capo. Ciò ha portato alla svalutazione del pubblico interesse sacrificato a logiche di accaparramento a vantaggio di privati>>⁵³.

Il quadro complessivo riportava un << sistema gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione, una parte dell'amministrazione comunale si è di fatto consegnata agli interessi del gruppo criminale che ha trovato un terreno fertile da coltivare >>⁵⁴.

I paragrafi seguenti saranno dedicati all'analisi dei punti chiave della vicenda giudiziaria e dei percorsi logico - argomentativi che hanno condotto alle divergenti conclusioni delle pronunce alternatesi nel tempo circa l'asserita "mafiosità" del sodalizio.

La questione di diritto è complessa, rappresenta una nuova sfida alla tenuta della fattispecie del 416 *bis* c.p.

⁵³ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 281.

⁵⁴ *Ibidem*.

Con la vicenda capitolina ci troviamo, nuovamente, dinanzi ad un tentativo di testare la flessibilità della fattispecie.

Seppur le conclusioni della Suprema Corte non confermarono il carattere mafioso del sodalizio, emergeva comunque sul piano giuridico - penale l'ampiezza della fattispecie in esame che "si conferma strumento normativo assai duttile e suscettibile di *performances* verosimilmente non del tutto esplorate"⁵⁵.

Secondo Mazzantini, "la casistica delle 'piccole mafie' e dei 'locali dell'ndrangheta' non rappresenta ancora la frontiera più avanzata raggiunta, processualmente, dal delitto di associazione tipo mafioso", lo è, piuttosto, la vicenda del mondo di Mezzo che conquista "porzioni di potere politico-affaristico grazie a consolidati rapporti con privati conniventi e con funzionari collusi e che fanno uso di un metodo, parte correttivo, parte intimidatorio"⁵⁶.

Tuttavia, è bene precisare che non si tratta di "'inedito' giurisprudenziale assoluto" perché il percorso esegetico affrontato dalla giurisprudenza per affermare la duttilità della fattispecie era già stato percorso nelle vicende giudiziarie sulle "mafie straniere" e le "mafie del nord", oggetto di esame del capitolo precedente⁵⁷.

3.2 Le pronunce della Corte di Cassazione sul procedimento cautelare

In sede cautelare l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari qualificò l'organizzazione criminale risultante dalla vicenda di Mafia Capitale come associazione a delinquere di stampo mafioso *ex art. 416-bis c.p.*

La Corte di Cassazione nel 2015, in qualità di giudice *de libertate*, intervenne sulla vicenda con due sentenze⁵⁸ che confermarono l'impostazione accusatoria e respinsero le censure dedotte circa la sussistenza dei requisiti di gravità

⁵⁵ C. VISCONTI, A Roma una mafia c'è. E si vede., cit, p. 2.

⁵⁶ E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019, p. 33.

⁵⁷ C. VISCONTI, A Roma una mafia c'è. E si vede., cit, p. 2.

⁵⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri, Pres. Agrò, Rel. De Amicis; Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2014 [dep. 9 giugno 2015], n. 24536.

indiziaria⁵⁹ in ordine alla fattispecie di associazione a delinquere.

I giudici di legittimità ripercorsero la questione interpretativa circa la compatibilità del reato associativo mafioso a gruppi criminali che avvalendosi del metodo intimidatorio mafioso ossia di una forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, ricorrono a prassi corruttive ed operano in aree di non tradizionale presenza mafiosa.

La Corte aveva avallato quello schema interpretativo che riconosce il carattere della mafiosità anche a “piccole ‘mafie’ con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però del metodo dell’intimidazione”, slegandosi così da quella “precomprensione” storica, sociologica del fenomeno mafioso che orientano verso un’applicazione limitata della fattispecie⁶⁰.

I giudici di Cassazione analizzarono il caso di specie e valutarono la sussistenza degli elementi della fattispecie, rimodulati secondo nuovi schemi interpretativi e dotati di maggior flessibilità, per poi proseguire enucleando le sue conclusioni nel principio di diritto.

Una prima questione riguardava *il riconoscimento della “carica d’intimidazione diffusa ed autonoma”*, in particolare, la Corte riconosceva che il sodalizio si era avvalso di “un’eredità criminale complessa (...) e sedimentatasi a strati, lentamente, entro un lungo arco temporale”⁶¹.

⁵⁹ I gravi indizi di colpevolezza sono posti dall’art. 273, comma 1, c.p.p. rubricato “condizioni generali di applicabilità delle misure” che recita: “ Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1”.

⁶⁰ Direzione nazionale antimafia, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia, nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso (periodo 01/07/2013-30/06/2014), 2015, p. 295; Cicc 20). Della stessa posizione fu il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti che nella relazione della Direzione nazionale antimafia del 2015 accolse con favore la nuova tendenza giurisprudenziale instauratasi con riguardo alla configurabilità del delitto di cui al 416 bis c.p. alle “nuove mafie”, tali risultati della magistratura furono considerati “rilevanti [...] anche per le future investigazioni”. E’ in questo inedito approccio alla fattispecie di associazione mafiosa che si intende “superata” quella “precomprensione” che caratterizza il fenomeno mafioso, “una sorta di stereotipo che voleva escludere dal novero dei soggetti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. le persone che non commettono i tipici reati di estorsione, usura o altri fatti connotati da grave violenza”.

⁶¹ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri, Pres. Agrò, Rel. De Amicis; Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2014 [dep. 9 giugno 2015], n. 24536.

Questo prestigio criminale era considerato una sorta di “lascito”, derivatole dal gruppo criminale di Carminati⁶², poi “perpetuato” nella “nuova realtà associativa” che era il risultato della fusione con altro gruppo criminale facente capo a Buzzi⁶³.

Secondo la ricostruzione della Corte, l’estensione del raggio d’azione verso il settore economico - istituzionale ed i risultati ottenuti da questo “salto di qualità” sono il risultato dello sfruttamento della fama criminale “progressivamente accumulata nel serbatoio criminale di origine”, rappresentato dall’associazione di Carminati, “e poi trasfusa, con metodi più raffinati, nei nuovi campi di elezione del ‘mondo di sopra’”⁶⁴.

Tuttavia, il fatto che il prestigio criminale provenisse solamente da alcuni degli esponenti della consorceria aveva fatto dubitare della compatibilità di questa struttura associativa con il principio di impersonalità della forza di intimidazione secondo il quale, conformemente al dato normativo, la forza di intimidazione debba promanare impersonalmente dal vincolo associativo e non dai singoli partecipanti al sodalizio.

Sia in dottrina⁶⁵ che in giurisprudenza⁶⁶ risulta confermata la regola secondo cui l’intimidazione, tratto caratteristico di ogni consorceria mafiosa, “sia genericamente riconducibile al gruppo associativo nel suo complesso”⁶⁷.

⁶² L’ordinanza cautelare specifica della “eccezionale notorietà criminale” ottenuta da Carminati e dal gruppo da lui capeggiato: secondo la Corte, l’origine del sodalizio risale alla rete criminale romana costruitasi negli anni ottanta. Le caratteristiche organizzative del gruppo criminale capitolina sono mutate dalla cd. “banda della Magliana”, in particolare, la capacità di costruire legami trasversali che coinvolgono soggetti appartenenti a diverse realtà criminali comprese quelle tipiche della cd. “criminalità di strada” e dei settori della destra eversiva.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, 129; A. INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, 69.

⁶⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 1999, n. 2402; per cui la forza di intimidazione deve promanare impersonalmente dal consorzio criminale, con la conseguenza che risulta irrilevante la circostanza che alcuno dei partecipi esprima di per sé e proietti anche all’esterno un’influenza negativa idonea ad esercitare soggezione nelle persone investitene; Cass. Pen., Sez. VI, 3 gennaio 1996, n. 7627, in Cassazione penale, 1997, 3384; con riguardo ad un gruppo sociale costituitosi a seguito di diaspora da altra consorceria, la suprema Corte ha ritenuto non sufficiente l’accertamento di forza prevaricatrice riferibile all’associazione madre e ad un socio che di questa era stato uno dei capi; Cass. Pen., Sez. VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, Ferone; nella pronuncia citata si legge il principio per cui allorché “la forza di intimidazione sia soltanto la risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti del sodalizio, si potrà ipotizzare un’associazione a delinquere comune, ma non certo un’associazione per delinquere di tipo mafioso”.

⁶⁷ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, 129.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione respinse le censure della difesa circa l'asserita delimitazione soggettiva del concreto esercizio della forza intimidatrice" che risultava essere ricollegabile solo alla figura di Carminati e non anche all'ala imprenditoriale ed istituzionale del sodalizio.

A ben vedere, potrebbe rilevare, ai fini dell'integrazione della fattispecie di associazione mafiosa, il solo fatto che gli altri concorrenti (prevalentemente "colletti bianchi") fossero a conoscenza del potenziale violento e criminale che derivava da personaggi noti per il loro passato criminale, nonché consapevoli e disposti ad avvalersi all'occorrenza di tale prestigio criminale⁶⁸.

Altra questione affrontata dalla Corte di Cassazione aveva ad oggetto *il ruolo dei pubblici funzionari all'interno del sodalizio*.

Nel caso di specie, la difesa sosteneva che la forma di intimidazione derivante dal vincolo associativo esercitasse una forma di assoggettamento anche nei confronti di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, figure considerate come "vittime" della minaccia associativa e non anche coautori del reato.

La Corte di Cassazione, di contro, preferì questa seconda opzione asserendo che, all'interno di questa "realtà politica, economica e sociale come quella della Capitale", si privilegia il ricorso a sistematici accordi corruttivi caratterizzati dal coinvolgimento di pubblici funzionari al vertice dell'amministrazione, che "compiacenti" strumentalizzano le loro competenze tecniche al servizio degli interessi del sodalizio⁶⁹.

Secondo la ricostruzione accusatoria della Procura romana, il sodalizio ricopriva il ruolo di "*un comune corruttore*", consapevole che il pubblico funzionario corrotto è parte attiva dell'accordo sinallagmatico.

Il giudice di legittimità argomentava segnalando che è "la stessa dinamica relazionale interna al fenomeno corruttivo" che comporta il "coinvolgimento penale del soggetto pubblico" che fa sì che i pubblici funzionari siano "incentivati a mantenere l'accordo sinallagmatico" e dissuasi dal "rompere il

⁶⁸ Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2014 [dep. 9 giugno 2015], n. 24536, p. 17.

⁶⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri, 29 e ss.

muro dell'omertà”⁷⁰.

In altre parole, il pubblico funzionario è parte del sodalizio, con questo ne condivide i benefici e i rischi dell'attività corruttiva e non è soggetto alla forza di intimidazione del gruppo, di cui sono destinatari solo le vittime. Il legame tra il corrotto e il funzionario è garantito dal comune interesse alla “reciproca segretezza dello scambio di consensi” alla base dell'accordo⁷¹. I rapporti di reciproco scambio sussistono anche con imprenditori considerati collusi e affiliati al sodalizio in ragione del fatto che ottengono un vantaggio dal patto illecito. Questi soggetti si differenziano rispetto alla figura dell'imprenditore "vittima" che dal legame con il sodalizio ne consegue solo un danno ingiusto⁷².

Quanto all'elemento soggettivo del reato *ex* 416 *bis* c.p., questo consiste nel dolo specifico che ha ad oggetto “la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi”. Inoltre, come è esplicitato nelle sentenze in esame, il dolo del partecipe (che esercita una stabile partecipazione all'interno dell'organizzazione) si differenzia da quello del concorrente a norma dell'art. 110 c.p.⁷³

A fronte di quanto detto fin qui, in questo primo approdo giudiziale sulla vicenda di Mafia Capitale è stato riconosciuto che non vi sarebbe incompatibilità tra metodo mafioso e prassi corruttiva.

La forza intimidatrice infatti, non è diretta a “condizionare” i pubblici ufficiali corrotti ma piuttosto a “creare e mantenere, all'esterno, le condizioni di una

⁷⁰ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri, 30; Nella categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, la corruzione è un reato plurisoggettivo e, più precisamente, bilaterale a concorso necessario, disciplinata dal nostro codice penale all'interno degli artt. 318-322 c.p. Si sostanzia in un particolare accordo (c.d. *pactum sceleris*) tra un funzionario pubblico ed un soggetto privato, mediante il quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Il reato in commento è plurisoggettivo, o reato a concorso necessario, in quanto ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² L'interpretazione del requisito delle concrete finalità della forza di intimidazione viene mitigata e risulta essere, a detta della Corte di Cassazione, «diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti».

⁷³ *Ibidem*; Nel caso di “concorso esterno”, infatti, la condotta di partecipazione a norma dell'art. 110 c.p., si traduce in contributi occasionali senza che il soggetto prenda parte alla compagine sociale (Sez. I, n. 4043 del 25/11/2003, dep. 03/02/2004, Rv. 229992).

conventio ad excludendum”, limitando cioè la libera partecipazione in gare pubbliche (assegnazione di appalti, rilascio di concessioni, controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche) e limitando la libera concorrenza di chi “che non intendano conformarsi al sistema di "regole" imposte dall'organizzazione criminale”⁷⁴.

Il terzo *punctum dolens* della vicenda segnalato dalla Corte riguarda l'utilizzo della forza di intimidazione da parte del gruppo criminale che, nel caso di specie, si esplicita nella “*intenzionalità di usare la forza intimidatrice*” e “ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue”.

Sarà sufficiente, perciò, la sola potenzialità o il tentativo di volersi avvalere della stessa perché il reato di associazione mafiosa sia configurabile *ex* 416 *bis* c.p. La legittimità di questa interpretazione fu già confermata dalla Suprema Corte⁷⁵ che specificò che l'avvalersi della forza di intimidazione si esplica in due modalità: “sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia”.

Se nella prima ipotesi la forza intimidatoria risulta essere stata già manifestata all'esterno e percepita come tale; nel secondo “gli atti di violenza, minaccia non devono realizzare di per sé l'effetto intimidatorio, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio”⁷⁶.

In altre parole, perché si ravvisi il connotato di mafiosità, basterà il consapevole sfruttamento di un potere intimidatorio già conseguito, che è di per sé una minaccia propria della metodologia mafiosa, la forza di intimidazione sussisterà anche senza la sua concreta utilizzazione poiché quello che è essenziale è la percezione del timore tale da creare un clima di assoggettamento e di omertà ⁷⁷.

L'ultima questione affrontata dal giudice *de libertate* di ultima istanza è quella che riguarda *la portata dei requisiti di assoggettamento e omertà*. Sulla falsariga delle innovative linee interpretative della giurisprudenza,

⁷⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri.

⁷⁵ *Ibidem*; (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, dep. 30/07/1996, Rv. 206597);

⁷⁶ Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, dep. 30/07/1996, Rv. 206597.

⁷⁷ *Ibidem*;

sostenitrici dello sganciamento da stereotipi a sfondo sociologico, dell'attitudine adattativa della fattispecie di associazione mafiosa a realtà criminali diverse da quelle tradizionali, anche i requisiti di assoggettamento e omertà mutano. Infatti, la capacità di pressione intimidatoria del sodalizio non deve necessariamente indurre ad un "plagio sociale generalizzato" tipico delle tradizionali mafie potenti e fortemente radicate nel territorio, ma piuttosto, ai fini della configurabilità del reato basterà la manifestazione di "metodi di intimidazione", "omertà" e "sudditanza psicologia"⁷⁸.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione affermò che "fra le possibili ritorsioni che portano ad una condizione di assoggettamento ed alla necessità dell'omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all'associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese"⁷⁹.

In tal modo, si assiste ad una degradazione dei due requisiti di assoggettamento e omertà a mere conseguenze "prevedibili" e "possibili" dell'utilizzo della forza di intimidazione e, inoltre, indicano la destinazione finalistica che l'associazione tende a realizzare, "costituiscono un possibile *posterius* non un *prius* logico o cronologico"⁸⁰.

Da qui è possibile ricavarne un corollario essenziale ai fini della comprensione delle modalità di esplicitazione del potere intimidatorio in questa vicenda giudiziaria.

Si ritiene che sia configurabile il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso *ex* 416 *bis* c.p. anche quando la carica intimidatoria autonoma, percepita all'esterno del sodalizio, rimanga entro la cosiddetta "soglia prodromica"⁸¹

⁷⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri,36;

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, Mogliani e altri, Pres. Agrò, Rel. De Amicis; Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2014 [dep. 9 giugno 2015], n. 24536; la Corte aggiunge: "Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall'uso della forza intimidatrice "deriva" e non che "ne è derivata"; L. BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in *Cassazione penale*, 2016, p. 159.

⁸¹ FORNARI L., Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?

Di Mafia in Mafia fino a "Mafia Capitale", in *www.diritto penale contemporaneo.it*, 2016,26.

rispetto al verificarsi di eventuali forme di assoggettamento e omertà.

Qualora l'assoggettamento e l'omertà si manifestassero, si tratterebbe di uno stato di sfruttamento "attivo" di quella forza intimidatrice, che è "oggetto del programma associativo e, dunque, del dolo specifico degli associati" e il cui verificarsi non è essenziale perché si realizzi il reato⁸².

La Corte ha ritenuto che i vari profili esaminati nel corso della sentenza, relativi alle caratteristiche "interne" del sodalizio, al loro *modus operandi* e alle modalità di rappresentarsi all'esterno, possono essere considerati come "indici" di sussistenza del metodo mafioso utilizzato dal sodalizio criminale.

3.3 La sentenza del Tribunale di Roma: la smentita dell'impostazione accusatoria

La prima decisione del procedimento di "Mafia Capitale" intervenne quando il Tribunale di Roma nell'ottobre del 2017 depositò le corpose motivazioni della sentenza dopo circa due anni dalla pronuncia della Procura capitolina, le cui conclusioni furono poi confermate dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione, oggetto di analisi del paragrafo precedente⁸³.

I giudici di merito sebbene abbiano accolto in maniera sostanzialmente integrale l'impostazione accusatoria della Procura romana, confermando la responsabilità penale degli imputati e i delitti a loro ascritti, in particolare per la creazione di quella fitta rete politico – affaristica diretta all'esecuzione di delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri delitti di matrice violenta, negarono la qualificazione mafiosa dell'associazione in ragione della non dimostrata unitarietà organizzativa dei due gruppi, guidati rispettivamente da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi.

Da una più attenta analisi del materiale probatorio rilevò che non può trattarsi di mafia in assenza di atti concreti di violenza, basandosi sulla mera capacità potenziale di offesa da parte di alcuni associati⁸⁴.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3057.

⁸⁴ AMARELLI G., Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in *Giurisprudenza Italiana*, Aprile 2018, p. 956 e ss.; G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, II ed., 2008, 104 e ss: l'autore segnala la necessità della valorizzazione della nozione "giuridica" e tassativa di associazione mafiosa.

Pur accogliendo l'opzione ermeneutica, confermata anche dalla Suprema Corte, secondo cui affinché si possa estendere la fattispecie in esame a gruppi criminali non tradizionali è necessario, tuttavia, la verifica della presenza di determinate condizioni⁸⁵.

A detta del Tribunale, nel caso di specie tali condizioni non erano presenti, essendo l'associazione volta prevalentemente a “conseguire illecitamente appalti [...] senza l'impiego effettivo della forza di intimidazione derivante dalla sua pregressa notorietà criminale”.

Secondo i giudici di primo grado, inoltre, la struttura organizzativa del sodalizio, non era tale da far sì che i “due mondi “siano considerati un ‘unicum operativo’”, sarebbe stato più corretto qualificarli ai sensi dell'art. 416 c.p. come associazioni per delinquere “semplici”.

Il percorso argomentativo del Tribunale riposava su delle premesse di carattere dogmatico che nella sentenza precedevano le valutazioni del Tribunale, più pertinenti al caso di specie.

Con le suddette premesse i giudici di merito accennarono al superamento del modello “culturalista”, “regionalistico”⁸⁶ e aggiunsero che ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario “accertare se si siano verificati atti di violenza e/o di minaccia e se tali atti abbiano sviluppato intorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore, tale da determinare assoggettamento ed

La compatibilità con il dato normativo è essenziale in sede di ricostruzione interpretativa dei fenomeni associativi messi al vaglio dei giudici.

Il rispetto del principio di legalità mette a riparo la norma da interventi manipolativi che spezzano il legame con il dettato normativo.

⁸⁵ AMARELLI G., Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in *Giurisprudenza Italiana*, Aprile 2018, p. 956 e ss.;

la sussistenza del reato rileva dal ricorso sistematico al metodo mafioso che si articola in tre requisiti contestualmente presenti: “la *forza d'intimidazione*, intesa come capacità dell'organizzazione di incutere paura in virtù della sua stabile e non occasionale predisposizione ad esercitare la coazione; *l'assoggettamento*, inteso come stato di sottomissione e succubanza psicologica delle potenziali vittime dell'intimidazione – individuate in base al territorio di influenza della consorteeria criminale – derivante dalla convinzione dell'esposizione ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione; *l'omertà*, intesa come presenza – sul territorio dominato – di un rifiuto generalizzato e non occasionale di collaborare con la giustizia, rifiuto e paura che si manifestano comunemente nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti”.

⁸⁶ Questi modelli interpretativi limitavano l'applicazione della fattispecie di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. ai soli gruppi criminali definiti “mafie storiche”.

Il tema non è nuovo, la sfida alla tenuta dell'art. 416 bis c.p. è stata già affrontata in occasione dell'avvento delle “mafie del nord”, “mafie straniere” oggetto d'esame del capitolo precedente.

omertà e tale da consentire alla associazione di raggiungere i suoi obiettivi proprio in conseguenza della ‘fama di violenza’ ormai raggiunta”⁸⁷.

Passando all’analisi del caso di specie, il ragionamento logico – giuridico del Tribunale è costruito su tre principali snodi della pronuncia: l’esclusione di un’organizzazione unitaria, l’assenza di legami con mafie storiche nonché con organizzazioni criminali di altro tipo e, infine, l’assenza della “carica intimidatoria autonoma”.

3.3.1 L’esclusione del carattere unitario dei due gruppi criminali

La questione riguarda l’asserita “creazione, sia pure per sovrapposizioni progressive, di un unico gruppo criminale, compatto e consapevole di un’azione di così ampio raggio”⁸⁸.

Dal complesso istruttorio rilevavano due formazioni autonome tra loro, come “vasi tra loro non comunicanti”⁸⁹.

Per i giudici di primo grado ‘Mafia capitale’ non era un “unico clan mafioso” che impiegava un metodo intimidatorio sistematico e violento, come sostenuto in sede cautelare, si trattava piuttosto di due differenti associazioni per delinquere tra loro distinte dal punto di vista organizzativo, oggettivo e soggettivo e finalizzate alla commissione di un numero indeterminato di reati in settori ben distinti⁹⁰.

Un primo gruppo, capeggiato da Massimo Carminati, era stato considerato “di palese carattere criminale” (ma non anche mafioso) ed operava nel settore dell’usura e del recupero crediti mediante attività estorsive che coinvolgevano un numero esiguo di vittime in zone territoriali limitate⁹¹.

⁸⁸ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3057.

⁸⁹ G. CANDORE, Il “mosaico spezzato”: da “mafia capitale” a “corruzione capitale”, in Cass. Pen., 2018, 1166.

⁹⁰ ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma “mafia capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416 bis ad associazioni diverse dalle mafie storiche”, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017, p.9.

⁹¹ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3057; in particolare, “*si collocano in un contesto relazionale e territoriale particolarmente limitato, composto in massima parte o da conoscenti di vecchia data di Carminati e Brugia o da soggetti che comunque frequentavano assiduamente la zona di Corso Francia ed il distributore di benzina gestito dai Lacopo*”.

Dalla sentenza venne accertato che “le organizzate attività di usura ed estorsione, aventi come base operativa il distributore Eni di Corso Francia” erano gestite da Carminati e Brugia (Carminati in ruolo di comando e Brugia in posizione parimenti di comando ma subordinato a Carminati)”[...] che si occupavano della riscossione dei crediti che Lacopo Roberto concedeva presso il distributore”⁹².

Un secondo gruppo, invece, faceva capo a Salvatore Buzzi e come il gruppo di Carminati non fu qualificato dal Tribunale come associazione mafiosa ai sensi dell’art. 416 *bis*, terzo comma c.p.

Buzzi operava nell’ambito della direzione e gestione delle cooperative sociali, finalizzate al conseguimento di appalti pubblici.

In particolare, secondo i giudici era presente una struttura interna alle cooperative (di cui facevano parte Buzzi, Caldarelli, Cerrito, Di Ninno, Garrone e Guarany), un altro gruppo di individui finalizzato alla realizzazione di attività nell’area politico-amministrativo (composta da Gramazio, Panzironi, Pucci e Testa), che operava attraverso un sistema di corruzione consolidato e strumentale a garantire alle cooperative sociali il conseguimento di propri fini illeciti e rilevanti profitti.

Il legame tra i due gruppi venne sancito alla fine del 2011 quando Carminati divenne “stretto collaboratore” di Buzzi e Brugia.

Nel contesto di questa attività di infiltrazione nelle scelte politico-amministrative, rilevava “l’interesse del gruppo facente capo a Buzzi e Carminati ad orientare le nomine ad importanti cariche pubbliche, al fine dell’aggiudicazione degli appalti”⁹³.

Inoltre, il coinvolgimento di Carminati non era mosso dall’intento di sfruttare i

⁹²Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3058; dalle risultante istruttori, i giudici di merito conobbero l’area di azione di questa aggregazione: “[...]nelle operazioni di recupero (del credito) avevano trovato il loro spazio di intervento Carminati - non nuovo al settore, per le sue passate vicende criminali nella banda della magliana, ove si occupava del recupero crediti per conto di Franco Giuseppucci - e lo stesso Brugia, amico e sodale di Carminati e suo valido braccio esecutivo: i due aggiunsero poi all’attività in favore di Lacopo anche alcune attività in proprio, di prestito e di recupero”. La Corte riconobbe anche il “palese il successo dei loro interventi - per specifica capacità di “convinzione delle vittime”, tale da giustificare il coinvolgimento in attività anche nell’area degli appalti pubblici: “Palese, altresì, l’interesse ed il coinvolgimento di Carminati e Brugia anche nel settore dell’acquisizione di appalti pubblici”.

⁹³ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3058.

violenti metodi impiegati nell'attività estorsiva da lui praticata, quanto piuttosto, conferire al gruppo la possibilità di sfruttare i legami di Carminati con l'ambiente politico del tempo, ottenendo quindi "un canale privilegiato con i pubblici ufficiali"⁹⁴.

Contrariamente alla tesi dell'accusa, i giudici riconobbero che un elemento chiave per capire le dinamiche di azione di questi gruppi criminali fosse il "distorto rapporto tra imprenditoria e politica"⁹⁵.

Negli ultimi anni diversi settori sono stati esposti a processi di privatizzazione ed esternalizzazione, sollecitando così le imprese "a procurarsi con tutti i mezzi le appetibili commesse pubbliche, venendo a patti con una classe politica ben disposta, a sua volta, a ricavare dalle intese con l'imprenditoria tutti i vantaggi di lavoro, da distribuire per conquistare consenso elettorale"⁹⁶.

⁹⁴ ZUFFADA E., Per il Tribunale di Roma "mafia capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416 bis ad associazioni diverse dalle mafie storiche", www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017, p.12;

Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3089 e ss.

Per il Tribunale "*non sorprende dunque la presenza di Carminati, nel 2011, nel circuito dei rapporti con l'amministrazione capitolina*", l'attività investigativa fece luce sui trascorsi politici di Carminati e in particolar sui possibili rapporti con l'ex sindaco di Roma Alemanno e la Giunta comunale insediatasi nel 2008. La difesa di Buzzi, tuttavia, avanzò una versione "riduttiva" ed "edulcorata" circa i legami tra quest'ultimo e Carminati, giustificò i loro incontri come un semplice legame tra ex detenuti ("...era un ex galeotto che si incontra con un ex galeotto..."). La difesa sostenne, inoltre, l'assenza di interesse nell'instaurare rapporti con il sindaco Alemanno perché, seppur "all'inizio del suo mandato, si era schierato in modo deciso contro le cooperative sociali, intendendo estrometterle dall'assegnazione degli appalti pubblici [...] Era seguito un periodo particolarmente conflittuale, caratterizzato da numerose manifestazioni di protesta dei lavoratori di tutte le cooperative sociali; la situazione si era però risolta già nel 2010". A testimoniare la tesi che dà rilievo ai legami politici di Carminati, piuttosto che alle potenzialità criminali e violente del suo gruppo di appartenenza, vi è "l'esiguità" e la "sporadicità" di episodi di violenza.

⁹⁵Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3085.

<<Non può negarsi, infatti, né l'utilità di interventi politici "correttivi", necessari per orientare le scelte dell'amministrazione comunale e regionale in favore delle cooperative di Buzzi, né l'interesse di questi e dei suoi sodali alle predette nomine, strumentali se non direttamente a conseguire le finalità perseguite, quantomeno ad agevolare l'azione dei referenti politici ed amministrativi, incaricati di seguire le singole procedure o di provvedere allo stanziamento dei fondi>>.

⁹⁶ METE, SCIARRONE, Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali, 2016, p. 12; Cfr. *Alleanze nell'ombra* cit.; R. Sciarbone, L. Storti, *Complicità trasversali fra mafia ed economia. Servizi, garanzie, regolazione*, in «Stato e mercato», 108, pp. 353-90.

L'autore esamina i punti di contatto tra politica, mafia ed economia e, seppur nel caso di specie manchi il carattere della mafiosità, il seguente ragionamento è comunque estendibile a gruppi criminali dediti attività illecite alimentate dai legami con la classe politica: "Le mafie si trovano spesso varchi e opportunità in assetti di *governance* ispirate da logiche di mercato, che in realtà

3.3.2 L'assenza di legami con mafie storiche e con organizzazioni criminali di altro tipo

Seguendo la ricostruzione fatta dai giudici di merito, una volta appurata la presenza di un'associazione unitaria ed asserendo la presenza di due organizzazioni impegnate in settori distinti piuttosto che un'unica associazione con un programma comune, il Tribunale esclude la presenza di legami con mafie tradizionali nonché con le temibili formazioni ormai sciolte della banda della Magliana e dei N.a.r.

Come ribadito in precedenza, perché si configuri il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. non è necessario che l'associazione abbia origine da sodalizi mafiosi tradizionali, tuttavia, è bene precisare che tale legame, se presente, acquisirebbe rilevanza ai fini del riconoscimento di una carica intimidatoria autonoma in capo al sodalizio – figlio, che rappresenta un'articolazione dell'organizzazione ormai consolidata e che si avvalde della “fama criminale” di quest'ultima⁹⁷.

I giudici di merito riportavano nella sentenza in esame la distinzione tra mafie “storiche” ed associazioni non riconducibili alle mafie tradizionali, al fine di mettere in evidenza il diverso modo di esplicazione del metodo intimidatorio delle organizzazioni⁹⁸.

Nel caso di nuova formazione delinquenziale rilevavano due alternative ai fini della verifica della sussistenza del metodo mafioso: qualora il nuovo sodalizio sia legato (come cellula o mera articolazione) ad un gruppo mafioso consolidato, la nuova formazione criminale beneficerà della “riserva di violenza” della “casa madre”; nel caso di un gruppo autonomo delinquenziale slegato da mafie tradizionali, perché sia configurabile la fattispecie di associazione mafiosa, sarà “assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si

danno luogo a relazioni opache tra legale e illegale, assecondando il proliferare di diversi livelli di intermediazione tra amministrazioni pubbliche, imprese private e attori del terzo settore. Quello romano è infatti uno dei tanti casi che mostrano come i processi di deregolamentazione e di privatizzazione del welfare e, più in generale, dei servizi pubblici abbiano favorito la diffusione di pratiche illecite, avvantaggiando comitati d'affari e gruppi criminali”.

⁹⁷ E. ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma “Mafia capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416 *bis* c.p. ad associazioni criminali diverse dalle “Mafie storiche”, p. 8.

⁹⁸ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3056.

sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza”⁹⁹.

Sul presupposto di quando detto e considerando che le organizzazioni criminali coinvolte nel processo “Mafia Capitale” sono qualificabili come piccole organizzazioni criminali autoctone non riconducibili ai sodalizi mafiosi storici, sarà necessario procedere ad “accertare se si siano verificati atti di violenza e/o di minaccia e se tali atti – al di là della finalizzazione alla commissione di specifici reati, realizzati in forma associata da una comune associazione per delinquere – abbiano sviluppato intorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore, tale da determinare assoggettamento ed omertà e tale da consentire alla associazione di raggiungere i suoi obiettivi proprio in conseguenza della ‘fama di violenza’ ormai raggiunta”¹⁰⁰.

Più semplicemente, nel caso di neoformazioni delinquenziali l'interprete non potrà far uso di massime di esperienza per avvalersi della cosiddetta “riserva di violenza”¹⁰¹ e del prestigio criminale indiretto - derivato che è già stato ottenuto da consorterie che hanno raggiunto una “fama di violenza” riconosciuta all'esterno.

Se così fosse, se si riconoscesse l'applicazione della riserva di violenza anche nei casi di mafie “non derivate”, si assisterebbe ad una ipotesi di “violenza solo potenziale, consapevolmente prefigurata dagli associati ma rivolta al futuro”, incorrendo così in una “interpretativa estensiva non ammissibile”, non conforme

⁹⁹ Tale distinzione è stata esplicitata anche nel recente processo *Albachiara* (Corte di Cassazione, sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666.

¹⁰⁰ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3056.

¹⁰¹ A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1997, p. 117; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, p. 140 e ss;

Tribunale di Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017 (ud. 20 luglio 2017), n. 11730 – Pres. Ianniello – Giud. Orfanelli e Arcieri;: gli interpreti nella sentenza in esame elaborano la definizione di “riserva di violenza” e, nel rispetto del principio di legalità, riconoscono un'estesa interpretazione dell'art. 416 bis c.p. tale da ricomprendere i casi di “mafie derivate” : << La riserva di violenza consiste nella possibilità che l'associazione – forte dei metodi violenti già praticati – sfrutti la fama criminale già conseguita senza compierne di ulteriori e riservandone l'uso ai casi in cui ciò si riveli indispensabile: tuttavia, tale situazione può realizzarsi solo in quelle associazioni criminali che siano derivate da altre associazioni, già individuabili come mafiose per il metodo praticato, e non può invece configurarsi nei casi delle mafie di nuova formazione, attesa la formulazione dell'art. 416 bis c.p., unica norma posta a disposizione del Tribunale dalla volontà del legislatore>>.

al principio di legalità¹⁰².

Questo significa che, a detta del Tribunale, in presenza di “agglomerati delinquenti autonomi” si dovrà necessariamente procedere ad una verifica degli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare, dell’avvalimento della carica intimidatrice che qui rileva non in termini di “potenza, bensì in atto”¹⁰³.

La cosiddetta “mafiosità derivata” è da escludere non solo in riferimento alla fama criminale proveniente dalle mafie storiche, ma anche in relazioni a quelle formazioni criminali in cui uno dei partecipanti sia legato ad un sodalizio che detiene un certo prestigio criminale. Nel caso di specie, il riferimento è alla circostanza secondo cui uno dei principali imputati, Massimo Carminati, militò in passato con gruppi criminali quali la “Banda della Magliana” ed i “Nuclei Armati rivoluzionari”¹⁰⁴.

Secondo i giudici di merito, questo “nesso di diretta discendenza” della notorietà criminale non poteva essere esteso alle due associazioni a delinquere sotto inchiesta, quella di Carminati e quella di Buzzi.

Questo legame, anche detto “genetico – ereditario” in realtà era solo la risultante di una connessione individuale della banda con Carminati, “erede della banda della Magliana”.

Tale circostanza, però, non era sufficiente per desumerne “un rapporto di derivazione tra detta banda e successive organizzazioni in cui Carminati si trovi coinvolto”¹⁰⁵.

¹⁰² La fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. richiede, infatti, l’attualità e la concreta operatività del metodo mafioso (dirimente in tal senso l’uso, nella formulazione normativa, dell’indicativo presente “coloro che ne fanno parte... si avvalgono (e non: possono avvalersi o si avvarranno) della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà”).

¹⁰³ AMARELLI G., *Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali*, in *Giur. It.*, 2018, 959.

¹⁰⁴ È opportuno aggiungere che il legame con questa aggregazione politico - eversiva di estrema destra è escluso perché è ormai inesistente: “si tratta di una formazione politica sostanzialmente cancellata dalla storia” (Trib. Roma, 20 luglio 2017, cit., 3068).

¹⁰⁵ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3066; tra l’altro, la Corte di Cassazione nel 1999 non riconobbe come associazione mafiosa neppure la banda della Magliana. Quanto alla figura di Massimo Carminati il Tribunale osserva che: «Massimo Carminati, destinatario - per l’importanza delle vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto e per l’interesse mediatico che le ha accompagnate - di una notevole e duratura fama mediatica, che ne ha consolidato l’immagine e gli ha creato intorno un alone di inafferrabilità : per essere sopravvissuto; per aver riportato, per quelle vicende, condanne complessivamente

In breve, la notorietà criminale di un soggetto vertice dell'associazione e il "timore reverenziale" suscitato dal "carisma del capo" vanno adeguatamente distinti rispetto a quell'"alone di intimidazione diffusa", elemento costitutivo del reato di associazione mafiosa, che necessariamente dovrà promanare dall'intero vincolo associativo, e non anche da un singolo componente del sodalizio, se così fosse si incorrerebbe nella violazione del principio di impersonalità della forza intimidatrice del gruppo criminale così come confermato da autorevoli voci della dottrina¹⁰⁶ nonché da diverse vicende giurisprudenziali¹⁰⁷.

3.3.3 L'assenza della "carica intimidatoria autonoma"

I giudici di primo grado si discostarono dalla tesi accusatoria presentata in sede cautelare, non riconoscendo la caratura mafiosa delle due associazioni, in ragione dell'assenza di una forza intimidatrice (che trascende i singoli episodi di violenza o minaccia) che da questi promanava nel contesto territoriale di riferimento.

L'impostazione accusatoria, a parere del Tribunale veniva smentita sotto un duplice profilo, innanzitutto perché la suddetta "fama criminale" non poteva derivare dalla notorietà criminale di Carminati, come discusso nel paragrafo precedente; secondariamente perché mancava, anche dal punto di vista probatorio, la potenziale diffusività della carica intimidatoria nel territorio di riferimento.

modeste; per essere andato assolto da alcune gravi imputazioni. Fama a parte, l'esistenza di un collegamento soggettivo non significa, però, automatico ripristino o prosecuzione del gruppo precedente: non è sufficiente l'intervento di Carminati, "erede della banda della magliana", a stabilire un rapporto di derivazione tra detta banda e successive organizzazioni in cui Carminati si trovi coinvolto>>.

¹⁰⁶ INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1997; TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, p. 129; G.M. FLICK, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Problemi proposti dall'art. 416 bis c.p.*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1988, p. 855.

¹⁰⁷ In questo senso la Corte di Cassazione (Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, Ferone) affermò che: "nei casi i cui la forza di intimidazione sia soltanto la risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti il sodalizio, si potrà ipotizzare un'associazione per delinquere comune, ma non certo un'associazione per delinquere di tipo mafioso. Un'associazione può, infatti, considerarsi tale solo se abbia sviluppato intorno a sé una carica intimidatrice autonoma, ricollegabile, cioè, esclusivamente, al nucleo associativo, creando nei confronti del gruppo un alone permanente di timore diffuso". Di parere conforme fu anche altra giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. I, 26 giugno 2014, n. 41735, Pelle.

Difatti, entrambi questi elementi (la fama criminale e carica intimidatoria diffusa) sono essenziali perché sussista il “metodo mafioso”.

Secondo i giudici, nel caso di specie erano diversi gli indici sintomatici dell’assenza della “mafiosità”: l’esiguità del numero di vittime di minacce estorsive ed usuraie, la mancanza di allusioni all’esistenza di un’associazione mafiosa e la forza promanante da essa o dai suoi esponenti¹⁰⁸, l’assenza di un sodalizio dotato di una denominazione che lo renda riconoscibile, cioè la sua ‘cifra identitaria’¹⁰⁹, (nel caso di “mafia capitale”, con questa locuzione si indicava l’intera vicenda giudiziaria ma non vi è alcun clan che porti questo nome)¹¹⁰.

Quanto alle attività usuraie ed estorsive di Brugia e Carminati, pur sussistendo la prova dell’utilizzo di atti di violenza, minaccia ed intimidazione nei confronti di diversi debitori, i soggetti destinatari e vittime delle stesse costituivano un numero molto ridotto, per un ammontare di undici vittime nell’arco dei tre anni di operatività dell’organizzazione¹¹¹.

Inoltre, dal quadro probatorio non emerse alcun riconoscimento della “fama criminale” al di fuori dei soggetti vittima di estorsione o usura, rendendo così poco plausibile l’affermazione del carattere della “mafiosità”.

E’ necessario, tuttavia, specificare che la sussistenza della forza di intimidazione non può essere misurata sulla “capacità dei destinatari a fronteggiare le pressioni e le minacce” poiché, se così fosse, si escluderebbe la “mafiosità” lì dove ci sia stata resistenza alle pressione intimidatrice criminale da parte della società

¹⁰⁸ ZUFFADA E., Per il Tribunale di Roma “mafia capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416 bis ad associazioni diverse dalle mafie storiche”, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2017, p.17; Non vi è prova del fatto che gli imputati “abbiano posto in essere condotte intimidatorie evocando, o quanto meno millantando, la presenza, sullo sfondo, di una associazione mafiosa”.

¹⁰⁹ AMARELLI G., *Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali*, in *Giur. It.*, 2018, 960; A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 137 e ss.; secondo l’autore l’assenza del “marchio” per il riconoscimento del sodalizio, pur non essendo essenziale ai fini dell’integrazione della fattispecie, e’ comunque un segnale di carenza di riconoscibilità del fenomeno associativo.

¹¹⁰ AMARELLI G., *Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali*, in *Giur. It.*, 2018, 960.

¹¹¹ *Ibidem*.

civile¹¹².

Allo stesso modo, lo scarso numero di vittime non è un elemento essenziale e costitutivo perché si integrino gli estremi della fattispecie *ex art. 416 bis c.p.*, quel che è da accertare è solo presenza della forza di intimidazione “spendibile verso un numero potenzialmente indeterminato di destinatari”, da valutare non in termini di pressione intimidatrice verso un singolo ma verso una indeterminata collettività¹¹³.

Da queste precisazioni quel che rileva è che in presenza di elementi non capaci autonomamente di escludere la fattispecie, potranno comunque costituire indici sintomatici che, se cumulati con altri, corroboreranno l’esclusione del metodo mafioso.

3.4 La sentenza della Corte d’Appello di Roma: la riqualificazione del fatto come associazione mafiosa.

Il processo al “mondo di mezzo” continuò in secondo grado e la Corte d’Appello di Roma l’11 dicembre 2018 motivò la scelta di aderire ad una interpretazione estensiva della norma di cui al art. 416 *bis* c.p., riqualificando il fatto come delitto di associazione mafiosa¹¹⁴.

Questa stessa soluzione fu data anche in sede cautelare dal giudice di legittimità nelle due sentenze gemelle del 2015 che considerarono come mafiosa l’organizzazione capitolina. Tale ipotesi, però, venne poi ribaltata dal Tribunale di Roma nel luglio del 2017. In quest’ultima occasione, dalla ricostruzione del complesso probatorio del giudice di primo grado, rilevò un sistema di corruzione caratterizzato da stabili infiltrazioni nelle istituzioni, non riconducibile al novero

¹¹² E. ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma “Mafia capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416 *bis* c.p. ad associazioni criminali diverse dalle “Mafie storiche”, p. 15.

¹¹³ E. ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma “Mafia capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416 *bis* c.p. ad associazioni criminali diverse dalle “Mafie storiche”, p. 13; Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, Vol. I, IV ed., Bologna, 2012, p. 495; A. BARAZZETTA, *Art. 416-bis*, in E. DOLCINI-G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, tomo II, IV ed., Milano, 2015, p. 1654 ss.

¹¹⁴ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri;

delle mafie "derivate"¹¹⁵.

Il Procuratore Generale, pur condividendo l'impostazione dei fatti operata dal Tribunale di Roma, aveva impugnato la sentenza relativamente alla parte riguardante la "scissione dell'unica associazione in due associazioni distinte ed autonome", la derubricazione dell'originaria imputazione da associazione mafiosa ad associazione a delinquere semplice, nonché nella parte in cui escluse l'aggravante ex art. 7 della legge 152/1991¹¹⁶.

La Corte d'Appello di Roma confermò la ricostruzione dei fatti, così come operata dal giudice di legittimità in sede cautelare, e riformò in senso peggiorativo la sentenza del Tribunale riconoscendo l'esistenza e l'operatività di un'unica associazione attiva dal 2011 al 2014, riqualificando la stessa come mafiosa e ribaltando le valutazioni del materiale probatorio elaborate in primo grado.

La prima questione da affrontare riguarda *la struttura unitaria del sodalizio*, infatti, secondo il Procuratore Generale la fusione dei due gruppi fu il risultato di una decisione dei vertici, Buzzi e Carminati e la mancata conoscenza della presenza di un gruppo comune da parte di molti dei consociati fu funzionale ad esigenze di segretezza e cautela del sodalizio nei confronti degli inquirenti.

Il Procuratore Generale ha, inoltre, sostenuto che, seppur la riserva di violenza non sia manifestata apertamente, "l'effetto intimidatorio" non venga meno e "va desunto dalla fama criminale, dalla collusione dei corrotti e dal silenzio degli esclusi dalle gare di appalto che erano appannaggio dei consociati.

La riserva di violenza, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è una caratteristica esclusiva delle mafie cd. derivate"¹¹⁷.

¹¹⁵ APOLLONIO A., Essere o non essere "Mafia Capitale". Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, in Rivista Giustizia Insieme - Diritto e Processo Penale, <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1181-essere-o-non-essere-mafia-capitale-2?hitcount=0>.

¹¹⁶ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, p. 345 e ss.

¹¹⁷ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, p. 345; Secondo il Procuratore Generale il gruppo di corso Francia, guidato da Carminati, si avvale, inoltre, erede di un "bagaglio di conoscenze criminali, capacità operative e modalità esecutive dei reati" derivanti dal legame con la Banda della Magliana e dal gruppo eversivo dei NAR. L'apporto di Carminati si risolveva nella sua capacità di intimidire e ottenere omertà e a tal fine, Buzzi condivideva una percentuale (50 %) dei suoi utili con il supposto socio Carminati.

I giudici di appello, pertanto, opponendosi alla decisione di primo grado, riconobbero il carattere unitario dell'associazione sul presupposto secondo cui non sia necessaria, perché sia integrata la fattispecie, la conoscenza reciproca tra tutti i consociati, essendo bastevole l'accordo comune dei vertici.

Come rileva dalle comunicazioni intercettate tra Carminati e Buzzi, sussisteva un rapporto di stabile coinvolgimento del primo nelle scelte strategiche e di direzione delle cooperative del secondo, nonché nelle decisioni in tema di gestione della contabilità¹¹⁸.

La nuova associazione è, dunque, il risultato di “*due progetti expansionistici*”, ognuno dei quali si dedica, però, ai particolari fini perseguiti e ai relativi reati – fine¹¹⁹.

Il primo, guidato da Buzzi, consisteva in un collaudato sistema di corruttela del settore imprenditoriale e amministrativo; il secondo, facente capo a Carminati, utilizzava la forza criminale del gruppo di corso Francia dedito ad attività estorsive e le sue potenzialità intimidatorie per rafforzare la capacità di intimidazione dell'intera associazione¹²⁰.

Altra questione centrale nella sentenza in esame è *il riconoscimento della caratura mafiosa del sodalizio*, attraverso l'analisi delle modalità di estrinsecazione del metodo mafioso nonché la sua compatibilità con il metodo corruttivo.

Innanzitutto, un primo dato essenziale da premettere all'analisi della decisione della Corte d'Appello è la rilevanza di questa nel quadro di quel dibattito dottrinale, più volte menzionato in questa trattazione, circa applicabilità della fattispecie di associazione mafiosa alle mafie “non tradizionali”, accogliendo così una interpretazione estensiva della norma di cui al 416 *bis* c.p., disposta all'accoglimento di inediti fenomeni criminali, coerentemente con il principio di tassatività¹²¹.

¹¹⁸ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, p. 372;

¹¹⁹ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, p. 373.

¹²⁰ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, p. 389.

¹²¹ CIPANI E., *La pronuncia della Corte d'Appello di Roma nel processo c.d. Mafia capitale: la questione dell'applicabilità dell'art. 416 bis alle “mafie atipiche”*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019, p. 1.

Il riferimento è a quegli orientamenti espressi negli arresti interpretativi in tema di mafie

Difatti, in secondo grado i giudici richiamarono i principi di diritto condivisi in sede cautelare nonché all'*iter* logico alla base della lettura estensiva della norma. I giudici dell'impugnazione in questa sede lamentarono gli errori di diritto del Tribunale, incorso nella scomposizione degli elementi processuali che manca di una "lettura d'insieme" del complesso probatorio che avrebbe permesso di affermare la presenza di una associazione mafiosa.

Secondo la logica della Cassazione del 2015 il reato può essere commesso dai partecipanti a qualsiasi associazione criminale purchè dotata dei requisiti essenziali di cui al comma terzo dell'art. 416 *bis* c.p.: la forza di intimidazione risultante dal vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e omertà.

Nel solco di questa interpretazione volta a valorizzare la duttilità della fattispecie in esame, la Corte d'Appello intese qualificare come mafie anche le nuove e piccole associazioni a delinquere non legate a mafie storiche, che non esercitano un controllo esteso né a livello territoriale né sociale.

Come confermato in Cassazione, aggiornando il requisito della forza di intimidazione, è possibile accreditare un'effettiva capacità intimidatoria ad un gruppo criminale pur in assenza di un esteso controllo territoriale¹²², di un numero indefinito di affiliati o una costante manifestazione di atti di violenza¹²³,

straniere, mafie delocalizzate che confermano l'estensione della norma in esame a complessi associativi caratterizzati da strutture inedite, dall'impiego della forza di intimidazione in maniera oggettivamente e soggettivamente limitata. Tale forza è esercitata, infatti, in zone territorialmente circoscritte e rivolta a particolari categorie di soggetti.

Sul tema, A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 *bis* e l'efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; VISCONTI C., Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 *bis*?, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 1/2015.

¹²² Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, p. 351; la forza di intimidazione può esplicarsi in un territorio limitato o in un settore di appartenenza (Sent. n. 1586. Sezione II dep. 21.7.2017, Pau).

Non è necessaria la presenza di "un'omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la forza di intimidazione autonoma del sodalizio sia in grado di ingenerare specifiche condizioni di omertà" (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2015, nn. 24535), (Sent.2 158 Sez. II dep. 8.11.2017, Bivol Pavel).

¹²³ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, p. 353; la minaccia e la violenza costituiscono un elemento accessorio e solo eventuale rispetto alla forza di intimidazione, potendo l'omertà essere sorgere come conseguenza di atti di sopraffazione, del prestigio criminale dell'associazione e la sua capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici e indiretti. Con la sentenza relativa al clan Fasciani di Ostia (Cass. Sez. VI n. 57896 del 26.10.2017) si segnalò un altro dato relativo alla rinnovata nozione di forza intimidatrice: "la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali,

l'effetto intimidatorio si estrinseca nella forma della "minaccia dell'esclusione dalle gare di appalto [...] tale da non lasciare alternative alla vittima se non pagare oppure essere esclusi dagli appalti, potendone da questo scaturire gravi conseguenze per la sopravvivenza delle loro imprese"¹²⁴.

Nel caso di specie la forza di intimidazione scaturì da queste forme di prevaricazione, reati di interposizione fittizia, false fatturazioni e altri episodi indicati nella sentenza che permisero di ottenere una posizione dominante da parte dell'associazione, garantita dal supporto di soggetti dell'ambiente politico legati a Carminati.

L'intervento di quest'ultimo "nei casi di contrasto o difficoltà", "era confermato da episodi estorsivi ed era percepibile all'esterno"¹²⁵.

Dal punto di vista teorico è necessario premettere che, essendo l'associazione a delinquere un reato il cui perfezionamento avviene con la sola costituzione dell'associazione, non implicando l'effettiva commissione di delitti, sarebbe inesatto affermare che <<un'associazione per essere considerata mafiosa debba avere il duplice passaggio della costituzione e della successiva qualificazione dopo aver raggiunto una reale capacità intimidatoria perché per qualificare mafiosa un'organizzazione criminale ai sensi del terzo comma dell'art. 416 *bis* è sufficiente la capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno>>¹²⁶.

Con tale riflessione la Corte d'Appello smentì il Tribunale di Roma che postulava che nelle ipotesi di mafie "non derivate", quale era il caso di specie, ai fini della configurazione del reato, si richiederebbe che l'effettiva capacità di condizionamento dell'agire altrui debba necessariamente risultare da atti di violenza e/o di minaccia effettivamente manifestati con il compimento di atti concreti della comunità in cui esso è radicato.

economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale".

¹²⁴ Corte di Cassazione, sez. VI, 10 giugno 1989 (dep. 22 agosto 1989), n. 11204, Teardo e altri; nella vicenda Teardo, i giudici di legittimità affermarono che "l'attività intimidatrice può estrinsecarsi attraverso la minaccia dell'esclusione dalle gare di appalto" qualora "non ci si fosse adeguati alla pretesa", tale da non lasciare alternative alla vittima se non pagare oppure essere esclusi dagli appalti, potendone da questo scaturire gravi conseguenze per la sopravvivenza delle loro imprese".

¹²⁵ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, 461.

¹²⁶ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, 465.

Come già segnalato nella nota sentenza Garcea, invece, “la prova di un’effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all’interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche ‘sott’acqua’, cioè per mimetizzarsi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell’economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici”¹²⁷.

La capacità intimidatrice di Carminati e del suo gruppo, ormai consolidata “nei settori criminali tradizionali”, opera, poi, in *coordinamento* con il gruppo di Buzzi nei confronti di imprenditori concorrenti nelle gare di appalto, limitando la libera iniziativa economica degli stessi, nell’area di interesse delle cooperative in esame, attraverso atti di prevaricazioni¹²⁸.

L’associazione fonda la sua forza intimidatrice sia sulla capacità criminale di Carminati sia nei comportamenti ostruzionistici sistematici perpetrati da un consolidato sistema collusivo.

Sono elementi sintomatici del carattere mafioso del sodalizio, il sistema di protezione garantita agli imprenditori e il successivo coinvolgimento di questi ultimi nella gestione comune degli affari; il comportamento omertoso che si traduce nell’ assenza di denunce delle violenze ed intimidazioni da parte di imprenditori (atti di denuncia mancarono anche da parte di quegli imprenditori che rinunciarono a prender parte alle gare d’appalto) o di cooperanti inseriti nel settore pubblica amministrazione, o da chi fu vittima di estorsione o usura del gruppo avente base presso il distributore di Corso Francia¹²⁹.

Gli indizi vagliati in sentenza danno prova della “riconoscibilità all’esterno dell’esistenza e dell’operatività dell’associazione”¹³⁰, nonché del fatto che “gli associati facevano leva sulla forza di intimidazione del vincolo associativo e approfittavano della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava,

¹²⁷ *Ibidem*; Cass. Pen., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851, Garcea.

¹²⁸ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, 461.

¹²⁹ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, 463.

¹³⁰ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, 464.

prevaricando le imprese aspiranti agli appalti delle quali veniva annullata la libertà di concorrenza”¹³¹.

Quanto al *legame tra metodo corruttivo e metodo mafioso*, la pronuncia del giudice di secondo grado, riconoscendo la sussistenza del reato di associazione mafiosa, apportò un apprezzabile avanzamento interpretativo sul tema.

In particolare, inizialmente i giudici di primo grado suffragarono l’ipotesi secondo cui le pratiche corruttive possono costituire una forma inedita di avvalimento della forza intimidatrice tanto da rappresentare un elemento costitutivo della fattispecie, nonché sostitutivo ed equivalente del metodo mafioso¹³².

Diversamente, come affermato dal giudice dell’impugnazione, le attività seriali di corruzione si inseriscono in un rapporto di “*sinergica sovrapposizione*” con la forza di intimidazione.

In altre parole, in secondo grado si sostenne che il condizionamento di natura “corruttiva” posto in essere dal gruppo di Carminati e Buzzi, “non si sostituisce ma si aggiunge [...] alla forza di intimidazione già posseduta e all’occorrenza impiegata dal sodalizio unitariamente considerato”¹³³.

La posizione della Corte sul tema si configura come estremamente avanzata perché supera la supposta inidoneità del metodo corruttivo con quello mafioso, radicata in parte della dottrina meno recente¹³⁴, e spinge verso il riconoscimento dell’impiego, sistematico e di sempre maggiore frequenza, da parte delle mafie di metodi collusivo/corruttivi¹³⁵.

¹³¹ Corte App. Roma, 11 settembre 2018, Bolla e altri, 467.

¹³² MERENDA I., VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019, p. 13

¹³³ MERENDA I., VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019, p. 13; la Corte d’appello sembra aver accolto le sollecitazioni contenute nella Relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia del 2015, che richiesero la necessità muovere la fattispecie parallelamente all’evoluzione economica, sociale, metodologica dei fenomeni criminali organizzati, nonché di riconoscere che l’impiego del metodo corruttivo nelle realtà mafiose assurga ad elemento posto in aggiunta e non in sostituzione della forza intimidatrice (Relazione annuale 2015, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Semestre 2014 –2015, pag. 254).

¹³⁴ A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cassazione penale*, 2016, 125.

¹³⁵ G. PIGNATONE, *Le nuove fattispecie corruttive*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018, 10.

Mafia e corruzione sono due fenomeni autonomi e il loro intersecarsi apre ad una serie di riflessioni, che saranno approfondite nel capitolo successivo, al fine di affrontare adeguatamente quella "area grigia" di coesistenza tra i due fenomeni.

3.5 La conclusione della vicenda: secondo la Suprema Corte, "Mafia Capitale" non è mafia

Nel settembre 2018 la Suprema Corte dispose l'annullamento della decisione di secondo grado e il conseguente rinvio a giudizio, escludendo definitivamente la qualificazione del fatto – reato come associazione mafiosa e derubricando lo stesso nel meno grave delitto di associazione a delinquere semplice *ex art* 416. La Corte, in ogni caso, confermò la maggior parte delle condanne per i reati fine. Le conclusioni della Corte di Cassazione pur non rendendo la fattispecie sussumibile nel reato di cui al 416 *bis* c.p., non demolirono l'impianto accusatorio, sicchè nella sentenza è stata confermata l'esistenza di alcuni sodalizi criminosi autoctoni, attivi tra il 2012 e il 2014 nel territorio della Capitale, che costruirono un "sistema gravemente inquinato, non dalla paura ma dal mercimonio della pubblica funzione"¹³⁶.

In tal senso, la Corte di Cassazione si avvicinava alla ricostruzione operata dai giudici di primo grado secondo non vi era un'unica associazione a delinquere, bensì due diverse associazioni semplici punibili *ex art.* 416 c.p.¹³⁷, non qualificabili come mafiose.

Nella introduzione del percorso logico – argomentativo, specificato nella sentenza, i giudici di legittimità inserirono una premessa di tipo metodologico secondo la quale era necessario adottare un approccio "legicentrico"¹³⁸ posto a

¹³⁶ CIPANI E., L'art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. "mafia capitale": una "fattispecie in movimento" nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, in Riv. Cassazione Penale, 1; Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 326.

¹³⁷ Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri.

¹³⁸ AMARELLI G., VISCONTI C., Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Riv. Sistema Penale, 2020, 2.

difesa delle “esigenze di tassatività della fattispecie”, nonché della “prevedibilità delle decisioni” contro le “esigenze di semplificazioni probatorie”¹³⁹.

Altra premessa della Corte di Cassazione consisteva in una serie di direttive di natura ermeneutica, logicamente antecedenti rispetto alle conclusioni dei giudici di legittimità.

Innanzitutto, secondo la lettura di questa corrente maggioritaria, la fattispecie conservava una natura “mista”, il che implicava che ai fini del perfezionamento della fattispecie fosse necessaria l’esteriorizzazione di una effettiva capacità di intimidazione, intesa come quella forma di condotta positiva implicita nel termine “avvalersi” di cui al 416 *bis* c.p.

Aderendo all’interpretazione avanzata nella sentenza in esame, il dettato del comma terzo dell’art. 416 *bis* c.p. veniva interpretato nel senso che l’esternazione della forza di intimidazione, che promana dal vincolo associativo, non poteva ridursi ad una mera intenzionalità di voler commettere delitti o di volersi avvalere della stessa in futuro. Piuttosto, la forza di intimidazione doveva essere riscontrabile all’esterno e si traduceva in un rapporto di “effettiva derivazione causale” tra la condotta di ‘avvalimento’ della forza di intimidazione e le condizioni diffuse di assoggettamento ed omertà¹⁴⁰.

Dall’analisi rilevava, inoltre, che la violenza e la minaccia sono forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice che rivestono natura solo eventuale e il cui verificarsi non è necessario perché sia integrata la fattispecie di associazione mafiosa. Le modalità di manifestazione della capacità intimidatrice dovranno essere accertate “caso per caso” in ragion del fatto che potranno manifestarsi potenzialmente “in qualunque modo”¹⁴¹.

¹³⁹ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 281.

¹⁴⁰ AMARELLI G., VISCONTI C., Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Riv. Sistema Penale, 2020, 2.

¹⁴¹ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 286; secondo la Corte di Cassazione la forza di intimidazione può esplicitarsi anche attraverso “una richiesta, che per le circostanze soggettive od oggettive, rilevi una forma di minaccia proveniente dall’associazione, con un comportamento con cui un soggetto, noto per essere riferibile ad un gruppo mafioso, “si fa avanti”, anche con il semplice silenzio o con un gesto solo apparentemente amichevole”.

Una volta superate le premesse iniziali, il giudice di legittimità si inoltra nella complessa e annosa questione ermeneutica circa i limiti di duttilità della fattispecie di cui al 416 *bis* c.p. e la sua possibile applicazione a modelli inediti di associazione.

Innanzitutto, era stato riconosciuto il metodo mafioso come l’“*ubi consistam*”, “organo respiratore”, elemento centrale del reato di associazione mafiosa¹⁴².

Nel passaggio successivo della sentenza, la Corte affermava che <<la forza intimidatrice può essere desunta da circostanze obiettive idonee a dimostrare la *capacità attuale* dell’associazione di incutere timore ovvero dalla *generale percezione* che la collettività, o parte di essa, abbia della efficienza del gruppo criminale nell’esercizio della coercizione fisica>>¹⁴³.

Il suddetto orientamento confermò, quindi, la necessità di una esteriorizzazione del metodo mafioso, censurando così quelle tendenze di matrice giurisprudenziale che hanno snaturato la struttura della norma equiparando situazioni eterogenee dal disvalore non equiparabile, in contrasto con il principio di determinatezza e tassatività della norma.

Quel che rilevava dalla riflessione dei giudici di legittimità non era l’esclusione *a priori* delle potenzialità estensive di una norma, costruita sin dall’origine in maniera elastica, ma piuttosto la necessità di filtrare adeguatamente le occasioni di qualificazione di un reato *ex art* 416 *bis* c.p., verificando la concreta sussistenza di una forza intimidatrice promanante dal gruppo e avvertita all’esterno.

Sullo stesso concetto si soffermò la Corte di Cassazione nella sentenza sul clan Fasciani di Roma: “la forza di intimidazione rappresenta all’interno della fattispecie associativa mafiosa un requisito di tipicità ‘a forma libera’ declinabile in modi eterogenei a seconda della sotto-tipologia mafiosa considerata e non predeterminabili tassativamente *ex ante* dal legislatore”.

(AMARELLI G., VISCONTI C., Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Riv. Sistema Penale, 2020, 3; Cass., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255, Fasciani, in questa Rivista, 24 marzo 2020, con nota di VISCONTI C., “Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un’applicazione ragionevole dell’art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone”, in Riv. Sistema Penale, 2020).

¹⁴² CIPANI E., L’art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. “mafia capitale”: una “fattispecie in movimento” nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, in Riv. Cassazione Penale, 2.

¹⁴³ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 285.

In termini pratici, ai fini della configurabilità del fatto di reato come associazione mafiosa, sarà richiesta una “*motivazione rafforzata*” e persuasiva che aderisca al prudente principio sintetizzato nell’espressione di Leonardo Sciascia “se tutto è mafia, niente è mafia”.

Dunque, nel corso della vicenda capitolina le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la seconda volta, presero in considerazione quel “presupposto ermeneutico comune” secondo il quale è ammesso “anche nel caso della delocalizzazione” riscontrare nell’articolazione territoriale “una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile”¹⁴⁴.

Sul presupposto delle considerazioni ermeneutiche fatte fino ad ora, i giudici di legittimità formularono le proprie censure verso la sentenza impugnata. In particolare, i rimproveri mossi al giudice d’appello si riferivano a due specifici aspetti della sentenza, da un lato all’impiego di una logica argomentativa giudicata “gravemente erronea”, di carattere “assertivo ed apodittico”, nonché basata su tesi contraddittorie già smentite dai giudici di merito, di cui la sentenza impugnata non tenne conto; dall’altro venne impugnata la scorretta valutazione del materiale probatorio, tale da comportare conclusioni altrettanto inesatte¹⁴⁵. L’esclusione del connotato di mafiosità dei gruppi criminali coinvolti era errato perché costruito su acquisizioni non esatte, responsabili della costruzione di un impianto probatorio non corrispondente alla realtà.

Pertanto, la Suprema Corte non si oppose direttamente contro la matrice mafiosa del sodalizio in esame, bensì la ritenne falsa perché conseguenza di valutazioni basate su fatti rivelatisi, all’esito del giudizio, difformi rispetto a quelli emerse nel dibattimento di secondo grado.

Invero, la grave erroneità del giudizio di secondo grado non riguardava tanto la natura mafiosa dei gruppi criminali quanto più la ricostruzione dei fatti operata

¹⁴⁴ CIPANI E., L’art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. “mafia capitale”: una “fattispecie in movimento” nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, in Riv. Cassazione Penale,4; Provvedimento del 17 luglio 2019, in Giurisprudenza Penale, novembre 2019.

¹⁴⁵ AMARELLI G., VISCONTI C., Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Riv. Sistema Penale, 2020.

in secondo grado, già smentita nel giudizio di merito del 2015¹⁴⁶.

La Corte di Appello riformando *in peius* la prima condanna avrebbe dovuto sviluppare una strategia logica-argomentativa tale da supportare il proprio convincimento circa la sussistenza della natura mafiosa del sodalizio, attraverso un'attenta descrizione degli errori di valutazione della decisione di primo grado, nonché avvalorare il ragionamento alternativo¹⁴⁷.

Invece, secondo la Corte di Cassazione, la tesi accusatoria dei giudici di secondo grado si limitò a “recepire meramente la decisione adottata dalla Corte di Cassazione in sede cautelare”, sconfessata già dal Tribunale di Roma nel giudizio di merito¹⁴⁸.

Nel caso di specie, la Corte ritenne che perché venisse affermata l'unicità e la mafiosità dell'associazione incriminata sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata”, che di regole si richiede al giudice d'appello qualora riformi in senso peggiorativo la decisione del giudice precedente¹⁴⁹.

In particolare, tale motivazione è detta rafforzata perché dotata di una “forza persuasiva superiore” che deve fornire solidità all'argomentazione, imponendo al giudice “una cautela decisionale”, una “prudenza deliberativa”, affinché non siano eluse le tappe significative del percorso motivazionale della Corte e venga rispettata la regola della certezza della responsabilità del reato “oltre il ragionevole dubbio”.

Perché si potesse sostenere l'unicità e la mafiosità del sodalizio, i giudici d'appello avrebbe dovuto verificare che la nuova formazione avesse conseguito

¹⁴⁶ AMARELLI G., VISCONTI C., Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Riv. Sistema Penale, 2020.

¹⁴⁷ E' consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che sostiene che sussista “l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell'imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231679; Sez. 2, 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564). (Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 297).

¹⁴⁸ CIPANI E., L'art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. “mafia capitale”: una “fattispecie in movimento” nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, op. cit.,8.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

una fama criminale promanante dal vincolo e non dai singoli associati, nonché dimostrare la sussistenza di una forza di intimidazione percepibile all'esterno¹⁵⁰. In breve, la motivazione è “gravemente carente” perché, oltre a registrare questo limite di carattere metodologico appena menzionato, sussiste un vizio di natura argomentativa dato dall'assunzione di indubbia veridicità dei fatti e dei principi di diritto, oggetto del giudizio cautelare, richiamandoli aprioristicamente, senza che fossero supportati da alcuna dimostrazione¹⁵¹.

In definitiva, era da escludere il carattere unitario del sodalizio poiché i gruppi criminali coinvolti costituivano due distinte associazioni a delinquere semplici prive di una struttura organizzativa comune; la caratura mafiosa era da rigettare perché non promanante dall'intero sodalizio bensì derivante dalla fama criminale di Carminati.

Altrettanto errato era il convincimento secondo cui sussistesse una carica intimidatoria percepibile all'esterno, in quanto gli unici destinatari di questa pressione intimidatrice furono i soggetti strettamente implicati nella rete politico – affaristica in cui operavano queste bande criminali.

Questa pronuncia annunciò un'inversione di tendenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la qualificazione giuridica delle mafie atipiche. Per diversi anni si susseguirono approcci interpretativi differenti, tra questi, i meno recenti erano fortemente condizionati da precomprensioni extra-giuridiche, poi alternatisi con orientamenti più o meno estensivi, dinanzi a fenotipi associativi sempre più articolati e difformi.

Prima che si pronunciasse la Corte di Cassazione sulla vicenda capitolina, la soluzione della Corte d'appello sembrava essere “processualmente” la frontiera “più avanzata raggiunta dal delitto di associazione tipo mafioso”, fino alla smentita del giudice di legittimità¹⁵².

Quest'ultima confermò il principio di diritto posto a supporto

¹⁵⁰ AMARELLI G., VISCONTI C., Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Riv. Sistema Penale, 2020.

¹⁵¹ CIPANI E., op. cit.

¹⁵² E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale, in Riv. Archivio Penale, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019, p. 33.

dell'interpretazione estensiva della fattispecie di associazione a delinquere a stampo mafiosa, purchè comprovata da argomentazioni giuridiche solide a dimostrazione dell'attuale e concreta esteriorizzazione del metodo mafioso. Tuttavia, tale supporto dimostrativo venne a mancare nella vicenda di Mafia Capitale.

A conferma della posizione interpretativa della giurisprudenza della Corte di Cassazione della vicenda di Mafia Capitale, è stato precisato che “le risultanze probatorie del processo non consentono affatto di affermare, sul piano generale ed astratto, che sul territorio del Comune di Roma non possano esistere fenomeni criminali mafiosi”¹⁵³.

Quest' ultimo passaggio non era indispensabile ai fini dinamica motivazionale ma rilevante per una corretta ed esaustiva esplicazione delle posizioni ermeneutiche della giurisprudenza che, a conclusione di un insidioso percorso interpretativo, ribadirono la natura di “fattispecie in movimento” del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso *ex* 416 *bis* c.p.¹⁵⁴.

4. Le Ecomafie: l'approdo delle mafie nel business del traffico illecito di rifiuti

Gli interessi della criminalità organizzata mafiosa si sono evoluti nel tempo fino a guadagnare una posizione rilevante all'interno di settori di varia natura. Risale a circa vent'anni fa l'approdo delle mafie nel business del traffico illecito di rifiuti, area particolarmente redditizia, paragonabile per fatturato al traffico della droga ed alla prostituzione¹⁵⁵.

I tradizionali gruppi mafiosi quali, la Cosa nostra siciliana, la Sacra Corona Unita pugliese, la 'Ndrangheta calabrese, la Camorra napoletana e casertana, pur mantenendo le peculiarità proprie delle diverse organizzazioni, sono accomunate

¹⁵³ CIPANI E., op. cit., 8 (Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 327).

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ BALLETTA M., Una nuova strategia contro la criminalità ambientale e l'ecomafia, in Ecomafie Archivio, www.lexambiente.com.

dal fattore dello stabile controllo del territorio¹⁵⁶.

Le suddette organizzazioni mafiose hanno esteso il loro controllo sul ciclo del cemento, sull'attività estrattiva, l'abusivismo edilizio nonché alla raccolta, smaltimento e traffico di rifiuti, dimostrando di poter agire impiegando meccanismi e strutture proprie delle imprese¹⁵⁷.

L'approdo delle mafie nel *business* della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è, quindi, compatibile sia con quell'aspetto più originario del controllo del territorio sia con il più innovativo approccio imprenditoriale delle organizzazioni mafiose¹⁵⁸.

Come segnalato all'inizio del capitolo, a partire dagli anni settanta¹⁵⁹ del secolo scorso, si assistette alla progressiva infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale attraverso pratiche di investimento dei proventi ottenuti dalle attività illecite¹⁶⁰.

Le consorterie criminali mafiose hanno mutato le loro strategie e i metodi di azione, massimizzando i profitti illeciti all'interno del circuito economico legale e servendosi di atti di violenza, nonché di sistemi corruttivi costruiti su una vasta rete di conoscenze con soggetti legati all'associazione da interessi comuni, in particolare con gli ambienti della politica e dell'amministrazione pubblica¹⁶¹. In quest'area i reati ambientali hanno rappresentato un'occasione di guadagno

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ PELUSO P., Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IX – N. 2 – Maggio-Agosto 2015, 16. In particolare, i reati ambientali in Italia entrarono a far parte delle prassi criminali mafiose quando le consorterie mafiose del casertano e del napoletano, a partire dagli anni '80, cominciarono a gestire lo smaltimento illecito di rifiuti. Questi venivano sversati nel Mar Ionio o nel Mar Tirreno servendosi delle “navi a perdere”, quelle imbarcazioni destinate ad essere inabissate senza che a questo segua alcuna forma di comunicazione o avvertimento circa le coordinate geografiche delle stesse o indicazioni sul loro contenuto. (Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, Rapporto Ecomafia 2006, Milano, 2006).

Secondo la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XXIII legislatura si contarono 39 affondamenti sospetti tra il 1979 ed il 1995 (Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XXIII legislatura, Relazione sulla morte del capitano di fregata Natale De Grazia, Roma, 05/02/13).

¹⁶⁰ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 96; le attività di traffico illecito di rifiuti rappresentano un potenziale reato presupposto del reato di riciclaggio (*money laundering*), in ragione dell'impiego dei proventi illeciti all'interno del circuito dell'economia legale.

¹⁶¹ PELUSO P., Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IX – N. 2 – Maggio -Agosto 2015,15.

ingente, tuttavia, a favorire il successo del settore del traffico illecito di rifiuti furono una serie di fattori di “attrazione” della criminalità organizzata, nello specifico, la mancanza di adeguati strumenti di contrasto dovuti ad una disorganica e complessa legislazione in tema di tutela giuridico – penale dell’ambiente¹⁶², un sistema di controllo inadeguato e scarsa visibilità delle attività illecite, tale da assicurare la riduzione dei rischi per i soggetti coinvolti¹⁶³. L’alta diffusione del fenomeno del traffico di rifiuti è giustificata dal fatto che lo stesso è sorretto da un corposo sistema, che coinvolge personalità eterogenee tra cui <<imprenditori, produttori, trasportatori, tecnici di laboratorio, pubblici funzionari, con altre figure più “opache”, come intermediari commerciali e mediatori, fino a veri e propri esponenti di organizzazioni geneticamente criminali, specie di stampo mafioso>>¹⁶⁴.

L’efficienza del sistema è rafforzata dalla presenza di rapporti collusivo – corruttivi con gli esponenti della Pubblica Amministrazione¹⁶⁵ e con soggetti

¹⁶² BALLETTA M., Una nuova strategia contro la criminalità ambientale e l’ecomafia, in Ecomafie Archivio, www.lexambiente.com

¹⁶³ Secondo il Rapporto del 2016 della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su illeciti ambientali ad esso correlati”, anche nota come Commissione ecomafie, i “traffici di rifiuti di così ampie dimensioni sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti [...]L’infiltrazione avviene prevalentemente attraverso il controllo degli appalti e delle attività accessorie rispetto al settore dei rifiuti vero e proprio”.

(https://www.camera.it/dati/leg17/lavori/bollet/201607/0719/leg.17.bol0677.data20160719.com39_ALLEGATO.pdf).

¹⁶⁴ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 96; F. Barresi, *Mafia ed economia criminale. Analisi socio-criminologica di un’economia “sommersa” e dei danni arrecati all’economia legale*, Roma, II Ed. 2007, 65 ss.

¹⁶⁵ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 95; Così è stato definito il settore dei rifiuti perché costituisce un’area governata da meccanismi burocratici, obblighi di autorizzazione e concessioni gestiti dal settore pubblico, colluso con le organizzazioni criminali destinatarie di trattamenti vantaggiosi (*Transcrime, Progetto PON sicurezza 2007-2013, Gli investimenti delle mafie*, 90 ss).

Il Rapporto del 2016 della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su illeciti ambientali ad esso correlati”, anche nota come Commissione ecomafie, ha fornito un quadro chiaro della situazione di gestione dei rifiuti in Sicilia, descrivendola come un «continuo stato di emergenza» caratterizzato dal «perdurare della capacità d’infiltrazione nel sistema da parte di Cosa nostra, una diffusa e penetrante corruzione negli apparati amministrativi e il ricorso massiccio al sistema delle discariche». Nel documento, inoltre, si legge che «il vero nodo è il sistema di controllo da parte delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla Regione Sicilia», che «i controlli regionali siano stati inesistenti» e ciò «dà prova di quanto nella Regione siciliana sia ramificata la corruzione». Inoltre, «il controllo del territorio tipico dell’associazione mafiosa ha poi reso

appartenenti a diverse cerchie sociali e aderenti a vario titolo al vincolo associativo rinsaldato dalla presenza di comuni interessi e vantaggi economici reciproci¹⁶⁶.

Questi ultimi consistono nel risparmio ottenuto da chi affida la gestione dei propri rifiuti a quel circuito “fittizio” e illegale, capace di abbattere i costi di smaltimento a cui contribuiscono “oscuri intermediari”, trasportatori, tecnici e imprenditori, impegnati a dirigere l’intero sistema di gestione dei rifiuti¹⁶⁷.

Il traffico illecito dei rifiuti e, più in generale, l’area della tutela penale dell’ambiente si caratterizza per il fatto di coinvolgere una rete di interessi ibrida e molto estesa, comprendente imprese lecite e organizzazioni criminali. La penetrazione di questa rete ibrida e criminale all’interno del settore della gestione dei rifiuti è stata spesso considerata, erroneamente, come una situazione emergenziale determinata da temporanee crisi del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti¹⁶⁸.

In realtà, la fragilità del sistema sarebbe addebitabile a fattori strutturali dello stesso, affiancati da fattori congiunturali.

Quanto alle disarmonie di natura strutturale del settore della tutela ambientale, esse rilevano da una generale stato di fragilità della gestione dei rifiuti in determinate aree del Paese, tra queste è emblematica la situazione della regione campana, nota per l’utilizzo di un sistema di smaltimento datato, prevalentemente caratterizzato dalla destinazione dei rifiuti a discariche e per la carenza di impianti di trattamento, sistemi di raccolta differenziata e riciclo¹⁶⁹.

possibile la realizzazione di discariche abusive di vaste proporzioni, prive di qualsiasi autorizzazione».
(https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201607/0719/leg.17.bol0677.data20160719.com39_ALLEGATO.pdf).

¹⁶⁶ DE SANTIS G., Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260 D.lgs. 152/2006), in www.carabinieri.it

¹⁶⁷ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 96; DE SANTIS G., Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260 D.lgs. 152/2006), in www.carabinieri.it.

¹⁶⁸ BONZANNI L., Ecomafie, oggi: l’inversione della rotta dei rifiuti, Studi di Storia Contemporanea: Mafia e storiografia. Premesse culturali e prospettive attuali, 2019,3; DE SANTIS G., Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260 D.lgs. 152/2006), in www.carabinieri.it.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

Altro fattore strutturale sintomatico della debolezza del sistema è il fallimento delle politiche volte alla sensibilizzazione e responsabilizzazione dei produttori nella limitazione della produzione di elevate quantità di rifiuti.

I dati riferibili alla produzione di rifiuti sono poco rassicuranti, è stato registrato che tra il 2002 e il 2017 la quantità di rifiuti urbani prodotti in Italia non ha visto i miglioramenti sperati, passando da 29,863 milioni di tonnellate a 29,587 (quanto ai rifiuti speciali, tra il 2002 e il 2016 si assiste al passaggio da 92,112 milioni di tonnellate a 135,085 milioni di tonnellate)¹⁷⁰.

Per quanto riguarda gli elementi congiunturali, questi derivano da ciclici episodi di crisi che il “fragile sistema impiantistico locale” non può fronteggiare¹⁷¹.

Per “gestione del ciclo dei rifiuti” si intende l’insieme di quei meccanismi diretti a gestire l’intero procedimento che va dalla produzione dei rifiuti fino allo smaltimento degli stessi, di regola affidati ad imprese specializzate.

Il procedimento si declina, quindi, nella raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento del rifiuto. La *ratio* di questo sistema di gestione è quella di ridurre o eliminare gli impatti ambientali che derivano dalla produzione del rifiuto, potendo talvolta riciclare il prodotto e recuperarne risorse.

L’illecito può esser posto in essere in ciascuna delle fasi sopra menzionate, verso cui le *holdings* criminali hanno rivolto i propri interessi economici.

Gli eco-reati corrispondenti a questa area di azione a cui la criminalità organizzata si è interessata, si concretizzano in diverse tecniche, evolutesi sempre di più nel corso del tempo.

I meccanismi adottati sono vari e tra questi vi rientrano <<il riempimento di cave, lo stoccaggio in siti abusivi, la falsificazione di documentazione (il “giro bolla”, la modifica dei codici identificativi del Catalogo europeo dei rifiuti), la simulazione di trattamenti o miscelamenti per declassare la tipologia del rifiuto, lo sversamento dei liquidi direttamente nei terreni, il tombamento (seppellimento di rifiuti) nelle fondamenta di edifici o al di sotto del manto

¹⁷⁰ *Ibidem*. Agenzia per la Protezione dell’ambiente e per i Servizi (APAT), Osservatorio nazionale sui rifiuti (ONR), *Rapporto rifiuti 2004*, Roma, s.e., 2005; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), *Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2018*, Roma, s.e., 2018.

¹⁷¹ BONZANNI L., *Ecomafie, oggi: l’inversione della rotta dei rifiuti*, Studi di Storia Contemporanea: Mafia e storiografia. Premesse culturali e prospettive attuali, 2019,3.

stradale, l'incendio doloso (da cui la definizione del Casertano come "Terra dei fuochi"), le 'navi a perdere'>>>¹⁷².

Per la frequenza e rilevanza di questa tipologia di reati, nel 1994 fu coniato il neologismo *ecomafia* dall'associazione ambientalista "Legambiente" ed è oggi ancora in uso¹⁷³.

Il termine designa quel settore della criminalità organizzata dedicata alla gestione di attività illecite integranti reati perpetrati a danno dell'ambiente, tra cui lo smaltimento di rifiuti, anche tossici, attività estrattiva, costruzione di insediamenti abusivi, inquinamento delle falde acquifere per mezzo di sostanze industriali di scarto.

L'espressione "ecomafia" è declinabile in due distinti concetti riferibili ognuno a due diverse tendenze delle mafie ambientali, da un lato la "dimensione 'sistemica' del reato ambientale", dall'altro "l'economia 'sporca' per le infiltrazioni insite nel metodo mafioso"¹⁷⁴.

Il primo è riferibile al carattere sistematico degli illeciti ambientali e al fatto che il verificarsi di singoli episodi eco-criminali andrebbe collocato all'interno di un più ampio schema d'azione che rende l'illecito, apparentemente isolato, parte di un sistema illegale di gestione dei rifiuti.

Dall'altro lato, per "economia sporca" si intende quell'area affaristica – criminale in cui si inserisce la mafia, si tratta di un circuito economico illegale sorretto dall'intreccio degli interessi dei gruppi criminali con imprenditori, produttori, tipicamente denominati "colletti bianchi"¹⁷⁵.

Dalla partecipazione di questi ultimi agli illeciti in esame nasce il termine

¹⁷² BONZANNI L., *Ecomafie, oggi: l'inversione della rotta dei rifiuti*, Studi di Storia Contemporanea: Mafia e storiografia. Premesse culturali e prospettive attuali, 2019,4.

¹⁷³ Il termine *ecomafia* è apparso per la prima volta nel 1994, all'interno di un documento pubblicato dall'associazione italiana Legambiente, intitolato "*Le ecomafie - il ruolo della criminalità organizzata nell'illegalità ambientale*".

L'associazione godette di una collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e grazie a questa realizzò la pubblicazione del primo Rapporto Ecomafia nel 1997, rinnovato anche negli anni successivi. Risale, invece, al 1995 l'istituzione della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti", rinnovata in tutte le legislature successive.

(<https://it.wikipedia.org/wiki/Ecomafia>).

¹⁷⁴ ROMANO B., *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, CEDAM, 2013,238 e ss.

“borghesia criminale ambientale”, che ricomprende personalità “insospettabili, colte, accreditate in molti ambienti” collocate al vertice del sistema delinquenziale qualificabile come un ”*franchising* criminale ambientale”¹⁷⁶. Questo ampio sistema si giova inoltre del contributo di chimici esperti e attrezzati, il cui apporto nel sodalizio criminale si risolve nella falsificazione di certificati di analisi finalizzati a simulare la presenza di una diversa categoria di rifiuti, con l’obiettivo finale di mutarne la destinazione e sottrarli alla regolamentazione di competenza¹⁷⁷.

Accanto a questi due aspetti in cui il fenomeno “ecomafia” è declinabile, sono da correlare due differenti strumenti normativi posti a contrasto, rispettivamente, dell’”economia sporca” e delle “infiltrazioni insite nel metodo mafioso”. Nel primo caso il riferimento è all’art. 260 del Codice dell’ambiente, mentre nella seconda ipotesi, per fronteggiare quest’impianto affaristico-criminale, intervengono strumenti generalmente impiegati nella lotta alla criminalità organizzata¹⁷⁸.

4.1 Il quadro normativo di riferimento per il settore del diritto penale ambientale

Prima di soffermare l’attenzione sulla normativa in materia di repressione dell’organizzazione criminale ambientale di stampo mafioso, cui sarà dedicato il paragrafo successivo, è utile fare alcune osservazioni circa la disciplina della tutela dell’ambiente e il suo ingresso nel diritto penale italiano.

Il quadro normativo di riferimento per il settore del diritto penale ambientale si

¹⁷⁶ SANTOLOCI M., Il franchising criminale ambientale, frutto della nuova borghesia dedita ai delitti contro il territorio, cit., in www.dirittoambiente.net; per l’autore la locuzione “franchising criminale ambientale” è così definibile: <<E’ un fenomeno caratterizzato da soggetti con elevate qualità criminali (specializzati nei vari settori), culturali (contano sulla promozione strumentale di “principi” diffusi e godono di consenso poiché offrono servizi e guadagni), istituzionali (collusioni, corruzioni, contiguità e bacini elettorali), economiche (beneficiando di lucro elevato a costi bassissimi e rischi minimi, hanno una spinta all’accumulazione, si impadroniscono di fette rilevanti del mercato con concorrenza sleale verso le aziende sane che soffocano), forte interazione sociale nella zona grigia, rete di connivenze a tutti i livelli, straordinaria capacità di adattamento, metamorfosi, mimetismo>>.

¹⁷⁷ DE SANTIS G., Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260 D.lgs. 152/2006), in www.carabinieri.it, 2.

¹⁷⁸ ROMANO B., I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione Europea, CEDAM, 2013, 238 e ss.

è evoluto particolarmente nel corso del tempo, è considerato il “campo di sperimentazione più avanzato (nel bene o nel male) di tecniche di tutela, criteri di interpretazione e principi” poi esportati in altre aree del diritto¹⁷⁹.

Sotto il profilo giuridico, culturale, economico la tutela dell’ambiente ha acquisito progressivamente un ruolo sempre più centrale all’interno nella legislazione nazionale, pretendendo un grado di tutela sempre più elevato¹⁸⁰. Sotto la vigenza del codice penale del 1930, ormai abrogato, questo bene giuridico collettivo è stato particolarmente sottovalutato e la sua successiva evoluzione è stata affidata alla legislazione complementare il cui intervento, definito “puntiforme”, si è dedicato alla tutela specifica dei vari settori che promanano dal più generico concetto di tutela dell’ambiente¹⁸¹.

Il rinnovato interesse per quest’area è il risultato di una spiccata sensibilità rispetto alle tematiche ecologiche, che si sono evolute nell’ambito del contesto culturale moderno che considera la tutela dell’ambiente un elemento cardine del moderno Stato di diritto, soprattutto in ragione dell’attuale consapevolezza della minaccia che la distruzione dell’ambiente e l’instabilità climatica costituiscono per l’intero ecosistema e per l’incolumità pubblica¹⁸².

Tale presa di coscienza si è sviluppata solo a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, quando si cominciò a trattare la minaccia climatica e ambientale in termini di emergenza.

Alla severità della questione ambientale, alla tendenziale irreversibilità dei danni sull’ambiente e alle dimensioni assunte dalla criminalità ambientale dovrebbero corrispondere delle sanzioni penali altrettanto severe, tuttavia, la legislazione penale non è mai stata implementata adeguatamente per poter far fronte alle allarmanti forme di criminalità ambientale¹⁸³.

Dinanzi all’inerzia del legislatore italiano nell’affrontare le problematiche ambientali e nel costruire un complesso normativo stabile, completo e

¹⁷⁹ PELISSERO M., *Reati contro l’ambiente e il territorio*, Torino, 2019, Giappichelli Editore, p.5.

¹⁸⁰ *Ivi*, 4.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² AMARELLI G., *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, Riv. Diritto Penale Contemporaneo, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1437826548AMARELLI_2015a.pdf, p.3.

¹⁸³ *Ibidem*.

coordinato del settore, fu la dottrina negli anni ottanta ad attivarsi per un riordino della disciplina, producendo opere di manualistica e commentari¹⁸⁴.

La normativa a tutela dell'ambiente è di difficile inquadramento, considerata la "relativa inafferrabilità concettuale ed empirica" del termine "ambiente" stante la sua ambiguità, perché potenzialmente scomponibile nelle sue varie componenti quali acqua, atmosfera, aria, suolo; nonché per il fatto che l'ambiente costituisce una materia trasversale estremamente legata a diverse aree di attività (agricoltura, salute, trasporti)¹⁸⁵.

L'ambiente, nelle sue varie componenti, è l'oggetto della tutela penale, tuttavia, non necessariamente rappresenta anche il bene giuridico tutelato dalla disciplina. Il bene giuridico, difatti, non è l'ambiente nelle sue componenti ecologiche, quanto piuttosto la salute dell'uomo¹⁸⁶.

La salvaguardia dell'ambiente ha natura di interesse diffuso e la lesione di questo bene comune ha potenzialità lesive anche per l'uomo.

A norma dell'art. 2 del Testo Unico sull'Ambiente (TUA) l'obiettivo primario della disciplina è "*la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*".

Si ritiene, pertanto, che l'interesse finale sia rappresentato dalla vita umana e sia strettamente interconnesso alla tutela dell'ambiente, considerata interesse strumentale rispetto al primo¹⁸⁷.

Predomina, pertanto, una qualificazione dell'ambiente come interesse funzionale e strumentale alla salute umana e ciò ha fatto sì che l'accezione di ambiente acquisisse rilevanza in senso "antropocentrico", opposto rispetto ad un concetto "eco-centrico" che aspira ad una protezione totalitaria dell'ambiente, volta ad escludere un qualsiasi bilanciamento con la produttività economica¹⁸⁸.

¹⁸⁴ PELISSERO M., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, Giappichelli Editore, p.5.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 6.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

Nel corso del tempo alla disciplina del diritto ambientale è stata dedicata più attenzione sia in ragione della ingerenza della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore, sia a fronte della necessità di affrontare il complesso bilanciamento tra la salvaguardia ambientale, la produttività dell'industria e l'impresa, nonché questioni di tipo occupazionale che coinvolgono dipendenti in aree economicamente depresse¹⁸⁹.

L'intervento del legislatore italiano non ha adeguatamente fronteggiato l'avanzare della criminalità ambientale, prevedendo illeciti di natura tendenzialmente contravvenzionale di pericolo astratto, basati sul superamento di determinati limiti – soglia per valutare la gravità delle violazioni di procedure amministrative ed omissioni di comunicazioni relative alle emissioni¹⁹⁰.

Tale modello, caratterizzato da una tutela anticipata e riferibile ai momenti prodromici rispetto all'offesa concreta dell'interesse giuridico, in realtà, è poco efficace in termini di effetto deterrente nei confronti delle organizzazioni

¹⁸⁹ AMARELLI G., La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso, Riv. Diritto Penale Contemporaneo, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1437826548AMARELLI_2015a.pdf.

Questo tormentato bilanciamento è stato al centro del noto caso giudiziario "Ilva", la più grande acciaieria d'Europa, sita nella città di Taranto e responsabile del dramma sanitario e ambientale provocato da emissioni inquinanti del sito produttivo. La vicenda giudiziaria prese avvio nel 2012 quando la magistratura dispose il sequestro dell'acciaieria per gravi violazioni ambientali e si concluse con le dure condanne inflitte allo Stato italiano, sia dalla Corte di giustizia europea nel 2011 sia dalla Corte EDU nel 2019, rispettivamente per inadempienza al diritto comunitario in materia ambientale e per violazione dei diritti umani. Nel corso di questi anni si sono svolti i procedimenti penali a carico dei dirigenti dell'Ilva, con l'accusa di disastro ecologico e inquinamento ambientale, dell'aria e contaminazione dell'acqua. Nonostante il lungo dibattito tra le varie parti politiche, ancora non si è trovato un accordo per un piano ambientale e di assistenza sanitaria alle zone e popolazioni coinvolte.

L'urgenza di riforma della disciplina penale ambientale si fece sempre più insistente presso l'opinione pubblica in ragione della forte ondata di indignazione e proteste che seguirono alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso Eternit, che nel novembre 2014 annullò per prescrizione i reati imputati ai vertici dell'azienda produttrice di fibrocemento, contenente sostanze cancerogene.

Nonostante l'epilogo di questo caso giudiziario, il caso Eternit può essere considerato una storica vicenda giudiziaria, la Corte d'Appello di Torino condannò De Cartier (ora deceduto) e Schmidheiny a 18 anni di carcere perché responsabili di "disastro ambientale doloso permanente" e "omissione volontaria di cautele antinfortunistiche" per aver esposto i lavoratori di Eternit e la cittadinanza all'amianto cagionando la morte di un gran numero di persone decedute tra il 1989 e il 2014. Attualmente Schmidheiny è l'unico imputato nel processo Eternit-bis per l'ipotesi di omicidio volontario di 258 persone.

¹⁹⁰ AMARELLI G., La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso, Riv. Diritto Penale Contemporaneo, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1437826548AMARELLI_2015a.pdf.

criminali¹⁹¹.

Il legislatore nazionale si muoverà verso la costruzione di un apparato normativo funzionale a reprimere i reati ambientali parallelamente all'intervento di altre fonti, sia a livello internazionale ma soprattutto comunitario.

Un contributo fondamentale proviene anche dalle fonti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea.

4.1.1 Cenni alla normativa comunitaria in materia di diritto penale dell'ambiente

Il legislatore comunitario, per primo, spinse verso l'intensificazione dell'apparato normativo finalizzato alla repressione della criminalità ambientale, consapevole dell'inadeguatezza delle direttive settoriali adottate dal sistema.

Risale al 1998 la Convenzione sulla tutela penale dell'ambiente, emanata dal Consiglio Europeo che vincolò gli Stati contraenti ad introdurre sanzioni specifiche nella rispettiva disciplina penale nazionale, incriminando determinate condotte, commesse intenzionalmente o per negligenza a danno dell'ambiente¹⁹².

La Convenzione, inoltre, definì il concetto di responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, nei casi di accertate violazioni, potendo comminare sanzioni comprendenti l'obbligo del ripristino dell'ambiente, sanzioni pecuniarie e detentive.

Con la proposta 2001/0076, la Commissione europea introdusse nove reati ambientali in tema di traffico e trattamento di rifiuti, attività legate ai materiali nucleari, di funzionamento illecito degli impianti in cui si svolgono attività pericolose¹⁹³.

¹⁹¹ BALLETTA M., Una nuova strategia contro la criminalità ambientale e l'ecomafia, in Ecomafie Archivio, www.lexambiente.com.

¹⁹² Convenzione sulla protezione dell'ambiente tramite il diritto penale, (firmata a Strasburgo il 4.11.1998).

¹⁹³ La proposta venne formulata dal Consiglio europeo nel corso della riunione tenutasi a Tampere nel 15 e 16 ottobre 1999 e venne chiesto alle istituzioni comunitarie di individuare sanzioni ed incriminazioni comuni per attività criminose gravi, tra cui i reati ambientali.

Nel gennaio 2003 il Consiglio dell'Unione europea intervenne sulla materia attraverso l'adozione della Decisione Quadro 2003/80/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale¹⁹⁴, per poi rafforzare il livello di tutela del bene giuridico ambiente, sancendo all'articolo 174 del Trattato di Lisbona i fondamenti della politica ambientale: "il principio di precauzione e di prevenzione", il principio della " correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente", nonché sul principio del "chi inquina, paga"¹⁹⁵.

La Decisione quadro del 2003 prevedeva che il Consiglio europeo potesse vincolare gli Stati membri all'incriminazione di fatti gravemente dannosi per l'ambiente, tuttavia, la decisione fu oggetto di impugnazione da parte della Commissione dinanzi alla Corte di Giustizia Europa, ritenendo questa che la decisione quadro andasse oltre le competenze attribuite alla Comunità europea e che non fosse uno strumento giuridico adatto ad imporre agli Stati l'adozione di sanzioni penali a livello nazionale in relazione ai reati contro l'ambiente.

Tale obiettivo, piuttosto poteva essere conseguito attraverso una Direttiva emanata dal Parlamento europeo, essendo solo quest'ultima la base giuridica idonea a fondare un obbligo in capo agli Stati membri di conformare gli ordinamenti nazionali al contenuto predisposto nell'atto comunitario¹⁹⁶. Questo conflitto inter - istituzionale tra la Commissione e il Consiglio, sfociato nel ricorso alla Corte di Giustizia, condusse all'annullamento della decisione

¹⁹⁴ Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

¹⁹⁵ Il Trattato di Lisbona venne siglato firmato il 13 dicembre 2007 ed entrò ufficialmente in vigore l'1 dicembre 2009, questo modificò il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità. L'articolo 174.2 del Trattato UE (in confluì il dettato dell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) recita: "*La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"*".

¹⁹⁶ Corte di Giustizia, sent. 13 settembre 2005 causa C-176/03; la CGUE ritenne che la legislazione penale, così come anche le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità, tuttavia, a detta della Corte, ciò non potrebbe "impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente".

quadro.

A questo seguì, poi, la direttiva 2008/99/CE che recependo i principi espressi dalla Corte di Giustizia, fornì una nuova base giuridica idonea a fondare un obbligo degli Stati membri di incriminare un'ampia gamma di condotte nell'area della tutela penale dell'ambiente, ponendo fine alla controversa questione sulla competenza in materia penale dell'ambiente.

La Direttiva venne recepita in Italia con il d.lgs. n. 121 del 2011, a sua volta attuativo della legge delega n. 96/2010, anche detta "legge comunitaria 2009", e fu garantito un livello minimo di tutela e protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale¹⁹⁷.

La normativa nazionale sembrava apportare un grado di tutela più elevato e, difatti, predispose sul piano oggettivo un'anticipazione della tutela non richiedendo necessariamente, ai fini dell'integrazione del reato, il pericolo di

¹⁹⁷ RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 65; l'articolo 3 della direttiva prevedeva che ogni Stato aderente si adoperasse per incriminare le seguenti attività illecite, poste in essere con dolo o per colpa grave: a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'art. 2, par. 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o, in più spedizioni, che risultino fra di loro connesse; d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi, o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero, alla fauna o alla flora; e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino, o possano provocare, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto; i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

lesioni gravi o di morte per le persone, bensì ritenendo penalmente rilevante la sola esposizione di questi beni giuridici ad un pericolo astratto.

Sul piano soggettivo, la Direttiva prevedeva reati punibili per dolo o colpa grave, le fattispecie penali italiane, di contro, richiedevano la sola colpa¹⁹⁸. Sul presupposto secondo cui le direttive comunitarie vincolano al rispetto di uno standard minimo di tutela, qualora il legislatore nazionale integri e rafforzi tale tutela, formalmente adempirebbe correttamente agli obblighi scaturenti dalla legge comunitaria.

E' questo il caso del legislatore italiano che ha aveva già predisposto una tutela più ampia rispetto a quella comunitaria, sia in ragione dell'anticipazione di tutela sul piano oggettivo, sia, sotto il profilo soggettivo attraverso l'estensione della tutela alla responsabilità anche per colpa non grave¹⁹⁹.

Inoltre, alcune condotte previste all'interno della direttiva già vigevano nell'ordinamento italiano, il decreto si limitò, infatti, ad introdurre solamente due nuovi illeciti²⁰⁰.

Il decreto legislativo 121/2011 non ha prodotto i risultati sperati, deludendo le aspettative del legislatore comunitario di costruire un sistema di tutela effettiva, per via della limitata efficacia delle fattispecie introdotte, trattandosi di reati di matrice contravvenzionale.

Il carattere contravvenzionale di queste fattispecie non supporta quel convincimento secondo il quale la disciplina nazionale abbia un più elevato livello di protezione rispetto a quello comunitario.

In breve, sul piano sostanziale e non meramente formale è da escludere che la disciplina nazionale offra un grado di tutela più forte rispetto a quella previsto dallo standard imposto nella Direttiva²⁰¹.

¹⁹⁸ RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, Torino, 2016, 65.

¹⁹⁹ *Ibidem*; la tutela nazionale è prevista nel Testo unico sull'ambiente (TUA), in particolare all'art. 137, 256, 257, 259, 260, 279.

²⁰⁰ Il riferimento è ai due reati di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) e del reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

²⁰¹ RAIMONDO M., La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 10; si ritiene infatti che *“la forma di tutela, attuata nel nostro Paese è meramente simbolica: con la tutela anticipata non si è realizzata una maggior tutela del bene o dei beni che si volevano proteggere. Si è realizzata una sottotutela o addirittura una non tutela dei beni ambiente e salute”*.

Piuttosto, la diminuzione della soglia di tutela della disciplina nazionale ha messo in dubbio la stessa conformità del recepimento dell'obbligo comunitario di adeguamento alla direttiva, richiedente la predisposizione di sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive".

Fu, poi, l'intervento della giurisprudenza successiva che tentò di colmare i vuoti di tutela²⁰².

4.1.2 La normativa nazionale

Il diritto penale ambientale costituisce un esempio di settore governato prevalentemente dalla formante legislativa e giurisprudenziale di matrice comunitaria e, di contro, si registra una tendenziale inerzia del legislatore italiano, tale da comportare una sorta di effetto di "deresponsabilizzazione" del legislatore nazionale circa contenuto di questa disciplina di derivazione europea²⁰³.

L'area del diritto penale ambientale, inoltre, ha ad oggetto una serie di fattispecie che non tutelano l'ambiente nella sua genericità ma impiegano, piuttosto, un approccio settoriale, giudicato scoordinato e caotico²⁰⁴.

Risale all'aprile del 2007 l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge recante "Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente, introdotto al Titolo VI *bis*, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente". Il Titolo VI *bis* è stato inserito con l'emanazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, intitolato "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Il tratto più innovativo della disciplina del 2015 consisteva nel superamento del carattere contravvenzionale delle fattispecie normative introdotte dalla legge 121/2011, nonché nell'inserimento dei nuovi delitti contro l'ambiente nel novero dei reati presupposto della responsabilità penale degli enti *ex art 25 – undecies*

²⁰² RAIMONDO M., La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 3.

²⁰³ ROMANO B., I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea, CEDAM, 2013,

²⁰⁴ PELISSERO M., Reati contro l'ambiente e il territorio, Torino, 2019, Giappichelli Editore, p.5.

del d.lgs. 231/01²⁰⁵.

Se con disciplina del 2011 il legislatore si era orientato verso un tipo di tutela di stampo amministrativo, meno invasivo rispetto ad un sistema sanzionatorio di natura penalista, con la legge 68/2015 era stato predisposto un modello penalistico che prevede l'impiego di reati di natura delittuosa di danno o di pericolo concreto²⁰⁶.

Prima dell'intervento del 2015 veniva impiegato il paradigma contravvenzionale come tecnica normativa di tutela, idonea a punire illeciti posti in essere in violazione di precetti amministrativi, ma tuttavia, inadeguata a realizzare l'effetto di anticipazione della soglia di tutela penale capace di fronteggiare i reati a danno dell'ambiente.

Si auspicava, infatti, per la creazione di una disciplina che intervenisse preventivamente sulle condotte potenzialmente dannose per l'uomo e l'ambiente.

Tale intenzione venne delusa e l'ineffettività della disciplina ante-riforma fece sì che il diritto penale ambientale fosse relegato a "diritto a prevenzione sostanzialmente nulla", in ragione della tendenziale lievità delle pene, prive di carattere deterrente²⁰⁷. Altrettanto deludente fu il risultato ottenuto nell'ambito del diritto penale ambientale di impresa.

Dal momento che la criminalità ambientale è tendenzialmente criminalità d'impresa poiché i potenziali autori sono i titolari di una attività d'impresa, l'apparato sanzionatorio di questo settore dovrebbe essere in grado di incidere sulla "competitività degli esercenti attività produttive", responsabili di politiche imprenditoriali non ambientaliste²⁰⁸.

Anche sul fronte delle sanzioni riferibili alla sola persona fisica, queste risultavano inefficaci per la carenza di sanzioni interdittive nonché per l'esiguità

²⁰⁵ Nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 vi rientrano i delitti di inquinamento ambientale (doloso e colposo), di disastro ambientale (doloso e colposo), di associazione a delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente oggi introdotti e di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

²⁰⁶ RAIMONDO M., La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 3.

²⁰⁷ RAIMONDO M., La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 3; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 504.

²⁰⁸ *Ibidem*.

delle sanzioni pecuniarie.

Proprio a quest'ultima debolezza del sistema è da imputare la formazione di una vera e propria "*cultura della monetarizzazione*" del diritto penale ambientale, che ha comportato il rischio che il "prezzo" della sanzione venga computato nei costi ordinari dell'impresa in ragione della maggior convenienza economica che discende dalla violazione delle cautele finalizzate all'impiego di una politica imprenditoriale ambientalista, piuttosto che dalla sua attuazione²⁰⁹.

Difatti, l'ammontare irrisorio delle pene è significativamente inferiore rispetto all'adozione delle cautele finalizzate alla protezione dell'ambiente²¹⁰.

E' necessario fare alcune osservazioni sulla nozione di rifiuto sulla quale sono state costruite interpretazioni giurisprudenziali difformi.

Nella disciplina del diritto penale dell'ambiente sono ricomprese diverse fattispecie per le quali il "rifiuto" rappresenta l'oggetto materiale dell'incriminazione, in particolare la sezione quarta del d.lgs 152/2006 è dedicata alle norme in materia di rifiuti e bonifica di siti inquinanti²¹¹.

Le discrasie interpretative circa la definizione di "rifiuto" sono state terreno di scontro tra la normativa nazionale e quella comunitaria, in proposito, si registra la tendenza del legislatore italiano, a non ricomprendere nel concetto di "rifiuto" specifici elementi che la normativa comunitarie, di contro, include nella nozione. La definizione di rifiuto è riportata all'art. 183, 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e qualifica come "rifiuto", "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", all'allegato D del decreto legislativo del decreto è previsto un elenco, con valore puramente indicativo, riportante in via esemplificativa le categorie di rifiuti rientranti nel dettato della norma. La controversia riguardava non tanto l'elencazione quanto più il significato da attribuire al termine "disfarsi". In breve, la Corte di giustizia dell'Unione europea lamentò l'impiego di un'interpretazione restrittiva del termine "disfare"

²⁰⁹ RAIMONDO M., La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 3; C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, cit., p. 34.

²¹⁰ RAIMONDO M., La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 3

²¹¹ RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 92.

da parte del legislatore italiano e pertanto chiari la necessità di adottare una chiave di lettura oggettivo-funzionalistica, affinché la qualificazione di rifiuto non dipendesse soggettivamente dal mero arbitrio del detentore, che del bene si disfa, ma bensì venisse ricavato dalla *ratio* della norma comunitaria finalizzata alla protezione dell'ambiente, “fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva (...)”²¹².

5. Gli strumenti di contrasto alle organizzazioni criminali ambientali: il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è stato introdotto dall'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale (TUA) anche denominato Codice dell'ambiente²¹³ ed è stato riconosciuto all'interno dell'ordinamento italiano come uno degli strumenti principali nella lotta alle ecomafie.

La suddetta norma è posta a tutela la pubblica incolumità²¹⁴, dell'ambiente e punisce gravi forme di gestione abusiva di carichi ingenti di rifiuti, realizzate in forma organizzata e continuata.

L'efficacia di questo modello normativo, sul presupposto dei buoni esiti dell'esperienza italiana, è stata riconosciuta anche a livello sovranazionale²¹⁵.

La formulazione del reato di attività organizzata per il traffico di influenze

²¹² DE SANTIS G., Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260 D.lgs. 152/2006), in www.carabinieri.it

Secondo la Corte di Giustizia, “l'espressione disfarsi non va interpretato solo alla luce delle finalità della direttiva 75/442, vale a dire, la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, bensì anche alla luce dell'art. 174, n. 2, CE, a termini del quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva (...). Pertanto, il termine “disfarsi” non può essere interpretato restrittivamente” (Corte di Giustizia, Sez. II, 10 maggio 2007, causa C-252/05, (Punto 27)).

²¹³ Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recepito dalla direttiva 2000/60/CE, modificato dal d.lgs. 205/2010, a sua volta attuativo della direttiva 2008/98, in materia di gestione dei rifiuti.

²¹⁴ Cass. Pen., sent. n. 25992 del 9 giugno 2004.

²¹⁵ ROMANO B., I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea, CEDAM, 2013,240; la risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea, adottata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2011, ha riconosciuto l'efficienza della disciplina italiana relativamente al reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (punto 42).

illecite ha riprodotto integralmente il contenuto dell'art. 53 *bis* del d.lgs. 22/1997 (cd. decreto Ronchi)²¹⁶, poi confluito nel “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, anche noto come Codice Antimafia, introdotto con la L. 13 agosto 2010 n. 136.

Con il d. lgs. 1 marzo 2018 n. 21, la norma di cui al 260 TUA ha fatto ingresso all'interno del codice penale, difatti, è stata integralmente trasposta nel nuovo articolo 452 *quaterdecies* c.p. che recita il seguente: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”²¹⁷.

La fattispecie in esame è stata collocata nel novero dei reati di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p., indicante le materie affidate alla competenza della Direzione distrettuale antimafia, così da sottoporre il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti a quel sottosistema normativo la cui applicazione è riservata ai reati tipici della criminalità organizzata di stampo mafioso, il cosiddetto “doppio binario” nell'accertamento dei reati di mafia²¹⁸.

²¹⁶ La Cassazione nel dispositivo della sentenza 3638/2010 conferma la continuità normativa tra la formulazione del delitto disciplinato dall'articolo 260 del D.lgs 152/2006 e l'articolo 53 *bis* del Dlgs 22/1997, riproducendo questi il medesimo contenuto.

²¹⁷ L'articolo 452 *quaterdecies* c.p. è stato inserito dall'art. 3, D.Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018 e recita: << 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4 bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca>>.

²¹⁸ ROMANO B., I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea, CEDAM, 2013, 238 e ss.; la normativa antimafia si caratterizza per la specialità della normativa che a partire dalla fase delle indagini preliminari si connota per l'utilizzo di modalità operative che derogano alla disciplina processuale ordinaria, in particolare in misure cautelari, nella disciplina delle intercettazioni, misure di prevenzione.

Il delitto non è formulato in forma associativa, non esige, infatti, l'associazione di tre o più persone finalizzata a commettere i delitti tipizzati nelle fattispecie di cui all' art 416 e 416 *bis* c.p.

Teoricamente il reato in esame potrebbe essere commesso anche da una sola persona che gestisce abusivamente di ingenti quantità di rifiuti.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto e, a detta della giurisprudenza, perchè sia integrato il reato è sufficiente che sia perseguito l'obiettivo, non anche la realizzazione del risultato effettivo, di eludere i costi legali di gestione dei rifiuti²¹⁹.

Diversamente dalle fattispecie associative suddette, nel reato di attività organizzata per il traffico di influenze illecite le operazioni illecite non sono parte del dolo specifico, sarà pertanto necessario che sia stata effettivamente posta in essere perché sussista il reato²²⁰.

Tuttavia, a livello pratico il requisito del “*allestimento di mezzi e attività continuative organizzate*” presupporrebbe una struttura imprenditoriale che sia “clandestina” o “ufficiale” che si avvale del contributo di più soggetti.

Nella prassi, difatti, non è semplice differenziare tra concorso nel reato o illecito amministrativo riferibile alla gestione dei rifiuti e il reato complesso in esame. Sarà necessario valutare la consapevolezza di fornire un contributo all'organizzazione o ancora la consapevolezza di svolgere singole operazioni illecite fuori da una stabile struttura associativa²²¹.

Il delitto in oggetto ha natura di reato comune, monosoggettivo²²², abituale²²³

Con il decreto legge 367/1991, convertito nella legge 8/1992 e intitolato "Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", sono state istituite le Direzioni distrettuali antimafia (DDA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) dedite al coordinamento dell'attività investigativa condotta relativamente ai reati di criminalità organizzata.

²¹⁹ RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 145 ss.; Cass. Sez. III, 10 novembre 2005, n.40827, Carretta.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ *Ibidem*.

²²² PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 96; il reato può essere commesso da un solo soggetto come, anche, da una pluralità di persone riconoscendo pertanto che l'illecito può assumere natura associativa (Cass.sent.n.30847/2008).

²²³ *Ibidem*; il carattere abituale della condotta discende dal fatto che la stessa viene prodotta dalla reiterazione di più comportamenti tra loro identici o, comunque, omogenei perché verso un unico progetto criminoso (Cass. sent. n. 46705/2009).

nonché di pericolo presunto²²⁴.

Limitandoci, però, ad una generale analisi della norma e degli elementi rilevanti ai fini della trattazione, cioè i legami della norma con le fattispecie associative, la condotta rileva penalmente alla presenza di tre requisiti, l'ingiusto profitto, la qualifica di "abusiva" della gestione dei rifiuti e la "quantità ingente" di materiale di scarto.

Il comportamento criminoso si sostanzia nelle seguenti operazioni: cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione riferite a ingenti quantitativi di rifiuti, invece, nel contesto di un'attività organizzata e continuativa, rileva la realizzazione "abusiva" delle condotte finalizzate all'ottenimento di un profitto ingiusto.

Quanto al requisito dell'abusività della condotta, secondo la giurisprudenza dominante, questo rileva dal fatto che la gestione dei rifiuti sia avvenuta in violazione o, comunque, non in piena conformità rispetto alle prescrizioni delle autorizzazioni in materia, sia se "palesamente illegittime" sia se "non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati"²²⁵.

Il dato che più bisogna valorizzare per mettere in luce i legami con le fattispecie associative di cui al 416 e 416 *bis* c.p. è l'elemento strutturale del gruppo che pone in essere la condotta tipica.

In particolare, secondo la Cassazione, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede necessariamente che l'operato del sodalizio si sviluppi nell'ambito di attività illecite, ammettendo che siano idonee ad integrare la fattispecie anche traffici illeciti posti in essere attraverso operazioni commerciali conformi a legge²²⁶.

Con questa decisione i giudici si avviano sempre di più verso il riconoscimento dell'operatività e della massiccia presenza di realtà associative, anche di natura

²²⁴ *Ibidem*; (Cass. sent. n. 46705/2009; Cass. sent. n. 18669/2015; Cass. sent. n. 9133/2017).

²²⁵ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 100.

²²⁶ Cass., Sez. III, sent. 19 ottobre 2011, n. 47870.

mafiosa, connesse a loro volta con l'area imprenditoriale che gestisce il settore dello smaltimento dei rifiuti.

Il delitto di cui all'art. 260 del Testo Unico Ambiente può essere perpetrato dalle associazioni di cui al 416, 416 *bis* c.p., come anche dagli enti²²⁷.

Quanto alla prima ipotesi, perché sussista il concorso tra l'art 260 TUA e il reato di associazione a delinquere *ex* 416 c.p., è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati.

Infatti, in occasione della pronuncia della Corte di Cassazione con cui è stato *escluso il rapporto di specialità tra le due fattispecie*, i giudici hanno chiarito che <<la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nel d.lgs. n. 152/2006 dall'art. 260>>. Da qui si ricava la necessità di un'organizzazione strutturale minima che richiede la consapevolezza da parte dei suoi partecipanti della presenza di un comune progetto criminoso, di una attiva e stabile organizzazione, come richiesta ai fini della configurabilità del delitto di associazione a delinquere, che, a detta della Corte, non può limitarsi alla mera esecuzione di più operazioni per la gestione abusiva di rifiuti, indicate dal Codice Ambiente all'art. 260, se non supportata da una struttura unitaria, organizzata e finalizzata al compimento di un numero indefinito di reati²²⁸.

Un altro dato che ostacola la sovrapposizione dei due reati, come segnalato nella motivazione della Corte, sono le diverse oggettività giuridiche delle due fattispecie, dirette a tutelare beni differenti, il reato associativo *ex* 416 c.p. tutela

²²⁷ Il D. lgs. 121/2011, in attuazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente 2008/99/CE, ha avviato il processo riformatore di conformazione della legislazione italiana agli standard comunitari attraverso l'introduzione della responsabilità degli enti, penale o amministrativa, per il delitto di cui all'art. 260 T.U.A., collocato, ora, all'articolo 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001. In particolare, tra gli eco reati che assurgono a reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti rilevano i delitti di disastro e di inquinamento ambientale anche in forma colposa, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ed, infine, i delitti associativi aggravati dalla circostanza di cui all'art. 452-*octies* c.p. (RAIMONDO M., La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016, 26).

²²⁸ Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-01-2014) 06-02-2014, n. 5773; la Corte, inoltre, ha aggiunto che <<la partecipazione all'associazione, distinguendosi da quella del concorrente nel reato di cui all'art. 110 cod. pen., implica, a differenza di quest'ultima, l'esistenza di un "pactum sceleris", con riferimento alla consorterità criminale e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata (Sez. 2 n. 47602, 7 dicembre 2012)>>.

l'ordine pubblico, la fattispecie di cui all'art. 260 TUA ha ad oggetto la tutela dell'ambiente.

La stessa situazione si realizza nel caso di concorso con il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso *ex* 416 *bis* c.p., lì dove tale delitto è riconducibile al novero dei reati - fine di una associazione di stampo mafioso.

5.1 L'aggravante "eco-mafiosa" *ex* 452 *octies* e l'aggravante "ambientale" *ex* 452 *novies*

Per completare l'esame degli strumenti normativi adottati dall'ordinamento italiano per fronteggiare il fenomeno delle ecomafie, è necessario far menzione delle aggravanti introdotte in occasione della riforma, intervenuta con la l. 22 maggio 2015 n. 68²²⁹, che ha inserito il titolo VI *bis* del Libro II del codice penale, dedicato interamente agli illeciti ambientali.

Il riferimento è all'aggravante di cui all'art. 452 *octies* c.p., anche detta cd. "eco-mafiosa", e a quella denominata "ambientale" di cui all'art. 452 *novies* c.p., entrambe sembrano inserirsi all'interno di una tendenza alla formulazione di aggravanti in relazione al reato di associazione a delinquere, avviata dal legislatore con la previsione delle aggravanti *ex* comma 6 e 7 dell'art. 416 c.p. La prima aggravante²³⁰ si configura come una circostanza, ad effetto speciale e oggettiva, che interviene nel caso di commissione di delitti contro l'ambiente di natura associativa e postula severi aumenti di pena allorché gli eco-reati siano posti in essere da realtà associative semplici o associazioni di stampo mafioso, anche dette ecomafie.

²²⁹ Legge 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (GU Serie Generale n.122 del 28-05-2015).

²³⁰ L'articolo 452 *octies*, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015: <<Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale>>.

Al comma terzo rileva, invece, l'aggravante soggettiva importa un aumento della pena se dell'associazione, *ex* 416 e 416 *bis*, fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

Tuttavia, non pare essere pacifica la qualificazione di queste figure delittuose come mere circostanze aggravanti, trattandosi piuttosto di una fattispecie associativa autonoma. Ad avvalorare quest' ultima opzione è un argomento di carattere sistematico, in particolare la collocazione della fattispecie al di fuori dell'art. 416 e 416 *bis* c.p., disposizioni normative che ricomprendono generalmente le figure circostanziali associative al loro interno²³¹.

La previsione di queste aggravanti "ambientali" risponde ad una precisa *ratio*, il contrasto alle associazioni criminali i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale²³².

Questa scelta politico criminale è stata messa in dubbio in diverse occasioni. In particolare, è utile fare riferimento al sospetto di incostituzionalità di queste aggravanti per l'irragionevole disparità tra il più severo trattamento sanzionatorio riservato per gli eco-reati perpetrati dalle organizzazioni criminali, *ex* art. 452 *octies*, rispetto a quello previsto per altri reati – fine anche più gravi, come l'omicidio o la bancarotta fraudolenta.

Tale impostazione sembra essere giustificata dall'esigenza immediata di far fronte all'emergenza della diffusione del fenomeno delle ecomafie, trascurando però quel necessario e razionale bilanciamento dei livelli di disvalore tra le diverse figure incriminatrici²³³.

Con il d.lgs 21/2018 il legislatore è intervenuto a modifica dell'aggravante in esame in modo tale da far applicare la stessa anche alle ipotesi di cui all'art 260 TUA, tuttavia, l'aggravante continua a non trovare applicazione per le altre singole fattispecie previste dal Testo Unico sull'Ambiente, né tantomeno per le

²³¹ Sono considerate mere figure circostanziali associative, quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 416 c.p. utilizzate qualora l'associazione sia finalizzata alla commissione di delitti contro la persona.

²³² Relazione del Massimario, Settore penale, Rel. n. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", 25.

²³³ Relazione del Massimario, Settore penale, Rel. n. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", 26.

ipotesi contravvenzionali che non possono costituire reati-fine delle fattispecie di cui al 416 e 416 *bis* c.p.

Altra criticità emerge dal fatto che, dal punto di vista probatorio, potrebbe risultare difficoltoso inquadrare l'associazione come finalizzata alla commissione di reati ambientali, pertanto, parte della dottrina ha condiviso l'idea di applicare al reato di attività organizzata per il traffico di influenze illecite la più generica aggravante di cui all'art. 7 della l. 12.7.1991, n. 203²³⁴.

La seconda circostanza aggravante, detta "ambientale", risulta dalla stesura definita della legge 68/2015 ed è collocata all'art. 452 *nonies* c.p. La norma prevede un aumento di pena, compreso tra un terzo e la metà, allorquando un qualsiasi reato venga commesso con il fine di commettere uno dei delitti contro l'ambiente, previsti dal nuovo titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, dal d. lgs. 152/2006 o da altra legge posta a tutela dell'ambiente²³⁵.

Innanzitutto, va osservato che questa figura circostanziale offre una tutela ampia e generica, nonostante la formulazione della norma risulti complessa e ponga delle contraddizioni.

La parte iniziale dell'aggravante, dalla dottrina definita "teleologica", è tale da escludere i reati contravvenzionali previsti dal TUA e da altre leggi speciali. La seconda parte della norma in esame postula un aumento della pena in caso di "violazione di una o più norme".

Anche qui la formulazione ha posto problemi, nello specifico, la fattispecie sembra tutelare la funzione amministrativa piuttosto che i beni giuridici veri e

²³⁴ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 102. Nell'ottica di una azione repressiva ampia e ed efficiente del fenomeno mafioso, è stata inserita l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7, co.1, d.l. n. 152/1991, poi trasfusa interamente con il d.lgs. 1.3.2018, n. 21 all'art. 416 bis.1 c.p.

²³⁵ Articolo 452 *nonies*, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015: <<Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio>>.

propri.

Premettendo che il precetto penale tutela solo beni preesistenti alla legge, il fatto che la norma si riferisca alla funzione piuttosto che ad un bene giuridico, potrebbe mettere in crisi il principio di offensività qualora la norma incriminasse l'inosservanza di un precetto amministrativo²³⁶.

Altra questione riguarda, invece, il legame intercorrente tra l'aggravante in esame e l'aggravante comune di cui all'art. 61 co.1 n. 2, c.p., essendo la prima un'ipotesi speciale della seconda²³⁷.

Il rapporto finalistico richiesto dall'aggravante comune sarebbe limitato, tuttavia, alla sola ipotesi in cui il reato venga commesso “*per conseguire*” un delitto a danno dell'ambiente, in modo tale da applicare un aumento di pena compreso tra un terzo e la metà.

Le altre ipotesi di connessione previste dall'aggravante comune, previste qualora il reato sia stato commesso “*per occultarne un altro o al fine di conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto o il prezzo di un altro reato o ottenerne l'impunità*”, risultano sottoposte ad un aumento di pena solo fino ad un terzo. Anche qui, è stato messo in luce il diverso trattamento sanzionatorio previsto nel caso di commissione di uno dei reati ambientali indicati nelle aggravanti, tale da far sorgere ulteriori incongruenze sotto il profilo della legittimità costituzionale, in particolare, sul piano della proporzionalità e uguaglianza della sanzione nell'ottica del coordinamento delle disposizioni incriminatrici²³⁸.

Ed infine, la norma si chiude con una clausola finale caratterizzata da particolare vaghezza e che prevede l'applicazione dell'aggravante ad ogni “*altra legge che tutela l'ambiente*”.

²³⁶ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 103.

²³⁷ Art. 61. Circostanze aggravanti comuni: 1. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

[...]

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro [12c c.p.p.], ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [...].

²³⁸ Relazione del Massimario, Settore penale, Rel. n. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, 26.

Una volta affrontata l'analisi delle due aggravanti, è necessario soffermarsi sul profilo dell'applicazione pratica delle stesse.

Nello specifico, le aggravanti contenute all'art. 452 *octies* c.p. sarebbero assorbite da quelle indicate nella norma successiva, l'art. 452 *nonies*.

Premettendo che le prime prevedono un aumento di pena (fino ad un terzo) nel caso in cui il delitto ambientale venga commesso dalle associazioni a delinquere suddette, e che le seconde, invece, prospettano un aumento di pena (fino alla metà) quando il fatto – reato sia stato commesso al fine di eseguire un delitto contro l'ambiente, si può affermare che l'art 452 *nonies* ha portata più generale, tale da comportare un'applicazione ridotta dell'aggravante “ecomafiosa” ex 452 *octies* c.p.²³⁹.

Le suddette circostanze aggravanti finalizzate al contrasto alle eco – mafie hanno irrobustito il carattere repressivo della riforma, che nel suo complesso era ispirata alla convinzione che l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio fosse lo strumento più efficace per garantire protezione ai beni giuridici tutelati. Tuttavia, ai fini della protezione dei beni giuridici tutelati e al fine di contrastare il potere che la criminalità organizzata ha sulle attività di gestione dei rifiuti, gli strumenti repressivi qui elencati sono stati giudicati insufficienti.

Sarebbe piuttosto necessario intensificare i controlli preventivi, consistenti nell'intervento attivo delle Istituzioni di ogni ordine e grado, delle forze economiche che impongano modelli economici sani, delle associazioni e dei cittadini che mobilitandosi attivamente svolgano quella funzione di cittadinanza attiva²⁴⁰.

²³⁹ PALMISANO M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 103.

²⁴⁰ PELUSO P., Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IX – N. 2 – Maggio-Agosto 2015, 28.

Inoltre, si ritiene che altro difetto della materia sia legato all'utilizzo di aggravanti perché considerato uno strumento normativo inadeguato e che accentua i profili di incertezza della materia, tale da accentuare la contraddittorietà del sistema in ragione della ormai vigente “crisi identitaria della figura circostanziale”. (MERENDA I. L'aggravante ambientale: spunti per una riflessione in materia di circostanze, Fascicolo n.3 Sett. – Dic. 2016, Archivio Penale).

CAPITOLO III

LA QUESTIONE DELL'APPLICABILITÀ DELL'ART. 416 BIS ALLE “NUOVE MAFIE”

SOMMARIO - 1. La metodologia criminale della “mafia imprenditrice” - 2. La stabilizzazione delle tendenze giurisprudenziali, cenni alle fasi essenziali del percorso di evoluzione della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso - 3. La degradazione in senso qualitativo della fattispecie - 4. Il legame tra mafia e corruzione: due sistemi indipendenti - 5. Esigenze di riforma del contenuto dell'art 416 *bis* c.p.- 6. La compatibilità del prodotto giudiziale e il modello di reato delineato dall' art 416 *bis*: il principio di determinatezza – 6.1 Il principio di prevedibilità dell'illecito penale.

1. La metodologia criminale della “mafia imprenditrice”

Come si è già avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione, le difficoltà di qualificazione giuridica della “*mafia*”, nonché l'individuazione delle capacità estensive della norma incriminatrice di cui all'art 416 *bis* c.p., è un tema in progressiva evoluzione.

L'attività creatrice della giurisprudenza di legittimità ha fatto emergere “qualche increspatura applicativa” che ha messo in crisi le interpretazioni consolidate¹. In questa cornice normativa poco chiara, l'attività interpretativa del giudice è stata centrale “per consentirne l'adattamento a forme criminali variabili”².

Le difficoltà interpretative fin qui messe in luce, hanno fatto emergere la presenza di quella “*area grigia*” di difficile definizione, accentuata, inoltre, dalla

¹ CICCARELLO E., La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 *bis*., Meridiana, no. 87, 2016, pp. 65–89. JSTOR, www.jstor.org/stable/90002062.

² *Ivi*, p.66.

perdita da parte delle organizzazioni criminali mafiose dei caratteri più peculiari e tradizionali delle stesse, nel contesto della loro evoluzione e trasformazione verso un modello “mafia imprenditrice”.

Tale discostamento dal prototipo tradizionale, come già anticipato nel capitolo precedente, è stato rappresentato dalla rottura dello schema “regionalistico”; dall’abbandono di strutture gerarchiche proprie delle mafie storiche; dal progressivo spostamento dal *modus operandi* caratterizzato da atti violenti diretti al controllo del territorio verso pratiche corruttivo - collusive.

Tale area grigia, ibrida ed eterogenea è qualificabile come <<un territorio di incubazione del “cattivo” capitale sociale necessario alle organizzazioni criminali per estendere al di là della trama di relazioni interne, dense e coese, la propria sfera d’azione mediante legami ‘laschi’, elastici, adattivi, persistenti>>³. E’ proprio la capacità di accumulo ed impiego di capitale sociale che, a detta di Rocco Sciarrone, è in grado di spiegare la “persistenza” e la “forza” dei sodalizi mafiosi.

In particolare, si riconosce a questi ultimi l’abilità di “allacciare relazioni esterne”, nonché di “contare su un ampio e variegato serbatoio di risorse relazionali utilizzabili per fini molteplici”⁴.

La *persistenza* è da interpretare come l’attitudine delle mafie a selezionare le risorse per adattarsi e muoversi in ambienti nuovi, estranei rispetto a quelli tradizionalmente mafiosi⁵.

Per *capitale sociale* si intende quel <<tessuto relazionale che un attore può usare - attraverso processi di adattamento e riadattamento di questo - per raggiungere i propri fini>>⁶, più semplicemente una trama di rapporti con individui o gruppi di persone appartenenti a settori di attività o realtà sociali a cui la mafia intende legarsi perché strumentali agli interessi della stessa.

Sul tema, è utile analizzare la definizione di “capitale sociale” elaborata da

³ VANNUCCI A., Tra area grigia e «mondo di mezzo»: anatomia di Mafia Capitale, Meridiana, no. 87, 2016, pp. 41–63. JSTOR, www.jstor.org/stable/90002061.

⁴ *Ibidem*; R. Sciarrone, *Mafia, relazioni e affari nell’area grigia*, in *Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, a cura di Id., Donzelli, Roma 2011, pp. 3-47.

⁵ SCIARRONE R., «Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio», *Quaderni di Sociologia*, 18, 1998, 51-72.

⁶ R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009, 9.

James S. Coleman⁷ al fine di chiarire in cosa consista il “capitale sociale” delle mafie, alla luce dei processi di sviluppo e modernizzazione delle stesse⁸. Secondo l’approccio teorico di Coleman, il capitale sociale è propriamente la “disponibilità di risorse collocate in reticoli di relazioni”, che esiste in diverse varianti a seconda delle circostanze ed è funzionale a favorire certe azioni oppure ad ostacolarne altre.

A caratterizzare questo *network* di relazioni è l’accondiscendenza dei soggetti partecipanti a prender parte ad <<intese cooperative, scambi informali – che occasionalmente si fanno apertamente illegali - cementati da ricattabilità incrociata, segnali di affidabilità e reputazione, comprovata disponibilità ad accettare le regole non scritte e i meccanismi che ne garantiscono l’adempimento>>⁹.

L’area grigia assume sembianze diverse a secondo dei contesti sociali, dei settori di attività interessati o attori coinvolti, risultando, pertanto, estremamente difficile da definire¹⁰.

Generalmente, tra i protagonisti di questa rete informale - criminale rilevano individui appartenenti alla realtà politica, istituzionale, al mondo dell’imprenditoria, della finanza, delle professioni, ricollegabili tutti alla

⁷ SCIARRONE R., «Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio», *Quaderni di Sociologia*, 18, 1998, 51-72 ; Coleman J. S. (1988), *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in « American Journal of Sociology », vol. 94; Coleman J. S. (1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Harvard University Press.

⁸ R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009, 9.

⁹ VANNUCCI A., op. cit., 42.

¹⁰ MOROSINI P., *La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli editore, Torino 2010, p. 543.

La discrezionalità giudiziaria nell’interpretazione della norma penale deve essere, necessariamente, costituzionalmente orientata nonché conforme ai principi sovranazionali. Come segnala A. Manna, emblematiche sono le parole di Natalino Irti in tema di discrezionalità giudiziaria. L’Autorevole civilista, in particolare, si mostra riluttante all’affidamento ai giudici di un ampio margine di discrezionalità: “Non c’è metodo conoscitivo dei ‘valori’ i quali sono intuizioni, percepiti, avvertiti per le arcane vie della sensibilità individuale. L’asserita oggettività dei ‘valori’ si risolve nel più alto grado di soggettività. Si dischiudono le porte di uno sfrenato irrazionalismo, poiché tutti i giudicanti si illudono di appartenere alla cerchia degli iniziati, capaci di captare ‘valori’, di realizzarli nel caso concreto, di pesarli combinarli bilanciarli ordinarli in apposite e variabili gerarchie”. (A. MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017, 108 e ss).

categoria dei cosiddetti «colletti bianchi»¹¹.

Questi legami si reggono su strategie di “reciproco supporto”¹², da un lato sono funzionali alla soddisfazione degli obiettivi delle organizzazioni criminali, volti alla ricerca di spazi territoriali assoggettabili al loro potere e mercati redditizi, facendo ricorso in misura sempre minore alla violenza fisica e alla coazione psichica¹³.

Per altro verso, i sodalizi mafiosi sono in grado di fornire una serie variegata di servizi, quali “garanzie di adempimento nelle loro attività economico - commerciali, informazioni confidenziali, servizi di manovalanza criminale e intimidazione, accesso facilitato al credito, finanziamenti, opportunità di mercato e di carriera, consensi elettorali, ecc”¹⁴.

L’eterogeneità di tali relazioni si traduce nella difficoltà di qualificazione di questa rete di relazione, detta “area grigia”.

Nel tentativo da parte delle autorità giudiziarie di qualificare giuridicamente tali relazioni, sono state riscontrate difficoltà in ragione della natura ibrida di questi raggruppamenti, oscillanti tra l’area del lecito e dell’illecito¹⁵.

In definitiva, non si può non sottolineare la capacità di adattamento delle mafie ai mutamenti verificatisi nelle aree di tradizionale insediamento mafioso, ai processi di modernizzazione, nonché l’abilità di evolversi nel tempo e di espandersi nello spazio, costruendo reti di relazioni caratterizzate da una elevata forza di coesione, non solo dal punto di vista organizzativo interno, ma anche nelle relazioni con soggetti esterni¹⁶.

Per quanto concerne il profilo organizzativo di queste relazioni eterogenee,

¹¹ VANNUCCI A., op. cit., 41; <<L’espressione, derivante dall’inglese “white collars”, nel linguaggio comune indica i ceti sociali formati da impiegati, funzionari dello Stato, negozianti ecc., che per la natura stessa della loro professione e delle mansioni loro affidate, svolgono la normale attività lavorativa indossando camicie chiare, in contrapposizione agli operai e ai contadini, che nel loro lavoro devono invece indossare la tuta o comunque un abito diverso e più resistente con camicia scura, detti per questa ragione “blue collars”, («colletti blu»)>>. (<http://www.treccani.it/vocabolario/colletto1/>).

¹² *Ibidem*.

¹³ MONGILLO V., Crimine organizzato e corruzione: dall’attrazione elettiva alle convergenze repressive, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/9.%20DPC_Riv_Trim_1_2019_Mongillo.pdf, 165.

¹⁴ VANNUCCI A., op. cit., 42.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ SCIARRONE R., «Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio », *Quaderni di Sociologia*, 18, 1998, 51-72.

rileva l'attitudine all'accentramento verso l'intero, ovvero nei confronti degli affiliati al gruppo mafioso stesso e, dall'altro lato, la tendenza al mantenimento di rapporti fluidi con i soggetti esterni.

I legami interni, di regola sono basati su un modello di rapporto familiare, sono legami più forti rispetto a quelli instaurati attraverso reti di alleanza, meno stabili dei primi, prevalentemente strumentali rispetto al fine perseguito nonché neutri dal punto di vista affettivo¹⁷.

2. La stabilizzazione delle tendenze giurisprudenziali, cenni alle fasi essenziali del percorso di evoluzione della fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso

La fase più acuta di manifestazione del fenomeno mafioso risale all'ultimo decennio del secolo scorso in cui alla stagione stragista seguì il complesso accordo tra i funzionari dello Stato Italiano e i rappresentanti di Cosa nostra, anche noto come "trattativa Stato – Mafia", una negoziazione che "fu, quantomeno inizialmente, impostata su un *do ut des*"¹⁸, il cui intento era quello di scongiurare la fine dell'efferata violenza stragista delle mafie in cambio di un'attenuazione dell'azione repressiva dello Stato.

Invero, il terrorismo mafioso non fu "una parentesi nella storia della mafia", si trattò piuttosto di un fenomeno sistematico e costante che ha caratterizzato la storia della criminalità organizzata mafiosa nel periodo compreso tra il 1945 e il 1993.

A questa peculiare e sanguinosa pagina della storia della mafia, seguì l'adozione di metodi intimidatori e violenti diversi dalle stragi e, seppur altrettanto allarmanti, produssero il generale convincimento dell'attenuazione del fenomeno.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Corte d'Assise di Firenze, 2012, nelle motivazioni della sentenza d'appello della strage di via Georgofili, (un attentato terroristico compiuto da Cosa nostra nel maggio 1993 a Firenze). La Corte d'Assise in questa occasione definì la trattativa Stato – Mafia «una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un *do ut des*. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia».

Tuttavia, al periodo emergenziale seguì una “pericolosa fase di quiescenza”¹⁹ in cui la criminalità mafiosa conservò una “struttura vitale, dinamica e plasmata a seconda delle condizioni esterne”²⁰, che non scomparve, non si attenuò, bensì acquisì fattezze diverse nei metodi, negli obiettivi, conquistando aree del mercato illegale inedite.

La feroce ed insidiosa carica offensiva delle mafie veniva accentuata da un sistema fortemente corrotto, da una serie di precondizioni radicate nel nostro Paese e costituenti un terreno favorevole per affermarsi del fenomeno mafioso, la “scarsa efficienza delle istituzioni”, la “insufficiente capacità decisionale del Parlamento e dei Governi”, il “divario economico tra Nord e Sud”, l’“elevata evasione fiscale”²¹.

Questo importante e tumultuoso capitolo della storia italiana diede avvio ad una nuova politica criminale in materia di contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme, tra cui quella mafiosa e quest’ultima a partire dal 1991 acquisì carattere emergenziale e speciale, che si pose come guida delle successive politiche criminali nazionali.

Risalgono al 1991, infatti, cinque provvedimenti di urgenza finalizzati alla ricostituzione della legalità in diverse aree, in materia finanziaria e circolazione del contante, nell’ambito della protezione dei testimoni, trattamenti sanzionatori “premiali” previsti per i collaboratori di giustizia, provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa, nonché in tema di coordinamento delle attività investigative nella lotta alla criminalità organizzata²².

L’adozione di questa politica repressiva nei confronti della criminalità organizzata è il risultato della connotazione emergenziale impressa all’intervento del legislatore, che era legittimato dalla gravità e pericolosità degli

¹⁹ INSOLERA G., “Ripensare l’antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro”, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, p. 2.

²⁰ Relazione semestrale 2018 al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, in il Giornale di Sicilia, 14 febbraio 2019, p. 13.

²¹ SCAGLIONE A., “Profili evolutivi della legislazione antimafia”, Convegno Criminalità organizzata, impiego delle Forze Armate e ruolo della Magistratura Militare; R. SCARPINATO, Procuratore generale della Repubblica di Palermo, in “Il Giornale di Sicilia”, 12 febbraio 2019, p. 18.

²² GUERINI T., Antimafie e anticorruzione nell’epoca del furore punitivo, Archivio Penale 2019 n. 3, p. 7.

avvenimenti che hanno caratterizzato il decennio degli anni Novanta.

Il paradigma emergenziale comportò l'adozione di una normativa piuttosto peculiare, consistente in una più efficiente e aggressiva strategia repressiva dell'autorità inquirenti e giudicanti, a scapito delle garanzie processuali e sostanziale del diritto penale, favorendo esigenze di difesa sociale a danno della funzione rieducativa della pena²³.

Altro settore del diritto penale su cui la legislazione di emergenza intervenì fu quello penitenziario.

Nello specifico, con l'art. 1 del decreto legge n. 152 del 1991 è stato introdotto l'art 4 *bis* c.p, una norma simbolo della riforma penitenziaria del 1991/92²⁴ che fornì una severa risposta repressiva nei confronti criminalità organizzata mafiosa, prevedendo un drastico intervento sui termini per l'accesso ai benefici penitenziari previsti dalla legge n. 354/1975²⁵, nonché un trattamento penitenziario derogatorio e più severo rispetto a quello ordinario, in ragione della gravità dei delitti commessi, nel novero di questi reati si inserirono quelli caratterizzati da legami con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, tra cui il reato di cui al 416 *bis* c.p.

Pertanto, la differenziazione dei circuiti trattamentali era giustificata dalla natura del reato incriminato, legittimante una presunzione, pressoché assoluta di pericolosità dei relativi autori.

Inoltre, questa disciplina derogatoria venne percepita come un segno forte di controtendenza rispetto all'orientamento avviato dalla riforma carceraria prevista dalla Legge Gozzini del 1986²⁶, ispirata a concetti di rieducazione e reinserimento dei detenuti nel corpo sociale.

L'apparato normativo finalizzato alla repressione e prevenzione della criminalità organizzata mafiosa, ha adottato una strategia politico – criminale basata sul

²³ *Ibidem*.

²⁴ La norma è stata riformulata con l'art. 15 del decreto n. 306 del 1992 e poi modificata dalla legge di conversione n. 356 dello stesso anno. E ancora, in seguito, è stato ritoccato dal decreto-legge 14 giugno 1993 n. 187, (poi convertito, con modifiche, nella legge 12 agosto 1993 ed infine è stato sostituito dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279).

²⁵ L. 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

²⁶ Legge 10 ottobre 1986, n. 663, "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", (*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1986 n. 241- S.O.*).

cosiddetto “doppio binario”, consistente nella previsione di un circuito differenziato di regole derogatorie operanti nelle aree del diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario.

Sotto il profilo temporale, la legislazione emergenziale antimafia, alimentata dai “furori punitivi di quegli anni”, non fu limitata ad un periodo storico specifico bensì acquisì una stabile posizione e si evolvè corrispondentemente all’evoluzione del fenomeno mafioso²⁷.

La dinamicità e peculiarità delle politiche - criminali emergenziali è considerata un’arma essenziale per la lotta alle mafie. Difatti, il crimine organizzato di matrice mafiosa ha da sempre dimostrato le capacità di adattamento e mutevolezza molto avanzate, rispetto alla quali sarebbero inefficienti modelli legislativi di contrasto che si muovono in un contesto normativo rigido²⁸.

Attraverso una generale osservazione dell’evoluzione della legislazione in materia di lotta alle mafie, emergono due tendenze alternatesi nel corso del tempo. La prima propendeva per l’impiego di formule legislative elastiche, come la norma di cui al 416 *bis* c.p., era originariamente concepita con l’intento di costruire una fattispecie ampia, poi oggetto di modifica; la seconda, invece, contrapponeva a tale elasticità un irrigidimento dell’apparato sanzionatorio con riferimento alle sanzioni principali, interdittive ed alle misure di sicurezza²⁹.

La legislazione in tema di mafia si caratterizza per la costante ricerca del difficile bilanciamento tra esigenze opposte, da un lato rileva la necessità di reprimere e prevenire il fenomeno mafioso nelle sue varie e complesse manifestazioni attraverso l’impiego di letture estensive della norma, comportando però il pericolo di condurre ad operazione interpretative che, per quanto auspicabili, supererebbero il dettato normativo.

Dall’altro lato si registra l’altrettanto urgente necessità di garantire il rispetto del principio di legalità e di tutela giurisdizionale, garantendo la costruzione di fattispecie le cui condotte possono dirsi sufficientemente determinate.

²⁷ GUERINI T., Antimafia e anticorruzione nell’epoca del furore punitivo, *Archivio Penale* 2019 n. 3, p. 14.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ivi*, p. 15.

Le criticità di quest'ultima tendenza riguardano il rischio di sfociare in letture eccessivamente restrittive della norma, tali da condurre sul piano pratico ad escludere dalla fattispecie associativa di cui al 416 *bis* c.p. le nuove forme di criminalità organizzata, costituenti talvolta il risultato dell'evoluzione ed espansione del modello mafioso originario³⁰.

L'instabilità degli orientamenti che la formante giurisprudenziale ha proposto si interseca con una questione altrettanto complessa, relativa al rapporto tra il ruolo creativo del giudice e le garanzie della legalità.

Il costante sforzo interpretativo dei giudici delle varie Corti, interrogatisi sui limiti interpretativi applicabili al reato di associazione mafiosa, hanno indotto ad una rinnovata riflessione sul bilanciamento dei ruoli della formante legislativa e quella giurisprudenziale, affinché si individui uno stabile equilibrio tra le esigenze di difesa sociale e l'affermazione dei principi fondamentali del diritto penale di matrice costituzionale³¹.

Una risposta risolutiva al conflitto ermeneutico in relazione alla norma di cui all'art 416 *bis* c.p. non è difficile da tracciare, tuttavia, il principio generale è chiaro, l'affermazione della <<'complementarietà garantistica' che intercorre tra diritto e processo penale>> che si traduce con l'inconciliabilità di un diritto di matrice giurisprudenziale con l'ordinamento italiano³².

Alla giurisprudenza è affidato un <<un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile>>, e pertanto nonostante alla formante giurisprudenziale sia affidata una funzione chiarificatrice che rimedi ai *deficit* di determinatezza e precisione della fattispecie (necessariamente conforme ai principi di legalità, tassatività, determinatezza della fattispecie), è da negare la natura costitutiva del suo ruolo³³.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ MILANO S., Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei rapporti tra diritto penale e processo, Quale garanzia di prevedibilità del diritto se il diritto è...imprevedibile?, di Diritto penale contemporaneo, p.10.

³² *Ibidem*.

³³ La garanzia della prevedibilità della decisione giudiziale trova i suoi riferimenti nei principi fondamentali della disciplina penalista, considerati corollari del più generale precetto "*nullum crimen sine lege*" (poi consacrato nell'art 25, co.2 della Costituzione): il principio di precisione,

La difficoltà di colmare tale divario tra il modello attuale di legalità e quello ideale conforme alla certezza e prevedibilità del diritto, come predicato del diritto penale, ha condotto verso soluzioni discordanti e variegate. Tuttavia, tra le soluzioni più ragionevoli prevarrà la necessità di correzione del dato legislativo da parte del legislatore a causa dell'indeterminatezza della formulazione, in modo tale non lasciare margine di interferenza della giurisprudenza per mezzo di interventi di natura "costitutiva"³⁴.

3. La degradazione in senso qualitativo della fattispecie

Tradizionalmente la giurisprudenza ha supportato un indirizzo interpretativo restrittivo tendente alla fedeltà al dettato normativo e fondato sui tre elementi costitutivi "classici" del reato, intesi nella loro connotazione più "intensa e pregnante": l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà.

Quest'ultima corrente interpretativa anche detta forte, tradizionale o restrittiva prefigura le condizioni di assoggettamento ed omertà come uno stato di "imminenza intimidatoria", una pervasività tale da comportare un controllo assoluto sul territorio³⁵.

La capacità di intimidazione è configurabile solo se effettiva e permanente, diviene un elemento portante della struttura del sodalizio e viene acquisita nel

determinatezza, tassatività del precetto penale, nonché il divieto di analogia.

Tali principi prevedono che la legge debba indicare con chiarezza al consociato ciò che è vietato dalla legge stessa; quanto al divieto di analogia, questo garantisce al consociato che non possano essere attivati nei suoi confronti sanzioni per fatti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. Tuttavia, la continua evoluzione del contesto sociale in cui opera il diritto penale, ha fatto sì che tali regole entrassero in crisi e che richiedessero un intervento sistematico della giurisprudenza affinché essa potesse assolvere al compito di concretizzare precetti indeterminati. La questione è particolarmente complicata, è tale da minacciare le garanzie fondamentali del diritto penale.

A ciò bisogna aggiungere la difficoltà di rintracciare strumenti per contenere le incoerenze della giurisprudenza nell'interpretazione della norma incriminatrice. (VIGANO' F., Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2014, 6 e ss.).

³⁴ MILANO S., Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei rapporti tra diritto penale e processo, Quale garanzia di prevedibilità del diritto se il diritto è...imprevedibile?, di Diritto penale contemporaneo, p.16 e ss.

³⁵ POMANTI P., "Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale" (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 44 e ss.

patrimonio del sodalizio, prescindendo dal compimento di atti di esteriorizzazione.

Inoltre, la percezione all'esterno della carica intimidatoria sia che sia esplicita, implicita o larvata deve necessariamente essere fortemente radicata sul territorio, sistematica e diffusa nell'area d'azione, tanto da far sì che la fama criminale susciti la “diffusa propensione al timore”³⁶.

Meno fortuna ha avuto, invece, l'orientamento estensivo, anche detto “debole”, che era tale da accogliere nella fattispecie anche modelli associativi diversi da quelli tradizionali.

Questo nuovo indirizzo ammette che la forza di intimidazione possa sussistere anche solo allo stato potenziale e che possa dipendere da una condotta isolata, seppur in grado di esprimere di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo. Tale forza intimidatrice si esplicita anche attraverso condotte alternative alla violenza, come ad esempio attraverso metodi corruttivi. Anche l'elemento del controllo del territorio perde la sua intensità, secondo la corrente estensiva, si ridurrebbe ad una conseguenza solo eventuale dell'esteriorizzazione della forza intimidatrice che ha ad oggetto territori “più o meno estesi” o ancora aree e settori imprenditoriali limitati³⁷.

In generale, si assiste a quella che è stata definita una “degradazione qualitativa” dei connotati caratteristici della fattispecie di associazione mafiosa, che propone un modello “alleggerito” della fattispecie, tale da configurare il reato di associazione mafiosa come reato di pericolo astratto³⁸.

La perdita d'intensità investe anche gli altri vari fattori della fattispecie, lo stato di assoggettamento si manifesta a livello potenziale, prodromico, anticipato ed è tale da innescare un timore non di carattere generalizzato bensì delimitato ad un'area determinata o a categorie di soggetti determinati.

L'omertà si manifesta in termini meno intensi e sfocia in un rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato, senza che questo comporti un generalizzato terrore ed una “sostanziale adesione alla subcultura mafiosa” che non lascia margini di reazione, bensì “un atteggiamento di generica e diffusa passività identificabile

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibidem.*

nella ritrosia a ricorrere all'autorità per denunciare soprusi e far valere propri diritti”³⁹.

La degradazione è anche di tipo quantitativo in quanto si assiste ad un generale ridimensionamento degli elementi che compongono la struttura del reato, in particolare, degli indici di misurazione della capacità di intimidazione di un gruppo criminale e della diffusività dell'assoggettamento.

Tuttavia, la degradazione può definirsi sostanzialmente unica perchè il profilo qualitativo e quantitativo sono profondamente legati. Esemplificativo a tale proposito è quello che accade nel caso delle “piccole mafie”, la cui composizione numerica del sodalizio non è tanto elevata quanto quella tipica degli stabili sodalizi delle mafie tradizionali.

Come già anticipato nel capitolo precedente, anche l'orientamento restrittivo considera compatibili con il reato in esame le ‘piccole’ mafie, purché siano derivate e quindi legate alla casa-madre, la cui fama criminale deve essere necessariamente sfruttata nelle varie diramazioni-figlie⁴⁰. Difatti, secondo l'opinione tradizionale e restrittiva, la carica intimidatoria è tale solo se ‘primordiale’, se radicata in un territorio, se diffusa e generalizzata, come tipico dei canoni classici che caratterizzano le mafie originarie.

La corrente più recente, invece, propende verso istanze estensive della fattispecie e considera inquadrabili nella stessa non solo le “piccole” mafie ma anche quelle associazioni dai tratti ridimensionati, purché sussistano tutti gli elementi tipici della fattispecie.

Si potrebbero, quindi, considerare mafie anche quei sodalizi a dimensione ridotta, con una struttura ridimensionata ed un campo di azione limitato.

Secondo questa rivisitazione in chiave estensiva della norma, si ritiene che tale “*degradazione interpretativa*” e “*dequalificazione* degli elementi costitutivi della fattispecie” siano compatibili con il grado di effettività e concretezza della forza di intimidazione richiesto dalla legge⁴¹.

Di contro, a detta della giurisprudenza maggioritaria, sostenitrice di

³⁹ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 44 e ss.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

interpretazioni restrittive della norma, le estensioni dei confini della stessa sono state tali da comportare una vera e propria “*metamorfosi*” della fattispecie che valica i confini segnati dalla lettera della legge e, per questo, non compatibili con il principio di legalità.

Una volta chiarite queste posizioni della giurisprudenza, bisogna specificare che a fronte dell’evoluzione giurisprudenziale, non è corrisposto alcun avanzamento da parte della formante legislativa sul tema.

Questa considerazione è corretta nella misura in cui l’aggiunta dell’ultimo comma dell’articolo 416 *bis* c.p., come già chiarito nella trattazione, è una norma di natura dichiarativa, non indispensabile ai fini della risoluzione della questione interpretativa affrontata fino ad ora.

L’ultimo comma lascia invariata la definizione originaria, prospettando unicamente la possibilità di accogliere nel novero delle mafie quelle di matrice straniera e gruppi mafiosi operanti fuori dal territorio siciliano, ma comunque equivalenti rispetto alle stesse in termini di capacità intimidatoria.

Più semplicemente le mafie “extra-siciliane” e derivate sono già considerate compatibili con la norma, come confermato dall’orientamento tradizionale, prescindendo dall’intervento legislativo dell’ultimo comma dell’art. 416 *bis* c.p.

Tuttavia, la possibilità di includere anche le mafie a dimensione ridotta, la cui forza intimidazione è limitata a zone o settori circoscritti, rimane ancora dubbia. I modelli di associazioni mafiose risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale spesso prospettano una trasformazione tale della fattispecie che si scontra con il dettato della legge.

Le interpretazioni più estese dei giudici hanno rivisitato diversi elementi della fattispecie, prospettando una “riduzione” del requisito principale della forza intimidatrice, la cui esteriorizzazione non è stata considerata necessaria, ammettendo la sola “riserva di legge”.

Sotto altro profilo, la forza intimidatrice non necessariamente doveva manifestarsi attraverso le classiche condotte mafiose, quali la violenza o atti intimidatori, ma ammetteva anche condotte corruttive.

E ancora, le condizioni di assoggettamento e omertà potevano rilevare anche

solo allo stato potenziale.

Altro fattore che gli orientamenti estensivi o deboli hanno fortemente ridimensionato e, in alcuni casi escluso, è quello del controllo del territorio, tipico delle mafie tradizionali e segnale della sussistenza di un radicamento forte del sodalizio nel territorio. Quest'ultimo aspetto misura la diffusività a livello territoriale della condizione di succubanza al sodalizio che, secondo le recenti interpretazioni estensive, è ammissibile ai fini dell'integrazione della fattispecie anche se ridotta a particolari settori economici o sociali.

Secondo questi orientamenti, a sorreggere la minimizzazione del requisito del controllo del territorio è il fatto che il radicamento nello stesso non sia richiesto espressamente dalla norma. A ciò è stato obiettato che il controllo territoriale risulti come conseguenza diretta dell'assoggettamento e dell'omertà.

A fronte di quanto appena descritto, il pericolo di innescare una “deriva interpretativa” della fattispecie, in ragione di questa “metamorfosi” attuata dalla formante giurisprudenziale, è molto alto⁴².

Pertanto, le soluzioni più condivisibili per evitare di superare i limiti della fattispecie sono quelle elaborate dagli orientamenti più restrittivi.

In conclusione, la forza di intimidazione prevista dalla legge, integrerebbe la fattispecie solo se “concreta, esplicita, profonda, diffusa e sistematica”⁴³.

Pertanto, una differente interpretazione di questi indici o un ridimensionamento della loro portata non sarebbe compatibile con il dato testuale, violando il principio di legalità.

Le considerazioni appena illustrate coincidono con quelle risultanti dalle sentenze del caso di “Mafia Capitale” che sottolinearono in più occasioni i limiti del dato normativo, non superabili attraverso interpretazioni estensive della fattispecie, senza incorrere in violazioni del principio di legalità.

La Corte di Cassazione nella vicenda capitolina ha confermato questa tendenza verso l'orientamento tradizionale e restrittivo.

⁴² POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale”(I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 44 e ss.

⁴³ *Ibidem*.

Il giudice di legittimità dovette scegliere tra due alternative, tra attenersi fedelmente alla lettera della legge oppure estendere l'interpretazione della stessa che, pur necessitando di una rivisitazione, si sarebbe risolta in una forzatura⁴⁴.

La Cassazione propose per la prima opzione, in ragione dei forti dubbi circa la legalità dell'operazione interpretativa della formante giurisprudenziale.

Quest'ultima, superando i confini segnati dal dettato normativo, propose un adeguamento della fattispecie ad una variante dei requisiti strutturali del modello classico di associazione mafiosa ed ipotizzò una sorta di ridimensionamento e "riduzione in scala" dei requisiti strutturali della fattispecie⁴⁵.

In breve, il delitto di associazione mafiosa può essere configurabile <<anche in presenza di intimidazione in modo oggettivamente limitato ovvero soggettivamente parziale, cioè su alcune categorie di soggetti; la norma incriminatrice tuttavia mantiene la sua tipicità anche in presenza di cosiddetti "sottotipi applicati", nel senso che anche in dette ipotesi è necessario che la capacità di intimidazione sia in concreto manifestata all'esterno e produca assoggettamento omertoso, non essendo sufficiente che l'associazione si fondi su precise regole interne, su rigidi e anche violenti protocolli solo interni, anche se in grado di esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare >>⁴⁶.

Tuttavia, oltre le difficoltà di far coincidere questi modelli associativi che ammettono una forza intimidatrice di natura solo potenziale con il dettato della legge, si aggiungono le complicazioni legate alla dimensione probatoria.

L'accertamento della "riserva di violenza" o presunta forza intimidatrice idonea ad un potenziale assoggettamento di aree territoriali, è difficile da ottenere e comporterebbe il rischio di una "bagatelizzazione" del reato di associazione mafiosa, che non esonera da un accertamento concreto degli eventi⁴⁷.

La sentenza della Corte di Cassazione che chiuse la vicenda di Mafia Capitale confermò che l'associazione mafiosa non è un reato associativo "puro" e che ai

⁴⁴ MUSACCHIO V., "Mafia Capitale" è il simbolo delle metamorfosi mafiose, da Riv. ARTICOLO21 *liberi di*, 2020.

⁴⁵ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 289 e ss.

⁴⁶ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 289 e ss.

⁴⁷ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 288.

fini dell'integrazione del reato sia necessaria una capacità intimidatrice manifesta, obiettiva, attuale e riscontrabile.

Un adeguamento della fattispecie non può spingersi oltre i confini della *littera legis*, né può essere affidato alla funzione "giuscreativa" della giurisprudenza⁴⁸.

Spetta al legislatore individuare strumenti adeguati per contrastare la criminalità organizzata mafiosa nelle sue nuove varianti.

A fronte dell'attitudine delle mafie ad evolversi e ad adattarsi a contesti sociali, politici, economici anch'essi in evoluzione, l'urgenza di una riscrittura della norma è avvertita sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza⁴⁹.

In conclusione, è da rigettare la teoria di "confini mobili" dell'attuale 416 *bis* c.p. e da accogliere l'idea di fornire un *ulteriore* nuovo strumento normativo adeguato alle attuali esigenze di repressione della criminalità organizzata mafiosa⁵⁰.

4. Il legame tra mafia e corruzione: due sistemi indipendenti

Le proposte ermeneutiche della giurisprudenza avevano prospettato un aggiornamento del modello non in chiave soggettiva, riferiti cioè alle persone coinvolte nel sodalizio, bensì in chiave oggettiva, in riferimento alla natura dei rapporti che sorreggono l'associazione mafiosa⁵¹.

Il *network* di legami che formano oggetto della fattispecie necessitano di un aggiornamento in ragione dell'interesse delle mafie a contesti territoriali e sociali sempre diversi.

Il riferimento non è solo all'approdo delle mafie in aree diverse da quelle tipicamente mafiose, la cui inclusione è ormai pacifica in ragione

⁴⁸ MANNA A., I "confini mobili" dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero della cd. concezione antropomorfa della norma penale, da Riv. "Il diritto penale della globalizzazione", Pacini Giuridica, 2018.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ MANNA A., I "confini mobili" dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero della cd. concezione antropomorfa della norma penale, da Riv. "Il diritto penale della globalizzazione", Pacini Giuridica, 2018.

⁵¹ POMANTI P., "Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale" (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

dell'abbandono dell'impostazione "regionalistica" delle mafie, ma anche per la penetrazione delle mafie in aree economico - affaristiche, politiche che ora rappresentano i settori che fanno da "incubatori" per le "nuove mafie"⁵².

Il successo dell'aggiornamento della normativa prospettato dalla giurisprudenza era sintomo dell'esigenza di modifica della normativa, di inclusione di modelli lontani da quelli classici.

Per ben descrivere le realtà criminali mafiose attuali, non si può non menzionare l'emersione di modelli associativi caratterizzati dal legame tra mafia e corruzione.

Mafia e corruzione sono fenomeni indipendenti ed autonomi, difatti, le condotte mafiose e quelle corruttive sono oggetto di due reati differenti, il cui contestuale operare ha messo in crisi la giurisprudenza circa i limiti di duttilità della fattispecie.

Il legame tra le due fattispecie è complesso, la mafia esiste come fenomeno autonomo e opera nel sistema illegale, ma affinché possa accedere alle vie dell'economia legale, i sodalizi mafiosi devono sfruttare i meccanismi corruttivi⁵³.

Di contro, anche la corruzione è un sistema indipendente dalle mafie perché operante nei mercati legali, tuttavia, lì dove le mafie penetrano il sistema corruttivo, lo governano⁵⁴.

Il ricorso delle mafie all'arma della corruzione è una tendenza ormai consolidata, dalla portata anche internazionale ed oggetto di un dibattito finalizzato a tracciare il legame tra l'organizzazione mafiosa e i soggetti esterni alla stessa e coinvolti nell'accordo corruttivo⁵⁵.

Nel decennio compreso tra il 1995 e il 2015 le operazioni aventi ad oggetto delitti in materia di corruzione che hanno fatto ricorso a reati associativi anche di tipo mafioso, rappresentano il 45 per cento del totale delle sentenze della Corte di

⁵² *Ibidem*.

⁵³ MERENDA I., VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019, p. 13.

⁵⁴ POMANTI P., "Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale" (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 79 e ss.

⁵⁵ <<Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere>>, XVII Legislatura, Documento XXIII n. 38, p. 20 e ss.

Cassazione che coinvolgono vicende corruttive, di queste, il 27 per cento era riferibile a vicende afferenti alle aree geografiche di tradizionale insediamento mafioso⁵⁶.

Le reti affaristico – criminali sono una realtà allarmante anche in aree non tradizionalmente mafiose, a tal proposito, emblematica è la vicenda di “Mafia Capitale”, avente ad oggetto un apparato organizzativo costruito su scambi collusivo–corruttivi che coinvolgevano sia un’organizzazione criminale, sia personaggi esterni di sostegno alla rete criminale, al fine di assicurarsi legami con la pubblica amministrazione.

Questo nuovo modello associativo, caratterizzato dal connubio mafia-corruzione, è considerato “l’ultima frontiera” dell’associazione mafiosa e ha, chiaramente, messo in dubbio l’autentico carattere di mafiosità.

Il rischio della deriva del modello verso la corruzione ha acceso il dibattito circa la possibilità di ricomprendere operazioni collusivo–corruttive nel *modus operandi* mafioso, in altre parole, ci si chiede se le pratiche corruttive possano costituire “una forma inedita di avvalimento della forza intimidatrice”⁵⁷.

Riprendendo quanto già accennato nei capitoli precedenti, la Corte d’ Appello di Roma, espressasi sulla vicenda di Mafia Capitale, nel 2017 considerò compatibile il metodo corruttivo con quello mafioso, stabilendo che gli atti di corruzione o collusione si collocano in un rapporto di “*sinergica sovrapposizione*” che non si sostituisce bensì si aggiunge e coesiste con la tipica condotta intimidatrice mafiosa⁵⁸.

In merito allo storico caso giudiziario di “Mafia Capitale”, Salvatore Lupo esclude il connotato mafioso di questo sodalizio caratterizzato per l’impiego della logica corruttiva estranea al metodo mafioso⁵⁹.

In particolare, veniva a mancare l’aspetto del “radicamento temporale”, della fama criminale acquisita nel tempo, nonché l’assenza di un sistema subculturale

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ MERENDA I., VISCONTI C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019, p. 13

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ FIANDACA G., “Il paese della mafia fai da te”, dal quotidiano “Il Foglio”, Luglio 2017.

di riferimento su cui la forza di intimidazione creava condizioni di assoggettamento e omertà⁶⁰.

La peculiarità di questi sodalizi è l'impiego di condotte corruttivo-collusive e la tendenza all'infiltrazione in uno specifico settore per poi dominare lo stesso, il riferimento è all'area degli appalti pubblici e della pubblica Amministrazione. Si registra, inoltre, l'assenza del fattore del "controllo del territorio", elemento tipico dei sodalizi mafiosi tradizionali⁶¹.

La lotta alla corruzione ha certamente inciso sull'operare delle mafie, acquisendo autonomamente una portata allarmante sia all'interno che al di fuori dei confini nazionali⁶². Difatti, un intervento in tal senso è stato realizzato con la legge n. 69 del 2015, in tema di lotta alla corruzione e riforma del falso in bilancio, il legislatore ha previsto un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa⁶³.

Le conclusioni della vicenda romana rendono sempre più chiaro e urgente la necessità di rimodellare la norma di cui al 416 *bis* c.p. al fine di non lasciare spazio a dubbi nel caso di gruppi criminali che si presentano nelle forme del "Mondo di Mezzo".

Le larghe vedute della giurisprudenza che ha accolto le soluzioni più estensive rappresentano una costruzione ermeneutica inedita, innovativa e plausibile giuridicamente *solo se* il ruolo delle attività corruttive si somma alla forza di intimidazione previamente acquisita e non si sostituisce alla stessa. Il condizionamento "corruttivo" non si sostituisce, bensì rafforza e si aggiunge alla forza di intimidazione promanante dal sodalizio, come fossero due strumenti paralleli e in continua evoluzione. Difatti, solo atti di natura violenta ed

⁶⁰ POMANTI P., "Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale" (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 79 e ss.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ivi*, 81; istanze di prevenzione e repressione dai fenomeni corruttivi provengono, innanzitutto, dal legislatore comunitario con la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 1999, nonché attraverso impegni di natura internazionale assunti con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 2003, concordata a Merida.

Il sistema giudiziario nazionale ha per decenni fronteggiato il fenomeno corruttivo e la normativa sul tema trova come fonte il testo della legge 190 del 2012, seguita poi dal decreto legge 90/2014 e da ultimo dalla legge 69/2015.

⁶³ POMANTI P., "Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale" (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 78 e ss.

intimidatoria sono tali da ingenerare assoggettamento ed omertà, non anche la corruzione⁶⁴.

Altro fattore distante dal modello più tradizionale di sodalizio criminale mafioso e perciò non contemplato nella fattispecie, è la mancanza di una realtà territoriale o una popolazione su cui il gruppo criminale operi stabilmente. Differentemente, la rete corruttivo-collusiva è in grado di condizionare uno specifico settore economico-sociale attraverso forme di violenza morale, che non è tale da alimentare l'intimidazione che solo la violenza fisica è capace di indurre⁶⁵. Il rischio di incorrere in deviazioni del significato della fattispecie è stato scongiurato proprio nella sentenza formulata dai giudici di legittimità a conclusione del processo "Mafia Capitale", vicenda che ha rappresentato un inedito giurisprudenziale e un prototipo di sodalizio caratterizzato dal legame tra mafia e corruzione e per questo definito <<un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica>> che, a detta della Cassazione, non è qualificabile come mafia⁶⁶.

Tuttavia, l'opera dell'autorità giudiziaria non è risolutiva se non accompagnata da un'azione repressiva di corpose politiche anti-mafia e anti-corruzione. L'esperienza giudiziale di quest'ultimo decennio, a bene vedere, ha fatto luce sulla necessità di tenere conto della dimensione economica e relazionale del fenomeno, e pertanto, il legislatore oltre all'attivazione di interventi normativi e repressivi, dovrebbe cercare supporto nell'area del mercato in materia di regolamentazione della concorrenza, nonché nella sfera socio-culturale attraverso interventi nell'area della responsabilità sociale d'impresa⁶⁷.

Se la legge è funzionale alla repressione del fenomeno mafioso – corruttivo; l'iniziativa politica, sarebbe diretta ad "educare" il territorio a respingere fenomeni corruttivi e mafiosi, limitando la predisposizione di settori o aree

⁶⁴ POMANTI P., "Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale" (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 78 e ss.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125 Pres. Fidelbo, est. Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri, 281.

⁶⁷ <<Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere>>, XVII Legislatura, Documento XXIII n. 38, p. 20 e ss.

geografiche dal costituire terreno fertile per la costruzione del sistema di relazioni illegale⁶⁸.

5. Esigenze di riforma del contenuto dell'art 416 bis c.p.

I nuovi modelli associativi oggetto della costruzione della giurisprudenza sono numerosi e si sono evoluti singolarmente nel corso del tempo ed, altre volte, sono anche stati assemblati tra di loro⁶⁹.

Come già anticipato, da una generale valutazione delle varie interpretazioni più ampie della fattispecie, figlie della creatività dei giudici, è emerso un vero e proprio stravolgimento della stessa, un risultato considerato incompatibile con lettera dell'art 416 bis c.p.⁷⁰.

Il riferimento è a modelli quali le piccole “mafie” non tradizionali, le formazioni delinquenti risultanti dalla delocalizzazione delle “mafie storiche” o il fenomeno delle “mafie silenziose”; e ancora sodalizi operanti in settori economico-sociali specifici caratterizzati da un’omertà non diffusa e da una forza di intimidazione prospettabile anche solo allo stato potenziale; gruppi criminali che pongono in essere condotte corruttivo-collusive finalizzate a dominare un particolare settore.

La posta in gioco è alta e l’estensione prospettata dalla giurisprudenza non si riduce ad una modifica superflua della fattispecie, bensì si tratta di una ricostruzione interpretativa che sembra plasmare una fattispecie differente⁷¹.

In definitiva, in tutti i casi prima menzionati si tratta di formazioni criminali inedite, generalmente lontane dagli indici più caratteristici e tradizionali della criminalità mafiosa e, pertanto, devono essere senz’altro escluse dalla fattispecie di associazione mafiosa, a meno che non sussistano le condizioni indicate dalla

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 78 e ss.

⁷⁰ *Ivi*, 83.

⁷¹ CICCARELLO E., La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell’articolo 416 bis., Meridiana, no. 87, 2016, pp. 1.

norma nella loro interpretazione più rigida e fedele al testo.

La deriva estensiva della fattispecie, avente ad oggetto un delitto considerato a “geometria variabile”, è stata arrestata, per evitare il rischio di sconfinare e contravvenire ai basilari principi del diritto penale, il principio di tassatività della fattispecie, il divieto di analogia, la riserva di legge⁷².

In conclusione, in ossequio al principio di legalità è necessario ristabilire il primato esclusivo della legge nella individuazione l'area del penalmente rilevanti, respingendo così i tentativi della giurisprudenza di interferire per mezzo di interventi di natura costitutiva.

E' ormai chiara l'esigenza e l'urgenza di un tempestivo intervento del legislatore affinché riformuli la normativa e perchè in questo futuro e auspicato provvedimento legislativo confluiscono le istanze repressive del fenomeno mafioso e delle sue varianti, a lungo segnalate della giurisprudenza.

Nel corso della complessa sperimentazione ermeneutica degli interpreti del diritto, avente ad oggetto l'art 416 *bis* c.p., si può osservare la continua emersione di inedite fenomenologie criminali variegata e di difficile qualificazione giuridica, nella misura in cui si caratterizzano per la presenza di legami più o meno forti con le formazioni delinquenziali mafiose.

Seppur è doveroso reprimere le interferenze illegali della formante giurisprudenziale, lì dove le interpretazioni forzino intenzionalmente il dato normativo, le pressioni dell'autorità giudiziaria verso una più efficace azione repressiva dei fenomeni in vario modo legati alla criminalità organizzata mafiosa, non devono rimanere inascoltate, bensì esser colte come mezzo di riflessione per una futura legislazione caratterizzata da un elevato livello di precisione e determinatezza.

Le risposte alla questione interpretativa non possono che provenire dall'organo legislativo demandato a dettare la legge applicabile.

In realtà, le difficoltà interpretative riguardano più in generale il concetto di *mafia*. Tale convincimento era stato esplicitato da Giovanni Falcone che già nel

⁷² POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

1990 rimproverava un utilizzo improprio, disinvoltamente estensivo del termine “mafia”, anche nella comunicazione mediatica⁷³.

In particolare, già allora si avvertiva il pericolo di un “incontrollato soggettivismo” nel legare alla mafia fenomeni ad essa poco attinenti, lo stesso Falcone con le seguenti parole anticipava le suddette riflessioni: “non mi va più bene che si continui a parlare di mafia in termini onnicomprensivi, perché si affastellano fenomeni che sono di criminalità organizzata ma che con la mafia hanno poco o nulla da spartire”⁷⁴.

6. La compatibilità tra il prodotto giudiziale e il modello di reato delineato dall’art 416 bis: il principio di determinatezza e precisione della fattispecie

Osservando le sollecitazioni provenienti dai casi giudiziari, sembrava che lo sforzo della giurisprudenza nell’interpretazione della norma di cui al 416 bis c.p. avesse raggiunto la sua massima estensione e, con essa, anche il valore degli indici di mafiosità risultavano “dequalificati”, restituendo così un quadro incerto, che metteva in crisi il principio di tassatività e legalità della fattispecie⁷⁵. Ai fini della valutazione delle capacità estensive della norma, bisognerà indagare il livello di determinatezza della stessa e, a tal fine, vengono in rilievo le due “dimensioni” in cui il principio di determinatezza si esplicita, quella astratta che ha ad oggetto la precisione dei termini impiegati nel dettato normativo e quella concreta che è legata all’opera interpretativa dell’autorità giudiziaria⁷⁶. Per quanto riguarda il profilo astratto, la norma mostra un elevato livello di precisione e determinatezza “di indubbia pregevolezza tecnica e maturata consapevolezza criminologica”⁷⁷.

Il legislatore del 1986 si ritiene abbia ottemperato al generale obbligo d’impiego di termini precisi e tassativi, difatti, gli indici di mafiosità non posso qualificarsi

⁷³ FIANDACA G., “Il paese della mafia fai da te”, dal quotidiano “Il Foglio”, Luglio 2017.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*.

come vaghi e discrezionali, tanto che la norma è considerata: “una magistrale traduzione della cosiddetta spirale ermeneutica tra fatto, storia e diritto positivo, cioè a una preziosa opera di cristallizzazione legislativa, in termini di precisione e tassatività attraverso l’individuazione dei tre paradigmi computativi (intimidazione, assoggettamento ed omertà)”⁷⁸.

Lo spazio per la discrezionalità dell’interprete è limitato dalla precisione del contenuto della norma e, pertanto, è stato affermato che l’art. 416 *bis* c.p. <<è tutto fuorché una gabbia linguistica “chiusa e invincibile”, presentando piuttosto plurimi elementi elastici che in sé contengono i presupposti per funzionare alla stregua di polmoni utili a far respirare alla norma l’aria del tempo che vive>>⁷⁹.

La seconda dimensione è quella della determinatezza in concreto, rispetto alla quale, nel corso del tempo, si sono registrate difficoltà interpretative rilevanti che hanno messo in crisi la stabilità della fattispecie, come messo in luce nelle vicende giudiziarie.

La rilevanza degli arresti giudiziari in tema di mafie “piccole” e “nuove” discende sia dalla importanza della questione di diritto affrontata, sia dalla tendenza della giurisprudenza all’impiego di un approccio interpretativo “teleologico” che porta la norma ad esser soggetta a “forti condizionamenti di ordine politico-ideologico e socio-culturale”, tali da comportare il pericolo di incorrere in una severa estensione della punibilità⁸⁰.

In questo quadro, è necessario valutare se le più recenti conclusioni degli interpreti tendenti verso l’elasticità della fattispecie, non siano tali da <<‘celare dietro l’etichetta dell’interpretazione estensiva’, applicazioni analogiche in *mala partem*>> della norma penale, oppure, tali da sconfinare nello sconvolgimento dei connotati tipici della fattispecie delineati dall’enunciato normativo.⁸¹

Da ultimo, le conclusioni della giurisprudenza maggioritaria sono tutt’ora a supporto di una interpretazione restrittiva poiché i modelli prospettati dalla

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ VISCONTI, A Roma una mafia c’è. E si vede..., in www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2015.

⁸⁰ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

⁸¹ *Ibidem*.

giurisprudenza hanno mostrato più volte di sconfinare i limiti della fattispecie, facendo di sì che, il risultato giudiziale sia tale da elaborare un'altra fattispecie, contravvenendo ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie in esame.

6.1 Il principio di prevedibilità dell'illecito penale

La questione di diritto circa la limitatezza dei confini della fattispecie si scontra con il principio di prevedibilità dell'illecito penale che implica che l'ordinamento giuridico debba permettere ai consociati di agire consapevoli delle conseguenze penali delle loro azioni.

Il principio di prevedibilità della legge penale assurge a corollario del principio di legalità, tassatività e determinatezza della norma penale nonché della libera autodeterminazione dell'individuo⁸².

La prevedibilità della norma dipende dal livello di determinatezza e precisione della stessa, che deve essere tale da assicurare al cittadino la “agevole conoscibilità e accessibilità”⁸³ del contenuto del testo normativo e dei suoi limiti, nonché di permettergli di orientare le scelte della propria condotta, consapevole delle conseguenze delle proprie azioni sul piano giuridico⁸⁴.

In questo senso, il principio di prevedibilità è strettamente connesso al principio di legalità della legge penale ed alla tecnica che ne permette l'applicazione, ovvero l'attività di interpretazione della legge. In forza di questo principio,

⁸² Il principio di legalità è posto a garanzia dei cittadini ed è una regola portante del diritto penale. Il principio postula che nessuno può essere punito se non in forza di un fatto preveduto dalla legge come reato. E' tutelato costituzionalmente a norma dell'articolo 25 Cost. nonché agli articoli 1 e 199 del c.p.

E' riconosciuto come diritto fondamentale dell'uomo a livello sovranazionale ed internazionale (art. 49 Carta fondamentale dell'unione Europea, art.11 Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, art. 7 Conv. EDU, art.15 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici). Sono corollari del principio di legalità, il principio della riserva di legge in materia penale, il principio della tassatività o determinatezza della fattispecie penale, il divieto dell'analogia *in malam partem*.

⁸³ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.; PALAZZO F., “Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e conoscibilità della regola iuris”, in G. Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, cit., p. 73.

⁸⁴ *Ibidem*.

inoltre, anche la rielaborazione dell'interprete, rappresentato dall'autorità giudiziaria, deve risultare intellegibile e riconoscibile⁸⁵.

Il concetto di ragionevole prevedibilità della norma e della sua interpretazione ha matrice europea, si trova all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), nonché dall'art. 46 della Carta di Nizza ed è correlato ad una serie di disposizioni costituzionali e di legge ordinaria nell'ordinamento italiano.

Tuttavia, è utile sottolineare che il diritto europeo fa dell'operato della giurisprudenza sovranazionale una fonte stabile del diritto, secondo cui “a tutti gli effetti [...] l'indirizzo giurisprudenziale si ritiene diritto penale”⁸⁶.

Diversamente, il sistema giuridico nazionale considera la giurisprudenza costante solo un “indice di sufficiente determinatezza dell'illecito” la cui capacità creatrice è più limitata rispetto alla normativa europea. La questione porta alla mente le incongruenze giurisprudenziale sul concorso esterno in associazione mafiosa, avanzate nel corso del noto caso Contrada c. Italia della Corte EDU⁸⁷.

In questa occasione, il principio di prevedibilità secondo la Corte di Strasburgo lascerebbe spazio ad un'interpretazione estensiva della fattispecie con effetti in *malam partem* solo se <<'reasonably foreseeable', in ragione della presenza di precedenti giurisprudenziali in termini ovvero a seguito del mutamento delle condizioni storico-sociali>>⁸⁸.

Con riguardo alla questione è possibile cogliere le divergenze tra il sistema giuridico convenzionale e quello italiano.

Assumendo come presupposto che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'art. 7 sancisce espressamente il divieto di applicare la legge penale in modo estensivo e a svantaggio dell'imputato, la Corte EDU, accogliendo l'interpretazione estensiva prima menzionata non viola il precetto, nella misura in cui la fonte sovranazionale abilita anche l'opera creatrice della giurisprudenza, se consolidata, a definire la disciplina del penalmente rilevante,

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Ibidem*; Corte EDU, Contrada c. Italia, sent.14 aprile 2015.

⁸⁸ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

purchè in linea con il principio di prevedibilità⁸⁹.

Diversamente, nell'ordinamento italiano il precedente giurisprudenziale non è vincolante, né l'orientamento consolidato della giurisprudenza è tale da fornire un'interpretazione estensiva della norma giuridica, se non coerente con la sostanza dell'incriminazione e con il contenuto della fattispecie.

Il ricco quadro giurisprudenziale proposto dall'interprete ha ricondotto alla normativa in esame fenomeni criminali eterogenei, mafie tradizionali, mafie straniere, piccole e nuove mafie, rendendo i confini della fattispecie profondamente sfumati ed indeterminati.

A fronte della “deriva espansionistica” della fattispecie, gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione sono indirizzati verso “una sorta di correzione di tendenza” a sostegno dell'interpretazione forte e restrittiva della fattispecie di associazione mafiosa, fedele ai connotati più tradizionali del metodo mafioso inconciliabili con i variegati tentativi di dequalificazione della fattispecie.⁹⁰

In conclusione, la Suprema Corte supera l'*impasse* sollecitando la giurisprudenza a contenere lo slancio creativo, che trova il limite nella necessaria ottemperanza dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie ed incoraggiando a “ritornare” alle origini della fattispecie.

Più semplicemente, la Corte di Cassazione sostiene il cambio di tendenza che impone agli interpreti di non forzare i confini applicativi della norma e sancisce la necessaria distinzione tra mafie piccole e nuove mafie rispetto alle mafie storiche, non solo sotto il profilo sostanziale, per tutte le ragioni evidenziate nel corso della trattazione, bensì anche in termini di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione applicabile, in sede di esecuzione della pena⁹¹.

⁸⁹ Art. 7.1 CEDU <<Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso>>.

⁹⁰ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.; FORNARI, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale? Di “mafia” in “mafia”, fino a “Mafia Capitale”, cit., 31.

⁹¹ POMANTI P., “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

CONCLUSIONI

La presente trattazione ha la finalità di mettere in luce le difficoltà di individuazione dei confini della fattispecie di associazione mafiosa.

Nel corso del tempo si sono susseguite interpretazioni volontariamente intenzionate ad estendere i confini della fattispecie di cui al 416 *bis* c.p., sulla scia di quella tendenza verso la flessibilità nell'applicazione della norma, in favore di esigenze di repressione del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il discostamento dal prototipo tradizionale di associazione mafiosa è stato importante ed i tentativi di adattamento di forme criminali variabili alla fattispecie di cui al 416 *bis* c.p. hanno condotto allo “svuotamento della norma sul piano della determinatezza e della materialità”, alla degradazione interpretativa, nonché alla dequalificazione degli elementi costitutivi della fattispecie¹.

Le conclusioni della giurisprudenza più recente, volte alla riaffermazione del principio di legalità sono del tutto condivisibili e si collocano a conclusione di un percorso ermeneutico che necessitava di un approdo definitivo.

E' su questo terreno che maturano due esigenze opposte, che sono state a lungo oggetto di discussione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Da un lato si rileva la necessità di reprimere e prevenire il fenomeno mafioso nelle sue varie e complesse varianti, attraverso l'impiego di letture estensive della norma, comportando però il pericolo di condurre ad operazioni interpretative che, per quanto auspicabili, si allontanerebbero dal dettato normativo. Dall'altro lato si registra l'altrettanto urgente necessità di tutelare il rispetto dei principi di legalità, tassatività e determinatezza dell'illecito penale, scongiurando una pericolosa “deriva espansionistica” della fattispecie e

¹ POMANTI P., Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss; SEMINARA, Gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.416 bis c.p., in Quaderni del CSM.

salvaguardando così “la purezza della legge dall’immancabile arbitrio della interpretazione”².

Su questi presupposti, alla luce di quanto fin qui esplicitato, emerge come soluzione più ragionevole quella orientata verso l’arresto della deriva estensiva della fattispecie, in ragione dell’evidente incompatibilità della stessa con il principio di legalità e i suoi corollari, il principio di tassatività, precisione e determinatezza della fattispecie, il divieto di analogia³.

A tal fine, in ossequio al principio di legalità è necessario ristabilire il primato esclusivo della legge nella individuazione dell’area del penalmente rilevante, respingendo, così, i tentativi della giurisprudenza di interferire per mezzo di interventi di natura costitutiva.

In conclusione, le risposte definitive alla questione dell’applicabilità della fattispecie di associazione mafiosa a formazioni criminali inedite non possono che pervenire da un futuro intervento del legislatore, demandato a dettare la legge applicabile.

Quest’ultimo sarebbe in grado di risolvere nodi interpretativi importanti, dando una collocazione normativa alle forme associative atipiche, il cui connotato di mafiosità è dubbio, sancendo le opportune distinzioni tra queste ultime rispetto alle mafie tradizionali, fino ad ora denominate “mafie storiche”, sia in termini sostanziali, che in termini di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione applicabile in sede di esecuzione della pena.

A fronte dell’attitudine delle mafie ad evolversi e ad adattarsi a contesti sociali, politici, economici, anch’essi in evoluzione, l’urgenza di una riscrittura della norma è avvertita sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Inoltre, il variegato e creativo quadro giurisprudenziale fin qui esaminato rappresenta un contributo importante nella definizione dei confini della fattispecie. Pertanto, ad avviso di chi scrive sarebbe opportuno non lasciare inascoltate le sollecitazioni degli interpreti del diritto verso una più efficace azione repressiva dei fenomeni in vario modo legati alla criminalità organizzata mafiosa.

² POMANTI P., *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale* (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa, 70 e ss.

³ *Ibidem*.

E' auspicabile, dunque, che in futuro l'intervento del legislatore in materia faccia tesoro degli spunti interpretativi risultanti dalla tormentata questione ermeneutica affrontata nella trattazione.

BIBLIOGRAFIA

G. AMARELLI, C. VISCONTI, Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Riv. Sistema Penale, 2020.

G. AMARELLI, La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso, Riv. Diritto Penale Contemporaneo.

G. AMARELLI, Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in Giurisprudenza Italiana, Aprile 2018, p. 956 e ss.;

G. AMARELLI, Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 *bis* c.p. 'non decidendo', in www.sistemapenale.it.

G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità, in questa Rivista, 4 novembre 2014.

G. AMATO, Uno studio sulla criminalità organizzata: mafie etniche e imprese lecite, Dottorato di ricerca in diritto e processo penale, Università di Bologna, Alma Mater Studiorum.

A. APOLLONIO, *Essere o non essere "Mafia Capitale"*. Commento a Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, in Rivista Giustizia Insieme - Diritto e Processo Penale.

A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersine di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica.

P. ARLACCHI, Lo sviluppo della grande criminalità nell'Italia settentrionale negli anni '70 e '80: un'ipotesi interpretativa, in consiglio regionale del Piemonte, 1983.

M. BALLETTA, Una nuova strategia contro la criminalità ambientale e l'ecomafia, in Ecomafie Archivio, www.lexambiente.com.

A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis e l'efficacia degli strumenti di contrasto, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013.

F. BASILE, *Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa. A partire dalla terza edizione del libro di Giuliano Turone*, in questa Rivista, 2016.

L. BONZANNI, Ecomafie, oggi: l'inversione della rotta dei rifiuti, Studi di Storia Contemporanea: Mafia e storiografia. Premesse culturali e prospettive attuali, 2019.

E. BRUTI LIBERATI, A. CERETTI, A. GIANSAANTI, *Governo dei giudici: la magistratura tra diritto e politica*, Feltrinelli Editore, 1996.

E. CICCARELLO, La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis., Meridiana, no. 87, 2016, pp. 73

E. CIPANI, L'art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. "mafia capitale": una "fattispecie in movimento" nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, in Riv. Cassazione Penale, 1

A.M. DELL'OSSO, I "limiti" del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle "mafie in trasferta", in Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata, 2016, <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/issue/archive>.

L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso, in Cass. Pen., 1988.

G. DE SANTIS, Il delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (art. 260 D.lgs. 152/2006), in www.carabinieri.it

G. DE VERO, *I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa*, in *La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale*, a cura di G.A. De Francesco, Torino, 2001.

P. DI FRESCO, Brevi riflessioni su Nord, Mafia e Impresa: il banco di prova del caso Cerberus.

C. DONOLO, Disordine. L'economia criminale e le strategie della sfiducia, Donzelli, Roma, 2001.

G. FALCONE, M. PADOVANI, *Cose di Cosa nostra*, Rizzoli, Milano, 1991, P,169.

G. FIANDACA, Commento agli artt. 1, 2, 3 legge 13 settembre 1982, n. 646, in *Legisl. pen.*, 1983.

G. FIANDACA, *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, in «*Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*», XLIII, 2000.

G. FIANDACA, “Il paese della mafia fai da te”, dal quotidiano “Il Foglio”, Luglio 2017.

L.FORNARI, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale?, *Di Mafia in Mafia fino a “Mafia Capitale”*, in www.diritto penale contemporaneo.it, 2016.

M. GAMBARATI, È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso alla luce del processo Aemilia”, in www.giurisprudenzapenale.com, 2020.

D. GAMBETTA, *La mafia siciliana: un'industria della protezione privata locale*. Einaudi, Torino 1992.

V.GIGLIO, Ancora sulla “mafia silente”: escluso il contrasto interpretativo, in www.filodiritto.com, 05 settembre 2019.

G. GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416-bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, Incontro di studio del CSM, 2009, in giustizia.piemonte.it.

T. GUERINI, Antimafie e anticorruzione nell'epoca del furore punitivo, *Archivio Penale* 2019 n. 3.

T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi: l'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia, Giappichelli editore, Torino 2018.

A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, Giuffrè, 1993.

G. INSOLERA, "Ripensare l'antimafia. Nuovi contenuti per le sfide del futuro", in *Riv. Diritto Penale Contemporaneo*.

S. LUPO, *Una nuova mafia nella capitale*, in «Menabò di Etica ed Economia», [www. eticaeconomia.it](http://www.eticaeconomia.it), 15). dicembre 2014.

A. MANNA, I "confini mobili" dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero della cd. concezione antropomorfica della norma penale, da *Riv. "Il diritto penale della globalizzazione"*, Pacini Giuridica, 2018.

M. MASSARI, Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano, in *Meridiana, Rivista di storia e di scienze sociali*, 2002.

E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale, in *Riv. Archivio Penale*, <http://www.archiviopenale.it/il-delitto-di-associazione-di-tipo-mafioso-alla-prova-delle-organizzazioni-criminali-della-zona-grigia-il-caso-di-mafia-capitale/articoli/21755>, 2019.

I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis, tra teoria e diritto vivente, in *Diritto Penale Contemporaneo 2010-2019*, Milano, 2019.

V. METE, R. SCIARRONE, Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia, in *Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali*, 2016.

S. MILANO, Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei rapporti tra diritto penale e processo, Quale garanzia di prevedibilità del diritto se il diritto è...imprevedibile?, in Riv. Diritto penale contemporaneo.

P. MOROSINI, La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata, in Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli editore, Torino 2010.

L. NINNI, Alle sezioni unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it , 2019.

M. PALMISANO, Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2018.

M.PELISSERO, Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2019, Giappichelli Editore.

P. PELUSO, Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IX – N. 2 – Maggio -Agosto 2015.

G. PIGNATONE – M. PRESTIPINO, Le mafie su Roma, la mafia di Roma, in *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. III, a cura di E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015.

T. PRINCIPATO, Integrazione mafiosa? Le mafie italiane non sono più sole a gestire il traffico di droga sul nostro territorio. Accordi ufficiali o “beneplaciti” informali con le organizzazioni straniere stanno internazionalizzando il crimine, in *Narcomafie*, 1999.

P. POMANTI, “Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale” (I libri di Archivio penale. Nuova serie 14), University Press, 2018, Pisa.

P. POMANTI, Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l’art 416 bis c.p., in *Archivio penale* 2017 n.1.

M. RAIMONDO, La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 2016.

B. ROMANO, I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea, CEDAM, 2013,238 e ss.

C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016.

M. SANTOLOCI, Il franchising criminale ambientale, frutto della nuova borghesia dedicata ai delitti contro il territorio, cit., in www.dirittoambiente.net.

R. SCIARRONE, Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio, 1998, Riv. Quaderni di Sociologia.

R. SCIARRONE, La corruzione politica al Nord e al Sud. I cambiamenti da Tangentopoli a oggi, Fondazione RES, Rapporto 2016, Palermo 2016.

R. SCIARRONE, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, a cura di Id., Donzelli, Roma 2014, Introduzione.

R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione, Donzelli, Roma 2009.

R. SPARANGA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015.

A. SPINOZA, 'Ndrangheta, la mafia calabrese, Bologna, 1978.

G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995.

A. VANNUCCI, Tra area grigia e «mondo di mezzo»: anatomia di Mafia Capitale, Meridiana, no. 87, 2016, pp. 41–63. JSTOR, www.jstor.org/stable/90002061.

C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente”: dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2015.

C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 *bis*?, in www.penalecontemporaneo.it, *Riv. Trim.*, 1/2015.

C. VISCONTI, La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 dell’art. 416 bis c.p.: la Sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé, in *Sistema Penale*, <https://sistemapenale.it>.

E. ZUFALDA, Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416 - bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie “storiche”
<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/2144->.

